

Traduzione non ufficiale a scopo divulgativo

Gaudin, C.; De Young, C.

La pesca ricreativa nei paesi del Mediterraneo: rassegna delle normative in vigore.

Recreational fisheries in the Mediterranean countries: a review of existing legal frameworks.

Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean. No. 81.
Rome, FAO. 2007 - ISBN 978-92-5-105898-5

INDICE

1. Introduzione

2. Background

2.1 Iniziative internazionali di indirizzo per la gestione delle attività di pesca ricreativa nel mediterraneo.

2.2 La Pesca Ricreativa nel contesto del Mediterraneo

2.2.1 Definizioni di pesca ricreativa

2.2.2 Specie bersaglio della pesca ricreativa nel Mediterraneo

2.2.3 Impatti socio economici della pesca ricreativa del Mediterraneo

2.2.4 Committenti della pesca ricreativa e loro ruolo nella gestione.

2.2.5 Politiche della pesca ricreativa

2.2.6 Piattaforma legislativa.

3. Misure di gestione

3.1 Regimi d'accesso

3.1.1 Categorie delle licenze

3.1.2 Autorizzazioni/licenze speciali

3.1.3 Durata delle licenze

3.1.4 Tasse per le licenze

3.1.5 Trasferibilità delle licenze

3.1.6 Restrizioni sull'idoneità alle licenze

3.1.7 Istituzioni per il rilascio delle licenze

3.2 Misure per la conservazione

3.2.1 Divieto di vendita

3.2.2 Limitazioni sulle modalità di pesca e sulle attrezzature.

3.2.3 Limiti di cattura/carniere giornaliero

3.2.4 Protezione e conservazione del novellame

3.2.5 Specie vietate

3.2.6 Riserve ittiche

3.2.7 Restrizioni temporanee

3.2.8 Altre restrizioni alla pesca ricreativa

3.3 Regolamentazioni speciali della pesca ricreativa

3.3.1 Regolamentazioni della pesca ricreativa subacquea

3.3.2 Quadro di regolamentazione delle competizioni di pesca sportiva

3.3.3 Autorizzazioni alle gare

3.3.4 Pesca ricreativa turistica/charter

3.4 Monitoraggio e controllo della pesca ricreativa

3.4.1 Soggetti del monitoraggio e del controllo

3.4.2 Misure di monitoraggio e di controllo

Bibliografia

Appendice 1. Regimi di licenza per la pesca ricreativa nel Mediterraneo

Appendice 2. Principali misure di gestione della pesca ricreativa nel mediterraneo

Appendice 3. Taglie minime delle specie potenzialmente oggetto di pesca ricreativa

Appendice 4. Esempi di riserve marine con impatto sulla pesca ricreativa nel Mediterraneo

Appendice 5. Regolamentazione della pesca ricreativa subacquea (URF) nel Mediterraneo

Abbreviazioni e acronimi

BFT Bluefin tuna (Tonno rosso)

CCRF Code of Conduct for Responsible Fisheries (Codice di condotta per la pesca responsabile)

CF commercial fishing (pesca professionale)

EEZ exclusive economic zone (zona economica esclusiva)

EU European Union (UE Unione Europea)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean (Commissione generale della pesca per il Mediterraneo)

ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (Commissione internazionale per la conservazione dei tonni atlantici)

UNCLOS United Nations Law of the Sea Convention (Legge della Convenzione del Mare delle Nazioni Unite)

MCS monitoring, control and surveillance (monitoraggio, controllo e sorveglianza)

RF recreational fisheries (pesca ricreativa)

RFMOs regional fisheries management organizations (organizzazioni regionali di gestione della pesca)

TAC total allowable catch (catture totali ammissibili)

UN United Nations (Nazioni Unite)

1. INTRODUZIONE

La pesca ricreativa è stata documentata come una delle attività più popolari lungo le coste di numerosi paesi quali il Canada, l'Italia, la Spagna e gli Stati Uniti d'America (Sutinen and Johnston, 2003).

In altri paesi l'attività di pesca ricreativa (RF) ha giocato un ruolo sociale ed economico importante anche se non valutato attraverso l'utilizzo di rilevazioni e altre tecniche di quantificazione. Per esempio in Egitto la pesca ricreativa è una attività che può considerarsi tradizionale nelle grandi città di Alessandria, Damietta, Port Said e Al Areah.

Inoltre si è riscontrato che, nel momento di stesura di questo studio, la pesca ricreativa è un'attività in crescita nell'area del Mediterraneo.

Lo sviluppo del turismo in diverse regioni e l'aumento delle uscite di pesca su servizi charter ha contribuito all'estensione della pesca ricreativa in quasi tutti i paesi del Mediterraneo.

Questo fenomeno non si è verificato senza una crescente preoccupazione per gli effetti potenziali di tali attività sugli stock ittici e per le eventuali interazioni con le attività di pesca professionale.

Secondo Sutinen and Johnston (2003), per esempio, la forte crescita delle attività di pesca ricreativa in mare negli Stati Uniti, ha esacerbato i conflitti con i pescatori professionisti e il sovra sfruttamento degli stock ittici.

Questa osservazione non vale per tutte le specie in tutte le regioni dove i due sotto-settori coesistono ma molto probabilmente, per alcune specie, come quelle altamente migratorie (es. tonno rosso) minacciate dal sovra-sfruttamento e molto ricercate sia dai pescatori professionisti che da quelli ricreativi. Ad ogni modo, senza una analisi appropriata, non è possibile identificare i potenziali conflitti tra le attività di pesca professionale e ricreativa nel Mediterraneo.

La crescente significatività della RF nelle acque del Mediterraneo in generale ed in particolare in alcune zone come il mare Adriatico, richiedono che i paesi (a livello nazionale, sub regionale, e di bacino) definiscano politiche sostenibili e adottino misure di gestione adeguate, da una parte per garantire i vantaggi (es. economici, culturali e sociali) generati dalle attività di pesca ricreativa e dall'altra per proteggere le risorse marine dal sovra sfruttamento di pesca e da altri impatti negativi della pesca.

Comunque l'importanza della RF nel Mediterraneo è stata largamente sottovalutata sia dal punto di vista dell'impatto sulle risorse marine sia da quello del suo potenziale socio economico.

Questa sottovalutazione può derivare, in parte, dalla mancanza di ricerca sul valore e sull'impatto della RF. Il risultato, al momento di questo studio, è che non esistono azioni concordate per lo sviluppo sostenibile della RF per il mare Mediterraneo; altrettanto non ci sono politiche nazionali chiaramente definite per le attività di pesca ricreativa nei paesi del Mediterraneo.

Tuttavia la Spagna (sia a livello nazionale che delle regioni autonome) e vari altri paesi del Mediterraneo hanno adottato sistemi di regolamentazione della pesca ricreativa completi o, quanto meno, dettagliati. Nove paesi (Albania, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna e Turchia) hanno regolamenti dettagliati per la pesca ricreativa. Il Libano ha regolamenti limitati (es. varie prescrizioni riscontrabili in alcuni decreti); mentre Algeria, Marocco e Tunisia regolamentano principalmente la pesca ricreativa subacquea. Sfortunatamente ci sono poche, o nessuna, informazioni disponibili sulla pesca ricreativa relativamente ad Israele e Libia; perciò la situazione della pesca ricreativa in questi paesi è stata generalmente omessa in questo studio.

Sebbene necessaria, la semplice esistenza di una piattaforma legislativa non è sufficiente a promuovere lo sviluppo sostenibile della RF, specialmente se i regolamenti sono obsoleti o irrilevanti e l'applicazione è inesistente o inefficiente.

Effettivamente i paesi del Mediterraneo dimostrano una tendenza a trascurare la gestione della RF e particolarmente il suo monitoraggio e controllo a fini di gestione.

Lo scopo di questo studio è fornire un'istantanea della cornice legale della RF nei paesi del Mediterraneo con la prospettiva di promuovere il dibattito e lo scambio di esperienze all'interno del bacino.

Sono state raccolte informazioni per 17 paesi del Mediterraneo (inclusa la Comunità Europea) e sono state presentate nel modo il più possibile omogeneo per permettere confronti incrociati tra diversi paesi.

Lo scopo dello studio non è fornire una cornice legale unica valida per tutto il bacino ma di sostenere il movimento verso una gestione sostenibile della RF attraverso esempi positivi e suggerendo zone nelle quali la omogeneizzazione delle regole e dei regolamenti possa fare da supporto nel raggiungimento di questi risultati. In mancanza di visite nei paesi, le informazioni contenute nello studio sono state ricavate dalla letteratura pubblicata e da quella "grigia", da siti internet e da comunicazioni personali con personale competente.

Lo studio è organizzato in due parti principali: 1) una sezione di base (background) che presenta iniziative internazionali sulla RF che possono indirizzare la gestione nel Mediterraneo e un breve riassunto delle stesse realtà della pesca (es. specie bersaglio, impatti socio-economici, committenze, politiche in atto e cornici legali), e 2) una descrizione più dettagliata delle misure di gestione presenti previste nei testi di legge. Inoltre nelle appendici dello studio vengono fornite tavole dettagliate delle misure di gestione della RF per paese.

2. BACKGROUND

Questo capitolo fornisce il contesto per la gestione delle attività di pesca ricreativa (RF) nel Mediterraneo, comprese le convenzioni internazionali e le politiche che guidano la RF, le raccomandazioni di rilevanti zone di pesca regionali (regional fishery bodies -RFB), come anche le regolamentazioni derivanti dalla Commissione Europea, che devono essere recepite dai paesi del bacino. La seconda sezione di questo capitolo presenta un quadro generale della RF nel Mediterraneo in risposta alle seguenti domande: quali tipi di RF sono praticate nel Mediterraneo, quali sono le principali specie bersaglio della RF, cosa si sa degli impatti della RF nella regione, chi sono i committenti primari nella gestione della RF, quali sono le politiche nazionali esistenti a guida della gestione della RF e quali strutture legali sono in vigore nei paesi del Mediterraneo.

2.1 Iniziative internazionali di indirizzo per la gestione delle attività di pesca ricreativa nel Mediterraneo.

Adottata il 10 Dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 Novembre 1994, la Convenzione sulla Legge del Mare della Nazioni Unite (UNCLOS) ha fornito una nuova piattaforma per la gestione delle risorse marine creando nuovi diritti e responsabilità per gli stati costieri. Più specificamente l'Articolo 61 sulle zone economiche esclusive (exclusive economic zones – EEZ -) stabilisce che uno stato costiero può attuare appropriate misure di conservazione e gestione al fine di evitare il sovra sfruttamento delle risorse marine viventi.

Inoltre, gli stati costieri, così come le organizzazioni internazionali competenti, (regionali, internazionali), possono collaborare per questo scopo. Considerata la natura di prelievo della RF, gli Stati dovrebbero includere la RF nei loro sforzi di conservare e gestire in maniera sostenibile le loro risorse marine.

Nel Marzo 1991, durante la sua diciannovesima sessione, il Comitato sulla Pesca (Committee on Fisheries - COFI) della FAO, richiese lo sviluppo di nuovi concetti che potessero portare a una pesca responsabile e sostenibile. Basandosi sulla richiesta formulata dalla Conferenza Internazionale sulla Pesca Responsabile tenutasi a Cancun (Messico) nel 1992, la FAO stilò un Codice Internazionale di Condotta per una Pesca Responsabile (FAO, 1995), che fu adottato all'unanimità il 31 Ottobre 1995 dalla Conferenza della FAO e che ha fornito i principi generali e gli standard internazionali di comportamento per assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi. Il Codice ha come obiettivo principale di "stabilire principi e criteri per l'elaborazione e l'implementazione di politiche nazionali per la conservazione responsabile delle risorse della pesca e per la gestione e lo sviluppo della pesca" [CoC Articolo 2b)]. Il Codice è volontario e non legalmente vincolante, escluso ciò che riguarda gli articoli basati su regole attinenti di leggi internazionali, incluse quelle riflesse nell' UNCLOS. Il Codice intende fornire una struttura per gli sforzi nazionali e internazionali per assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi, incluse non solo le specie bersaglio ma anche gli ecosistemi dai quali esse dipendono.

Nonostante la RF non sia esplicitamente menzionata nel Codice, i suoi principi ed i suoi standard sono ugualmente applicabili alla conservazione, gestione e sviluppo di tutta la RF come a qualsiasi altra attività di pesca di prelievo.

Come prescritto nel Codice, "gli Stati e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della pesca dovrebbero, attraverso un'appropriata struttura politica, legale e istituzionale, adottare misure per la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse della pesca" (CoC Articolo 7.1.1).

Perciò, in accordo con il Codice, gli Stati dovrebbero adottare regolamentazioni/norme per la RF che prevenivano o eliminino l'eccesso di capacità di pesca della RF così come istituire efficaci meccanismi per il monitoraggio della pesca, il controllo e l'applicazione per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e gestione.

La Risoluzione 4/95 di adozione del Codice richiese tra l'altro alla FAO di elaborare appropriate linee guida "tecniche" in supporto all'attuazione del Codice in collaborazione con i membri e le organizzazioni del settore interessate. Tre delle linee guida tecniche per la pesca responsabile si rivolgono esplicitamente alla RF: la N. 4 sulla gestione della pesca (FAO, 1997a), la N. 4 Supplemento 2 sull'approccio ecosistemico alla pesca (EAF) (FAO, 2002) e la N. 2 sull'approccio precauzionale (FAO, 1997b). Per esempio, le linee guida tecniche sull'approccio precauzionale stabiliscono che possono essere applicate anche a determinate RF i seguenti passi precauzionali:

a. mantenere alcune aree chiuse alla pesca al fine di ottenere il beneficio sopra indicato come punto (d) per i contesti di pesca ricreativa nuovi o in via di sviluppo.

Inoltre assicurare che nelle aree aperte non si sviluppi uno sforzo di pesca eccessivo.

b. delegare parte delle decisioni, specialmente la chiusura di zone e le limitazioni di accesso, alle comunità locali o alle cooperative

c. assicurare che la pressione di pesca da altri tipi di pesca (industriale) non esaurisca le risorse fino al punto in cui ci sia bisogno di severe misure correttive.

d. investigare i fattori che influenzano il comportamento dei pescatori al fine di sviluppare approcci che possano controllare l'intensità di pesca. Per esempio il miglioramento del guadagno del singolo può ridurre la pressione sulle risorse.

A proposito della necessità di dati e del loro utilizzo nella formulazione della politica della pesca, le linee guida tecniche sulla gestione della pesca stabiliscono che “ a livello di decisioni politiche, dovrebbero essere fornite informazioni su grandezza potenziale, misurata in termini di catture potenziali, valore economico e opportunità di occupazione, per ogni zona di pesca o per ogni stock ittico”. Le linee guida continuano affermando che “non riuscire a fare questo può portare a politiche che conducono ad aspettative sociali o economiche non realistiche incoraggiando così il sovra sfruttamento”. Il bisogno di queste informazioni per la pesca ricreativa è particolarmente importante nei casi di sovrapposizione ad altri sotto settori di pesca. Secondo le linee guida sull' EAF (ecosystem approach to fisheries) la limitazione degli accessi e l'adozione di appropriati sistemi di diritto di accesso sono indispensabili alla pesca responsabile. Le guide linee stabiliscono che “ la gestione per una moltitudine di fruitori, diverse attività di pesca, turismo, conservazione, pesca ricreativa e così via, richiederà una appropriata assegnazione di risorse e di accesso a tutti i diversi gruppi di fruitori”. Esempi di tali concetti possono comprendere la divisione delle catture totali permesse (TAC), quando utilizzate, tra pesca commerciale e pesca ricreativa come anche l'adozione di un sistema obbligatorio di licenze di pesca per regolamentare l'accesso alle risorse.

In aggiunta, il 5 Agosto 1995 è stato adottato, ed è entrato in vigore l' 11 Dicembre 2001, l'Accordo sugli Stock Ittici delle Nazioni Unite (UN Fish Stocks Agreement – UNFSA) per l'attuazione delle disposizioni dell'UNCLOS.

L' UNFSA mira ad assicurare la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock e dei pesci altamente migratori richiedendo agli stati costieri ed agli stati che pescano in alto mare di cooperare per questi scopi, sia direttamente, sia attraverso appropriati Fishery Bodies regionali o sotto regionali (RFBs) o, ancora, attraverso accordi. Gli obblighi includono l'introduzione di un sistema di licenze obbligatorie, l'esercizio di un controllo effettivo e la raccolta di informazioni sulle catture e gli sbarchi.

Un esempio di tale cooperazione si riscontra nella Raccomandazione 04-12 (2004) della Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonni dell' Atlantico (ICCAT) per la regolamentazione delle attività di pesca ricreativa, per assicurare che queste attività non minino lo sfruttamento sostenibile degli stock, specialmente di tonno rosso, nel Mar Mediterraneo. In conseguenza l' ICCAT ha raccomandato l'adozione di misure riguardanti le attività di pesca ricreativa nel Mediterraneo, incluse restrizioni delle attrezzature, divieto di vendita e dichiarazione delle catture, valide sia per la pesca sportiva che per quella amatoriale. Inoltre l' ICCAT ha adottato la sua Raccomandazione 06-05 BFT (2006), comprendente vari provvedimenti sulla proibizione di vendita, sulle dichiarazioni dei dati di cattura, sui limiti di cattura e sulla pesca catch and release.

Per la prima volta, nel 2006, l' ICCAT ha adottato la Risoluzione TOR 06-17 che istituisce un Gruppo di Lavoro sulla pesca amatoriale e sportiva, che dovrebbe riunirsi alla fine del 2007 o all'inizio del 2008. (n.d.t. Turchia ottobre 2008).

Secondo la Risoluzione il Gruppo di Lavoro dovrebbe:

1. esaminare l'impatto biologico ed economico delle attività di pesca amatoriale [ricreativa] e sportiva sugli stock gestiti dall' ICCAT ed, in particolare, accertarne il livello di prelievo;
2. basandosi sulle informazioni disponibili, identificare approcci per la gestione delle attività di pesca amatoriale [ricreativa] e sportiva negli ambiti ICCAT;
3. riferire i risultati delle decisioni alla Commissione, in occasione del suo incontro, e , in modo appropriato, proporre raccomandazioni per i prossimi passi da intraprendere per la gestione delle attività di pesca ricreativa e sportiva nell'area della Convenzione.

Le CPCs (Contracting Parties, Cooperating non-Contracting Parties, Entities or Fishing Entities) dovranno descrivere, in previsione del Meeting del Gruppo di Lavoro, per la parte di loro competenza, i dati relativi alle tecniche utilizzate per la gestione della pesca ricreativa e sportiva e i metodi utilizzati per la raccolta di tali dati.

In aggiunta il Comitato Scientifico sulla Ricerca e la Statistica (SCRS) “dovrebbe fornire al Gruppo di Lavoro informazioni riguardanti il livello di prelievo della pesca ricreativa[amatoriale] e sportiva disponibili per gli ultimi anni, per sostenere le decisioni da intraprendere”. I risultati del Gruppo di Lavoro non erano disponibili al momento della stesura di questa analisi.

Un secondo RFB nella Regione, la Commissione Consultiva Europea per la pesca in acque interne (European Inland Fishery Advisory Commission - EIFAC), aveva precedentemente formalmente riconosciuto l'importanza della pesca ricreativa durante la sua Consultazione del Maggio 1994. Durante questa Consultazione vennero definiti alcuni elementi chiave, come la mancanza di dati socio-economici sulla RF che impedisce la valutazione dell'importanza della RF nella regione. Un'altra osservazione indicava che la

legislazione esistente non favorisce sempre l'uso sostenibile delle risorse. Queste discussioni portarono ad un simposio nel 1996 sugli aspetti sociali, economici e gestionali della pesca ricreativa (in acque dolci) che fu concordata in concomitanza con la diciannovesima sessione dell' EIFAC, tenutasi a Dublino dall' 11 al 14 Giugno 1996. Il simposio aveva il compito di raggiungere vari obiettivi come lo sviluppo di linee guida strategiche per l'efficace gestione della pesca ricreativa. Il simposio si svolse in sessioni consecutive tra cui una sugli aspetti socio economici e legali della pesca ricreativa e uno sui criteri per la gestione della pesca ricreativa. Inoltre, preparando il simposio, tra il 22 e il 25 Agosto 1995, si tenne in Slovacchia un workshop EIFAC sulla pianificazione e sulle strategie di gestione della pesca ricreativa nell'Europa centrale e orientale. Il simposio comunicò le seguenti raccomandazioni che vennero adottate dalla diciannovesima sessione dell' EIFAC:

- occorre istituire e mettere in atto migliori sistemi di raccolta dati in base a criteri predefiniti per fornire dati di base comparabili;
- occorre sviluppare metodi per l'applicazione delle stime di valore socio economico;
- occorre istituire una sezione EIFAC sulla comunicazione ed educazione per favorire una migliore comprensione e comunicazione tra tutte le parti (es. managers, ricercatori, pescatori ricreativi);
- la sezione EIFAC sulla pesca ricreativa deve far progredire la produzione di un codice di Buona Pratica per la Pesca Ricreativa (Raccomandazione Roma, 1994).

Inoltre il simposio ha dato le seguenti raccomandazioni alle proprie agenzie nazionali:

- i soggetti responsabili degli Stati Membri dell' EIFAC devono adottare un approccio integrato, sostenibile, di lungo periodo, alla gestione delle risorse acquatiche
- Le autorità responsabili del controllo della pesca ricreativa devono assicurare che il vero valore economico e sociale di questa pesca venga incluso nei processi decisionali;
- le autorità amministrative competenti devono monitorare, valutare e migliorare le strategie di gestione.

Nel Mediterraneo, l'importanza della pesca ricreativa è stata riconosciuta a livello istituzionale dalla General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) durante la sua ventinovesima sessione nel 2005 nella quale adottò la Raccomandazione 04-12 dell' ICCAT sulle misure di gestione riguardanti le attività di pesca ricreativa nel mar Mediterraneo (GFCM, 2005).

Inoltre, nel 2006 la Conferenza Internazionale della Pesca Sportiva (CIPS) ha aderito al GFCM con lo stato di osservatore. Finalmente durante la trentesima sessione (2006), il GFCM ha riconosciuto la pesca ricreativa come una nuova area prioritaria di studio ed ha incaricato il Sotto Comitato per le Scienze Economiche e Sociali (SCESS) di impegnarsi in una serie di studi sugli aspetti legali e socio economici della RF nel Mediterraneo che sono stati realizzati conformemente.

A livello europeo, la Comunità Europea (UE) ha anche recentemente dimostrato un crescente interesse per la pesca ricreativa. Per esempio ha adottato un regolamento per le misure di gestione per lo sviluppo sostenibile delle risorse di pesca nel Mediterraneo [(UE) No.1967/2006 del 21 Dicembre 2006], che include una definizione della pesca ricreativa (di svago) e vari provvedimenti su questo tema.

Il Consiglio della UE ha adottato restrizioni di attrezzature così come divieto di vendita ad eccezione di circostanze particolari. Dal momento che questo regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri della UE, le amministrazioni competenti, compresi i paesi del Mediterraneo, dovranno assicurare che queste disposizioni riguardanti la RF siano rispettate dai pescatori.

Come ulteriore segnale del crescente interesse per la gestione della RF nel Mediterraneo, dal 20 al 23 settembre 2006 si è tenuto a Palma di Maiorca il primo Congresso Mediterraneo della Pesca Ricreativa in acque salate.

L'obiettivo della conferenza era analizzare lo stato della RF e della sua gestione nel Mediterraneo come anche la condivisione di esperienze di altri paesi riguardanti diversi temi come gli impatti socio economici, le cornici legali, le opportunità di conservazione ed educazione e lo sviluppo dei charter di pesca.

Il Congresso concluse che non esisteva una piattaforma comune di regolamentazione per la conservazione e la gestione delle risorse della RF nelle acque del Mediterraneo e che c'era carenza di informazioni sui volumi di cattura come anche sulla importanza dello sforzo di pesca della RF. Il Congresso sostenne l'evidenza che il valore sociale ed economico della pesca ricreativa in mare è elevato sebbene non sempre ben documentato.

Il Congresso raccomandò l'istituzione di regolamentazioni comuni e/o coerenti per gli Stati membri dalla UE come anche a livello di bacino del Mediterraneo attraverso la GFCM.

A proposito di misure tecniche di conservazione, il Congresso concordò di proporre l'adozione di diverse iniziative alle varie autorità nazionali, come la promozione della pesca catch and release o l'istituzione di limiti di cattura e aree e tempi di moratoria per la pesca ricreativa fondati su criteri scientifici e con preventiva consultazione dei committenti.

Il Congresso propose anche di condurre diverse valutazioni, come la stima di capacità (es tramite il numero di imbarcazioni) e la copertura di pesca (es. tramite le ore di pesca) così come valutazioni del volume di catture (per specie e peso vivo) delle barche di pesca ricreativa. Il Congresso evidenziò anche la mancanza di partecipazione del settore della pesca ricreativa nel dibattito sulla pesca e nei processi decisionali.

Pertanto, il Congresso propose di promuovere la presenza delle federazioni della pesca ricreativa nei forum nazionali ed internazionali responsabili per la gestione delle risorse della pesca. Infine il Congresso sottolineò la necessità di migliorare i controlli di gestione della RF “specialmente proibendo la vendita della catture e stabilendo misure minime”.

2.2 La Pesca Ricreativa nel contesto del Mediterraneo

2.2.1 Definizioni di pesca ricreativa

In generale, la RF può essere definita come un insieme di attività non commerciali (non per la vendita, il baratto o lo scambio) di pesca di cattura/prelievo, motivate dal divertimento, dal piacere o dalla sportività della cattura.

Più formalmente Cacaud (2005) ha definito la RF come “tutti i tipi di attività di pesca incluse quelle sportive compiute da qualsiasi individuo con o senza imbarcazione, per fini di svago e non riguardanti la vendita dei pesci e di altri organismi acquatici”.

Questa definizione assume inoltre che le attività di RF non sono motivate dalla dipendenza dai pesci come cibo. In questa ampia definizione è possibile categorizzare ulteriormente la RF in pesca ricreativa amatoriale, turistica e sportiva/competitiva, ciascuna avente i propri scopi specifici così definiti:

Pesca amatoriale, per gli scopi di questo studio, è definita come pesca di svago non organizzata. Non organizzata nel senso che non è collegata a specifici eventi o gare.

Le catture della pesca amatoriale sono o rilasciate (catch & release) o trattenute per il consumo privato.

Pesca sportiva è descritta come “una attività organizzata che comprende la competizione libera tra pescatori per catturare il pesce più grande di una certa specie, il maggior numero di individui, o il maggior peso totale a seconda delle regole di ogni particolare competizione” (SFITUM, 2004).

La pesca turistica può essere compresa come una attività di pesca attuata da una parte terza che organizza una spedizione di pesca per turisti.

La pesca turistica può essere condotta da pescatori professionisti (*pesca turismo*) o da pescatori ricreativi di professione (“charter”); con la maggiore differenza riscontrabile nel tipo di imbarcazione utilizzata (peschereccio contro charter di pesca).

Lo scopo del charter di pesca è principalmente di pescare mentre, con il concetto di *pesca-turismo*, lo scopo non è solo pescare ma anche praticare immersioni, mangiare il pesce cucinato in barca in modo tradizionale e godersi un giorno in barca in mezzo al mare. La legislazione differisce per ciascun segmento della pesca turistica.

C'è una tendenza a usare indifferenziatamente o imprecisamente i termini pesca sportiva e pesca ricreativa sia nella letteratura che nella legislazione.

Per esempio l'articolo 19 della legge Croata sulla Pesca in Mare del 2003 stabilisce che “la pesca sportiva-ricreativa consiste nel catturare pesci e altri organismi marini a fini sportivi e ricreativi”, il che include anche l'immersione in apnea.

L'Italia ha usato il termine pesca sportiva ma sembra regolamentare sia la pesca amatoriale che quella sportiva.

Dal momento che le specie bersaglio, i metodi, così come la demografia dei pescatori cambia attraverso le tre sotto categorie di RF, è necessario che la legislazione definisca chiaramente la terminologia così come le regole e le procedure che devono essere seguite da ciascuna categoria.

In aggiunta alla classificazione per obiettivi della RF fornita sopra, la RF può anche essere categorizzata a seconda della localizzazione e degli attrezzi usati nell'attività. Nella RF in mare, si osservano quattro raggruppamenti di base:

pêche à pied, da riva, dalla barca o subacquea; con sotto divisioni ulteriori (come presentato in fig. 1).

La pesca ricreativa dalla barca può anche essere ulteriormente specificata, a seconda delle modalità di pesca utilizzate, in tre sotto categorie: pesca statica (ancorata o in deriva), pesca passiva o di raccolta e pesca attiva.

La terza categoria usa la propulsione del motore per assistere nell'attività di pesca mentre le prime due non usano la propulsione a motore..

Occorre notare che queste categorie riferite ad obiettivi e a modalità si sovrappongono: per esempio la pesca subacquea e quella dalla barca possono essere praticate per sport, amatorialmente o per turismo complicando ulteriormente la loro gestione.

Figura 1. Esempi di stratificazione della pesca ricreativa

Tipi di pesca ricreativa	-Pêche à pied	-Rete a sacco (es. per gamberi) -Raccolta a mano (es. granchi, polpi) -Coltelli, attrezzi manuali, ami, arpioni ecc. (es mitili, polpi)
	-Pesca da riva	-Reti (reti da lancio e sciabiche da spiaggia) -Ami (canna e lenza) -Trappole
	-Pesca dalla barca	-Reti (tramaglio) -Ami (lenza a mano, palamito, lenza a traina, e canna e lenza) -Trappole e nasse
	-Pesca subacquea	-In apnea -Arpioni e fucili subacquei -Raccolta a mano (es. aragoste, coralli, spugne)
	-Con respiratore	-Arpioni e fucili subacquei -Raccolta a mano (es. aragoste, coralli, spugne)

2.2.2 Specie bersaglio della pesca ricreativa nel Mediterraneo

Le specie bersaglio della pesca ricreativa (RF) variano da una regione all'altra del Mediterraneo. In generale i pescatori o le barche da pesca ricreativa catturano i pelagici comuni, le specie di mezz'acqua e quelle demersali. Nondimeno ci sono alcuni gruppi di specie di comune interesse nel bacino, particolarmente le specie del "big game" (es. verdesca, tonni [rosso, striato, palamita, alletterato e alalunga], ricciola, lampuga, pesca spada e marlin). Altre specie bersaglio diffuse comprendono lo sgombro, la spigola, gli sparidi, il dentice, la boga, il grongo e il muggine. Questo raggruppamento delle specie (e spesso dei metodi di pesca usati per catturarle) può portare allo sviluppo di una cornice legale e di gestione coerente ed omogenea a livello di bacino per queste specie. Questo è particolarmente il caso dal momento che queste specie sono spesso ricercate anche dalla pesca professionale, per cui possono diventare oggetto di conflitto tra i due sotto settori di pesca. Nel mar Adriatico, le specie pescate differiscono da una costa all'altra, in parte a causa della composizione del suolo lungo le varie coste. Per esempio nell'Adriatico italiano, dal golfo di Trieste, la RF da terra ricerca principalmente mormore, meno comunemente saraghi e orate. La pesca ricreativa italiana in Adriatico dalla barca ricerca principalmente pesci della famiglia degli sgombri e lanzardi. E' interessante notare che le specie ricercate dalla RF non si sovrappongono alle specie ricercate dai professionisti in questa zona. (sardine, acciughe, specie bentoniche come la sogliola comune e i molluschi) e perciò si è riscontrata scarsa conflittualità tra i sotto settori.

La RF da riva in Slovenia e Croazia ricerca principalmente sparidi (saraghi e altri sparidi). La RF dalla barca ricerca principalmente pagello, zerro e i pesci della famiglia degli sparidi quali sarago e sparaglione, così come la traina da imbarcazione per la spigola, il dentice e i pesci della famiglia della seriola (cavagnola). La RF ai cefalopodi è spesso fatta trainando esche artificiali o sarde fresche. Come accade nell'Adriatico occidentale i pescatori professionisti pescano soprattutto sardine, acciughe, muggini e pesci piatti. Per questo e per l'alto numero di piccole isole della regione si è riscontrata una limitata conflittualità tra pescatori professionisti e ricreativi in questa parte dell'Adriatico.

La pesca subacquea è l'attività più selettiva tra i diversi tipi di RF (Soliva, 2006). Inoltre, le specie bersaglio della pesca subacquea hanno un alto valore gastronomico. In Catalogna, Spagna, le principali specie bersaglio sono sarago, orata, spigola, grongo, cernia, muggine, polpo, scorfano rosso, muggine, mostella, corvina, dentice comune, sciarrano e ricciola. A proposito di pesca subacquea in Marocco le specie principali catturate sono il polpo, la cernia e la spigola. La tavola 1 presenta una lista parziale di specie comunemente ricercate dalla RF per Egitto, Francia, Malta, Spagna e Turchia. Un'analisi completa delle specie bersaglio per paese non è lo scopo di questo rapporto; tuttavia un tale studio deve essere considerato di alta priorità per assistere lo sviluppo di strategie di gestione coerenti a livello di bacino. Un resoconto approfondito delle principali specie bersaglio catturate dalla RF nel bacino sosterebbe un allargamento della comprensione della RF in generale e delle possibili zone di conflitto tra RF e pesca professionale nel Mediterraneo.

Tavola 1. Specie comunemente ricercate dalla pesca ricreativa in Egitto, Francia, Malta, Spagna e Turchia

Paesi	Dalla barca	Da terra
Egitto	Cernie, kawakawa, lanzardo, king fish, pesce serra, sciarrano, gallinella, pesce lucertola, sarago, pagello, spigola, orata, marbled spinfoot	
Francia	Altura: tonno rosso, pesce spada e lampuga. Costiera: boga, dentice, muggine, grongo europeo e pesci della famiglia della spigola e degli sparidi, e degli sgombri. Meno comunemente: tracina, gattuccio, squawfish, gallinella, salpa, Cernia di fondale, razza, sogliola comune.	Blennidi, tordi, scorfano, triglia, Cernia di fondale, pagello, fragolino.
Malta	Specie principali per le competizioni: Alalunga, Palamita, Alletterato, tonno rosso e pesce spada. Altre specie comuni sbarcate: lampuga, sciarrani, tracina, cernia di fondale. Altre specie incluse: calamaro comune, boga, sarago comune, sugarello, lanzardo e dentice. Altre specie catturate dai pescatori amatoriali: pagello, perchia, sarago, ricciola, occhiata, donzella, murena, sparaglione, scorfani neri e rossi e polpo comune	n.a.
Spagna	Specie principali per le competizioni: tonno rosso, alletterato, palamita e tonnetto striato. Meno comuni: tombarello, alalunga. Altre specie principali: orata, spigola, calamaro, lampuga, pesce serra, mormora, tracina, king fish, leccia stella, pagello.	Orata, sarago, spigola, mormora, leccia stella, muggine, grongo, tracina, polpo, sarago e salpa
Turchia	Tonno rosso, alalunga, dentice palamita, sgombro, lanzardo, alletterato, pagello, pesci della famiglia degli sparidi, spigola e pesce spada	

Specie non ricercate

Le specie scartate o non ricercate, termini spesso associati con la pesca professionale, riguardano anche la RF.

Le specie non ricercate nel Mediterraneo comprendono gli squali e le razze ma anche specie simili a quelle ricercate come fragolino e sarago pizzuto, che vivono nelle stesse zone del pagello e del sarago maggiore. Potenzialmente le specie non ricercate, non riportate e scartate possono costituire un inutile impatto ecologico che dovrebbe essere evitato e monitorato in tutti i regimi di gestione della RF

Esche per la pesca ricreativa

Come ogni attività di prelievo richiede monitoraggio e gestione, l'uso delle risorse acquatiche come esca nella RF non fa eccezione. Sebbene la RF a traina usi principalmente esche artificiali, l'uso di pesci esca ed esche vive in RF è comune nella RF dalla barca in deriva e dalla costa.

Per esempio, le sardine vengono usate per pescare Tonno Rosso e Pesce Spada a drifting. Per la pesca dei cefali gaggia d'oro viene usato un miscuglio di pesce e farina. Per la pesca delle Salpe vengono usate alghe e per altre specie sono esche comuni sardine, acciughe, gamberetti, paguri, mitili e calamari.

Per questa analisi non sono disponibili dati quantitativi per stimare la diversa scala di utilizzo di esche artificiali o naturali nella RF nel Mediterraneo.

L'uso di pesci ed altre risorse acquatiche come esca per la RF deve essere monitorato nell'intero bacino del Mediterraneo, specialmente per quelle specie a rischio di sovra sfruttamento allo stesso modo in cui devono essere monitorate le specie che sono obiettivo in altri sotto settori della pesca.

Si noti che in Croazia nel 2006 è stata adottata una nuova legge che proibisce l'utilizzo di esche vive per la pesca (Segedin, 2006).

Catch & Release nella pesca ricreativa

La pesca di cattura e rilascio (C&R), considerata un metodo di conservazione basato sul rilascio in acqua del pesce ancora vivo, spesso grazie all'utilizzo di ami modificati e metodi di rilascio speciali, non trova larga diffusione nella cultura della RF nel Mediterraneo. Ciò è dovuto in parte al fatto che i pesci catturati vengono spesso trattenuti per il consumo o venduti.

Una eccezione conosciuta è il programma di marcatura del Tonno Rosso attuato nel sud della Francia, in Provenza. Sebbene l'impatto della pratica del C&R come metodo di conservazione sia ancora causa di dibattito all'interno delle comunità scientifiche e ambientaliste, i benefici potenziali e le forzature delle pratiche di C&R dovrebbero essere valutate nel Mediterraneo, specialmente per la pesca big game dove la pesca è spesso praticata per divertimento e non come risorsa di cibo.

Inoltre l'ICCAT ha dichiarato in una sua raccomandazione (06-05 BFT) che i suoi stati membri "dovranno prendere i necessari provvedimenti per assicurare, al massimo grado possibile, il rilascio dei Tonni Rossi catturati vivi, specialmente se giovani, nell'ambito della RF".

Questo è chiaramente un invito ai paesi membri dell'ICCAT a promuovere, all'interno della comunità dei pescatori, il rilascio del tonno rosso.

2.2.3 Impatti socio economici della pesca ricreativa del Mediterraneo

Al tempo di questa analisi erano stati intrapresi pochissimi studi qualitativi o quantitativi atti a valutare gli impatti socio-economici della pesca ricreativa. In ogni caso, studi da altre regioni mostravano che la RF poteva essere una fonte di reddito non trascurabile per diversi settori di servizio, così come poteva creare impiego nel settore turistico (ad esempio alberghi, ristoranti, noleggi e servizi generali nei porti e nei negozi di prodotti per la pesca), poteva produrre entrate dirette in quei settori che producevano equipaggiamenti per la RF (industria navale, esche, equipaggiamenti e negozi di abbigliamento tecnico); da non dimenticare il valore sociale delle stesse attività ricreative (Franquesa *et al.*, 2004). L'aneddotica suggerisce che la RF nel Mediterraneo è di sostanziale importanza socio-economica e che questa importanza cresce con l'espansione del settore turistico, i porti si sviluppano e le entrate disponibili incrementano i bacini. Il valore dei sotto-settori deve essere compreso ed inserito all'interno del contesto del settore pesca nella sua interezza (ad esempio sotto settori di commerci costieri, sussistenza, acquari e acquacoltura) al fine di supportare i gestori delle attività di pesca nella pianificazione per meglio allocare le risorse limitate e sviluppare meglio i settori di pesca. Come nel caso di tutte le attività di pesca, il comprendere i pescatori ricreativi e il contesto nel quale pescano, può contribuire direttamente allo sviluppo di appropriati ed effettivi sistemi di gestione.

Ad esempio, comprendere le motivazioni dei pescatori sarebbe cruciale nel determinare assegnazione di taglie e limiti di carniere altrettanto quanto le corrispondenti informazioni biologiche ed ecologiche.

Comunque, secondo Ditton (1998), la ricerca riguardante la dimensione umana o socio-economica della pesca ricreativa [in Europa] ha suscitato limitato interesse a livello di gestione, e in Canada e Stati Uniti l'interesse per questi argomenti si è limitato alla sfera accademica.

Per contro, i paesi nord-europei hanno cominciato presto ad analizzare il valore della RF e ad utilizzarlo nella gestione. Franquesa *et al.* (2004) ha spiegato questa differenza nelle diverse priorità tra i paesi nord-europei e quelli del Mediterraneo perché, storicamente, i primi sono caratterizzati "dalla più alta sensibilità alle tematiche ambientali, dal più elevato livello economico e dalla più elevata capacità di ricerca".

Nel Mediterraneo, sebbene sia il valore che la comprensione del valore della RF siano ad uno stato di relativo sottosviluppo, ricercatori e gestori potrebbero essere in grado di beneficiare dei metodi applicati in altri paesi del mondo, come ad esempio quelle fornite di seguito.

Le attuali tecniche di valutazione economica possono essere suddivise in tre sotto categorie:

1. approccio delle preferenze rivelate (ad esempio costi di viaggio, metodi di mercato, metodi di piacere e approccio di produzione)
2. approccio delle preferenze enunciate (ad esempio valutazione contingente, analisi congiunte)
3. approccio basato sui costi (ad esempio spese di sostituzione, spese evitate)

Fare riferimento alla tavola 1 per maggior dettaglio.

Il metodo del 'costo di viaggio' diffusamente utilizzato nel Regno Unito, Stati Uniti d'America e in diversi paesi Nordici, "è basato sul concetto che le persone spendono tempo e denaro viaggiando verso siti dove attuare la RF e che queste uscite, o spese, possono essere trattate per quantificare la richiesta per il sito stesso. Le indagini sui frequentatori del sito sono spesso intraprese per determinare la domanda per un sito dove i tassi di frequenza sono funzione di spese di viaggio e di tempo, di reddito, tasse di ingresso, caratteristiche ambientali e la disponibilità di siti sostitutivi. (Hickley e Tompkins, 1998). In Francia, per esempio, sono state identificate cinque categorie di spesa per i pescatori ricreativi di salmoni: trasporto, sistemazione, approvvigionamenti, equipaggiamenti da pesca e permessi di pesca (Porcher e Brulard, 1998). Fatturando tutti questi aspetti, l'intero costo (o investimento) per pescatore di una stagione di pesca al salmone nel 1995 era calcolata intorno ai FF 10.669 (US\$ 2.137). Le spese totali dei pescatori sportivi nell'ambito dello stesso Dipartimento furono FF 6.500.000 (1995) (US\$ 302.219).

Nei paesi nord-Europei, la relazione "Valore economico della Pesca Ricreativa nei Paesi Nordici" (Toivonen *et al.*, 2000) presentava i risultati e le metodologie utilizzate per stimare il valore economico totale (TEV) della pesca ricreativa in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. I parametri utilizzati in questo studio erano le spese totali per la pesca ricreativa e il valore di mercato delle prede (vedere tabella 1 per i risultati). Tali valutazioni avrebbero permesso comparazioni slegate tra la pesca professionale e la pesca ricreativa così come fornito in tavola 3.

Nel Mediterraneo pochi paesi hanno intrapreso tali analisi. Eccezioni conosciute sono l'analisi della pesca ricreativa al Tonno Rosso in Francia e in Italia (SFITUM 2004), una indagine spagnola sull'intera RF dalla barca (SFITUM, 2004), e uno studio prodotto a Cipro (Stephanou, 1980)

Tavola 1. Tecniche di valutazione economica per la pesca ricreativa.

Le attuali tecniche di valutazione economica si possono suddividere in 3 sotto categorie:

1. Approccio delle preferenze rivelate:

- Spese di viaggio: le valutazioni sulle attrattive di un sito sono implicite nelle spese cui le persone incorrono per divertirsi (es. perfezionarsi nelle attività di pesca sportiva, tour di pesca).
- Metodo di mercato: le valutazioni sono ottenute direttamente da ciò che le persone sono disposte a pagare per servizi o merci (es. tariffe differenziate per minor impatto ecologico, valore di pesca incrementato)
- Metodo del piacere: il valore di un servizio è implicito in quanto le persone sono disposte a pagare attraverso mercati collegati, come mercato immobiliare (es. spese per imbarcazioni da pesca, spese per abitazioni in aree costiere o litorali).
- Approccio produttivo: i valori sono assegnati ai servizi dall'impatto che tali servizi hanno sulle uscite economiche (es. aumento dell'efficienza dalla riduzione del by-catch, migliorato CPUE nella pesca)

2. Approccio delle preferenze dichiarate:

- Valutazione contingente: Alle persone viene chiesto direttamente la loro disponibilità a pagare o ad accettare compensazione per alcuni cambiamenti in servizi ecologici (es. tutela delle barriere costiere, protezione di specie compromesse)
- Analisi congiunta: Alle persone viene chiesto di scegliere o classificare scenari di servizi differenti o condizioni ecologiche che differiscono per una combinazione delle condizioni (es. Aree Marine Protette con vari livelli di attività praticabili in esse)

3. Approccio basato sui costi:

- Costi di sostituzione: la perdita di un servizio centrato su un sistema naturale è valutato nei termini di quanto costerebbe rimpiazzarlo (es. mezzi di sussistenza costieri)
- Spese evitate: un servizio viene valutato in base ai costi evitati o dal limite entro il quale permette di evitare costose condotte svianti, includendo l'attenuazione dei costi (es. la partecipativa gestione della pesca riduce i conflitti, genera benefici nella salute dei prodotti della pesca)

Fonte: Farber et al., 2006

Nota: gli esempi sono cambiati per riflettere gli aspetti della pesca.

Tavola 2. Valore economico della pesca ricreativa nei paesi nordici nell'anno 2000

Spese totali annuali in moneta nazionale corrente, escluso equipaggiamenti a lunga durata come ad esempio attrezzature da pesca e barche (2000)

Paese (valuta)	Numero di osservazioni	Denaro speso in pesca ricreativa (media/pescatore)	Denaro speso annualmente per la pesca ricreativa (totale stimato)
Danimarca (DKK)	534	1 170	517 000 000
Finlandia (FIM)	1 183	930	1 220 000 000
Islanda (ISK)	262	35 900	1 950 000 000
Norvegia (NOK)	1 108	1 340	1 850 000 000
Svezia (SEK)	1 179	1 470	2 730 000 000
Valore economico totale della pesca ricreativa, due stime usando il metodo di valutazione contingente. (milioni)			
Paese (valuta)	Valore d'uso (1)*	Valore di non uso (2)**	Valore economico totale (3)= (1)+(2)
Danimarca (DKK)	248	1 650	1 900
Finlandia (FIM)	501	493	994
Islanda (ISK)	591	1 190	1 780
Norvegia (NOK)	1 020	761	1 780
Svezia (SEK)	1 030	1 400	2 430
*Extra WTP del pescatore per l'esperienza di pesca **WTP del non pescatore per lo stato attuale degli stock ittici e per la attuale qualità della pesca ricreativa			
Nota: WTP= willingness to pay (disponibilità alla spesa). Fonte: Entrambe le tabelle sono state estratte da Toivonen et al. (2000).			

Tavola 3. Comparazione tra pesca professionale e ricreativa

Paese	Stima del n. di pescatori		Valore stimato (milioni)		Quantità di pesce catturato	
	RF	CF	RF	CF	RF	CF
Finlandia (a)	1 900 000	2 700	46€ (57.4 US \$)	17€ (21,2 US \$)	38 000	88 000
Spagna (b)	1 333 000 (d)	7 860	641€ (796 US\$)	433€ (537,6 US\$)	19 744	149 800
Stati Uniti (c)	13 000 000	n.a.	12 000 US \$	31500 US\$	122 454	n.a.

Fonti:

(a) Franquesa et al., 2006.

(b) SFITUM, 2004.

(c) FAO, 2005.

(d) numero di licenze di pesca ricreativa.

Note: n.a.: not available (non disponibile).

In Italia la spesa annuale dell'intera flotta per la pesca ricreativa al tonno è stata stimata intorno ai 42 milioni di euro (SFITUM, 2004).

In Spagna, l'analisi supportata da un questionario ha permesso di stimare il totale delle catture per barca e quindi per l'intera flotta della pesca ricreativa, i costi associati ad ogni kg di pesce trattenuto e le spese annuali per la flotta di pesca ricreativa. Secondo studi spagnoli le spese annuali della pesca ricreativa variavano tra 534 e 845 milioni di euro, il valore più alto include le spese per l'acquisto di imbarcazioni. A Cipro la pesca ricreativa dalla barca è da tempo un'attività molto popolare ed è stato stimato un investimento di circa 2 milioni di USD in attrezzature ed imbarcazioni da parte di circa 300 persone (Stephanou, 1980). Questi dati si riferiscono solo alla pesca dalla barca, dati sulla pesca da terra non erano disponibili sebbene pescare da terra sia ritenuto il modo più popolare di praticare la pesca, con diverse migliaia di praticanti all'anno (Stephanou, 1980).

Sebbene preliminari ed incomplete, queste stime sono il primo passo nella comprensione del valore socio-economico della RF e se combinate con dati ecologici e biologici, possono essere utilizzate in una gestione olistica ed integrata delle risorse acquatiche. Considerando l'approccio delle preferenze rivelate, le minime informazioni necessarie sono la dichiarazione delle catture (incluse le catture nelle gare di pesca sportiva, come anche le catture giornaliere (amatori e turismo) e i rapporti sulle licenze (es. numero di pescatori muniti di licenza). Questi dati minimi permetterebbero la valutazione dello sforzo di pesca così come delle dimensioni della comunità dei pescatori ricreativi.

2.2.4 Committenti della pesca ricreativa e loro ruolo nella gestione

I committenti nella RF (cioè coloro che hanno un interesse nello sviluppo di una pesca ricreativa sostenibile), possono comprendere, tra gli altri

1. La pubblica autorità sia a livello locale che nazionale (es. Autorità Portuale e Ministero che ha in carica la gestione della pesca, rispettivamente)
2. I pescatori ricreativi
3. Le Federazioni e le Associazioni di pescatori ricreativi e i charter (es. Federazione Francese dei Pescatori in Mare, Federazione Spagnola di Pesca e Lancio)
4. Associazioni ambientaliste
5. Istituti di ricerca (es. IFREMER in Francia, MARE e RSTA in Italia)

Questa lista non è in sé esaustiva, si potrebbero inserire altri organismi/committenti, ad esempio altri utenti delle risorse acquatiche e rappresentanti dell'industria secondaria (ad es. industria del turismo e delle attrezzature).

In termini di gestione della pesca, i benefici dell'intervento dei committenti nella politica e nello sviluppo della gestione, stanno diventando generalmente accettati nel Mediterraneo. Ma è stato anche riconosciuto che nel Mediterraneo c'era una carenza di committenti interessati alla gestione della pesca e uno scarso flusso informativo tra pescatori, scienziati e responsabili delle decisioni (CIHEAM, 2002).

In ogni caso, provvedendo per la partecipazione attiva del più ampio numero di committenti definibili, alcuni costi ricadranno su chi investe nella gestione della pesca, ad esempio investimenti in educazione e capacità costruttiva dei committenti, incremento della divulgazione delle informazioni, creazione di luoghi per il confronto e definizione di credibilità legale degli input dei committenti nei processi di gestione.

Per sostenere l'incoraggiamento alla partecipazione dei committenti nella gestione della pesca, esistono in varie regioni esempi di creazione di corpi regolari o informali comprendenti rappresentanze di vari gruppi di committenti, e aventi mandati ben delineati come ad esempio la promozione della cooperazione nella sorveglianza e nell'applicazione della legge, l'informazione su iniziative socio economiche, l'implementazione di raccolte dati per la gestione, l'indirizzo verso specifiche questioni (es. codici di condotta, applicazione del catch&release) e altre funzioni di gestione.

Per esempio, in una Comunicazione della Commissione Europea del 2002 al Consiglio e al Parlamento Europeo, la Commissione propose di incrementare lo sviluppo dei committenti nel processo di consultazione (Com (2002) 535 finale, Bruxelles, piano di azione comunitaria per la conservazione e lo sviluppo sostenibile della pesca ricreativa nel Mar Mediterraneo sotto la politica comunitaria della pesca). In particolare, fu proposta la creazione del Comitato Consultivo Regionale per il Mediterraneo, che avrebbe, in accordo con la Commissione Europea, incrementato lo sviluppo dei committenti nella gestione della pesca. In ogni caso non fu specificato l'inserimento di rappresentanze dal sotto settore della RF.

Bisogna notare che il regolamento del Consiglio (Commissione Europea – EC) n° 1967/2006 del 21 dicembre del 2006 non includeva la proposta della Commissione e non menzionava la questione dello sviluppo dei committenti.

Come secondo esempio, in Canada, il Comitato Consultivo di Pesca Sportiva (SFAB – Sport Fishing Advisory Board), è stato un corpo consultivo del Dipartimento di Pesca e Oceani (DFO) del Canada sulle questioni ricreative già dal 1964.

Primariamente, lo SFAB è costituito di rappresentanti della BC Wildlife Federation e pescatori indipendenti (es. Roderich-Brown, Lee Straight) nominati dal Ministero in carica. Inoltre lo SFAB comprende un comitato principale e due sotto-comitati, uno per il nord ed uno per il sud; raggruppa rappresentanti degli interessi locali di pesca tramite due dozzine di comitati di comunità locali, ma anche rappresentanti da gruppi

di appoggio dei pescatori provinciali e liste di pescatori ricreativi rappresentati alla Pacific Salmon Commission. Il comitato principale è costituito da rappresentanti nominati dai due sottocomitati e da rappresentanti delle organizzazioni primarie (pescatori) e secondarie (affari/industria) e facenti parte della Pacific Salmon Commission. In aggiunta, lo SFAB ha differenti gruppi di lavoro focalizzati su specifiche specie come ad esempio i pesci piatti (groundfish)

Il ruolo dello SFAB è di discutere ed informare il Dipartimento (DFO) sulla pianificazione della pesca ricreativa, sui regolamenti di pesca ricreativa e su ogni argomento riguardante la comunità dei pescatori ricreativi durante gli incontri biennali.

Questi ed altri esempi potrebbero essere valutati e discussi come potenziale gestione partecipativa nell'ambito del Mediterraneo, sia a livello del settore pesca, sia a livello del sotto settore di RF, sia a livello esteso che a livello sotto regionale, sia in riferimento a specie o famiglie che o a livello di pesca o come combinazione di questi in dipendenza del contesto in cui si opera.

2.2.5 Politiche della pesca ricreativa

Secondo l'Articolo 7.1.1 del Codice di Condotta FAO per la Pesca Responsabile (il Codice), " gli Stati e coloro che investono nella gestione della pesca possono, attraverso un'appropriata politica, strutture legali ed istituzionali, adottare misure per una conservazione di lungo termine e un uso sostenibile delle risorse di pesca" (FAO, 1995).

Il Codice sostiene che le politiche adottate dai paesi dovrebbero avere come obiettivo il mantenimento e il ripristino degli stock attraverso appropriate misure di gestione basate sulla migliore attestazione scientifica disponibile, così come sui rilevanti fattori economici e di sviluppo degli ecosistemi.

Le misure prese dovrebbero favorire la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi acquatici e la protezione delle specie in pericolo.

Tali allontanamenti dalle politiche basate sulla produzione sono ugualmente validi per la RF.

Inoltre, la Commissione Europea, in un comunicato al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo (COM (2002) 535 finale), affermava che "il grande numero di pescatori ricreativi, così come il tipo e le dimensioni degli attrezzi di pesca utilizzati, giustifica la volontà di includere questo settore nell'ambito della gestione della pesca, per ragioni di conservazione, e di equa applicazione delle regole di gestione".

Sfortunatamente non è stata identificata nessuna disposizione specifica per la pesca ricreativa durante la stesura di questa analisi. Con l'adozione da parte della maggioranza dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo di una regolamentazione della pesca ricreativa, bisogna considerare che le politiche di RF sono strettamente interconnesse alle politiche generali o leggi sulla pesca o non sono pubblicamente disponibili.

Per esempio, il preambolo dell'Ordine Spagnolo del 26 febbraio 1999 stabiliva la crescente importanza della pesca ricreativa nelle aree costiere e che il suo impatto potenziale sulla conservazione delle risorse ittiche giustificava l'adozione di una regolamentazione della pesca ricreativa. Come conseguenza era necessario definire le specie ammesse per la RF, definire le proibizioni ed il limite massimo di catture ammesse e adottare misure particolari di protezione speciale per specie a rischio. Tuttavia per la Spagna non esiste nessuna strategia specifica per la RF.

In Canada le Autorità hanno deciso di sostenere una politica in cui i cittadini sono direttamente coinvolti nella gestione delle risorse di pesca e, su più ampia scala, promuovere una pubblica consapevolezza sulla conservazione e sull'uso sostenibile delle risorse della pesca.

Uno degli obiettivi è promuovere la pubblica consapevolezza e un utilizzo sostenibile delle risorse. La piattaforma legislativa è stata sviluppata per definire chiaramente i ruoli e le responsabilità del DFO nella pesca ricreativa, e per fornire linee guida strategiche per definire i modi in cui il DFO esercita il suo ruolo e le sue responsabilità.

Secondo questa politica il TFO ha intrapreso iniziative di cooperazione con altri committenti. La struttura è organizzata intorno a 5 principi che guidano il DFO nel suo compito di sviluppo ed implementazione delle politiche di pesca ricreativa, programmi ed iniziative, di cui i raccoglitori hanno la responsabilità di amministrazione condivisa per la conservazione e l'incremento delle risorse (vedere Tavola 4).

Riconoscendo che la pressione di pesca su stock costieri – e altri danni ambientali e degrado degli ambienti acquatici – era in aumento da parte della pesca ricreativa, di quella di sussistenza e commerciale, l'Australia, per prevenire il declino degli stock ittici e garantire il futuro della pesca ricreativa, ha adottato una politica di gestione per la pesca ricreativa nel 1992, costruita su una cooperazione tra governo, pescatori ricreativi e la più ampia comunità.

La bozza di questa politica, sviluppata da un Gruppo di Lavoro a rappresentanza nazionale, delineò 5 obiettivi primari e 16 principi chiave per la gestione della pesca ricreativa in tutta l'Australia come delineato intavola 5.

Tavola 4. Le 5 linee guida di principio del Dipartimento di Pesca e Oceani del Canada (DFO)

1. La pesca ricreativa è un uso socialmente ed economicamente utile e legittimo delle risorse di pesca (DFO deve assicurare che le opportunità di pesca siano garantite ai pescatori professionali, agli aborigeni e ai pescatori sportivi, le politiche di gestione delle risorse del Dipartimento devono considerare l'accesso per scopi ricreativi).
2. DFO è responsabile di fornire sostenibili opportunità di catture alla pesca ricreativa come parte integrante di un piano di gestione affine alle proprie politiche (la conservazione è considerata come priorità principale. L'accesso alla pesca ricreativa è pianificata attraverso i Piani Integrati di Gestione basati su politiche specifiche per determinate specie e determinate aree stabilite dal Dipartimento).
3. I pescatori ricreativi hanno la responsabilità per la gestione condivisa per la conservazione e l'accrescimento delle risorse (il Governo e gli utenti delle risorse devono condividere la responsabilità per la conservazione e per garantir che le risorse della pesca vengano gestite a beneficio di tutti i Canadesi. L'industria della pesca sportiva ed i pescatori sportivi sono incoraggiati a collaborare con il Governo e ad essere partecipi dei processi decisionali per gestire e proteggere le risorse e i loro ambienti).
4. Verranno istituiti e rafforzati meccanismi di cooperazione federale/provinciale in aree di giurisdizione condivisa
5. DFO ha il ruolo di leadership nel coordinamento delle politiche e dei programmi con il governo federale per ciò che concerne la pesca ricreativa.

Fonte: DFO, 2001

Tavola 5. Politica Nazionale Australiana della Pesca Ricreativa

Nell'ambito del disegno di legge elaborato da un Gruppo di Lavoro a rappresentatività nazionale nel 1992, i seguenti 5 scopi primari e i 16 principi guida formano le basi della politica nazionale sulla pesca ricreativa.

1. Per assicurare una pesca di qualità, e mantenere o accrescere gli stock ittici e i loro ambienti, per le generazioni presenti e future come parte di una dote ambientale che riguarda tutti gli Australiani.
2. Per sviluppare collaborazioni tra i governi, le comunità di pesca ricreativa e le industrie associate per conservare, ristabilire ed accrescere il valore della pesca ricreativa in tutta l'Australia.
3. Per distribuire una giusta e ragionevole parte di risorse ittiche australiane ai pescatori ricreativi tenendo in considerazione i bisogni di tutti i gruppi di fruitori.
4. Per istituire una base informativa a livello nazionale e regionale per andare incontro ai bisogni di gestione della pesca ricreativa.
5. Per istituire fondi per gestire effettivamente la pesca ricreativa nazionale.

I 16 principi guida:

1. La pesca ricreativa deve essere gestita come una parte del totale delle risorse di pesca, per assicurare una pesca di qualità e conservare gli stock ittici ed i loro ambienti per le generazioni presenti e future di Australiani.
2. I nostri ambienti acquatici e gli ecosistemi sono parte del patrimonio ambientale degli Australiani e sono la chiave per la salute delle risorse di pesca che richiede protezione, ripristino e accrescimento.
3. Il governo, nel suo ruolo di amministrazione, deve incoraggiare ed assistere la comunità ad essere coinvolta in tutti gli aspetti della gestione della pesca.
4. I pescatori ricreativi e l'industria della pesca ricreativa devono partecipare alla protezione e alla gestione delle loro patrimonio ittico per garantirne la disponibilità per le generazioni future.
5. La consultazione della comunità a livello federale, statale e locale deve essere una componente chiave nei programmi di gestione della pesca ricreativa.
6. I pescatori ricreativi hanno diritto ad una equa e ragionevole parte delle risorse ittiche Australiane,

tenendo in considerazione un rendimento sostenibile a lungo termine; i diritti degli altri e la necessità di ottimizzare i ritorni per la comunità dagli stock disponibili.

7. I pescatori ricreativi in tutta l'Australia devono essere incoraggiati ad adottare un proprio Codice di Comportamento in sintonia con gli scopi di questa politica.
8. Va data preferenza ai metodi di pesca ricreativa in cui il pescatore è presente e che permette di catturare le specie bersaglio.
9. La cattura di pesce per la vendita o per profitto, incluso il baratto, da parte di pescatori ricreativi è inaccettabile.
10. Programmi, in sintonia con gli scopi di questa politica, che perseguano l'incremento delle opportunità di pesca ricreativa.
11. Dovranno essere previsti in tutta l'Australia accessi fisici adeguati ad aree di pesca ricreativa.
12. Programmi di educazione e rafforzamento della consapevolezza della comunità dovranno focalizzarsi sull'incoraggiamento ai cambiamenti positivi negli atteggiamenti per sviluppare una più forte etica di conservazione.
13. I benefici economici, educativi, di salute e altri benefici sociali della pesca ricreativa dovranno essere diffusamente riconosciuti e promossi attivamente.
14. Le decisioni relative alla gestione della pesca dovranno essere basate informazioni complete che includano la biologia dei pesci, le attività di pesca, le catture e il valore economico e sociale della pesca ricreativa.
15. Fondi e supporto adeguati dovranno essere forniti per gestire la pesca ricreativa come parte di strategie integrate di gestione delle risorse e dell'ambiente.
16. I pescatori ricreativi dovranno continuare a contribuire ai costi di gestione e sviluppo della pesca ricreativa.

Fonte: Dipartimento di Agricoltura, Pesca e Foreste

Come base per una RF sostenibile, i paesi del Mediterraneo dovranno essere giudiziosi nello sviluppo di politiche di pesca ricreativa che possano descrivere una visione comune della RF e fornire una mappa per la gestione della RF.

I principi descritti in tali politiche, come l'incoraggiamento alla gestione partecipativa e il mantenimento della salute degli ecosistemi dovranno essere rafforzati attraverso appropriati meccanismi legali (leggi, regolamenti, decreti, etc) e strategie di gestione.

2.2.6 Piattaforma legislativa

Come già menzionato, la politica della pesca è generalmente supportata da una piattaforma legislativa che formalizza il procedimento da seguire per ottenere gli scopi e gli obiettivi della politica stessa.

Le strutture legislative spesso descrivono, tra l'altro, i diritti e le responsabilità dei committenti, i meccanismi istituzionali (es identificando le autorità e i corpi gestionali a livello centrale e locale) connessi con la gestione delle risorse di pesca, i processi di gestione (es. la necessità di uno sviluppo condiviso dei piani di gestione), i processi decisionali (es. l'utilizzo di valutazioni socio-economiche ed ambientali come punti di partenza per le decisioni da prendere), i regimi di accesso (es. l'introduzione di limiti di carniere) e i meccanismi di monitoraggio e controllo.

In quei paesi in cui esiste una normativa completa sulla pesca ricreativa (es. Francia, Grecia, Italia, Serbia-Montenegro e Spagna) si possono osservare alcuni elementi comuni come, ad esempio, limiti di carniere giornaliero, restrizioni sulle attrezzature e divieto di vendita del pescato (la lista non è esaustiva).

Nei casi in cui non esiste una piattaforma legislativa, alcuni paesi adottano decreti o ordini esecutivi che regolano la RF; mentre altri includono la regolamentazione della RF nella legislazione generale di pesca; occasionalmente fanno seguito ordini o decreti specificanti l'applicazione o l'esecuzione dei provvedimenti legislativi per la pesca ricreativa.

La tavola seguente mostra i principali regolamenti per i paesi del Mediterraneo (non erano disponibili informazioni per Israele e Libia).

Pochi paesi adottano una regolamentazione speciale per la pesca ricreativa (Francia, Grecia, Italia, Spagna e Turchia), ma molti includono nell'ambito generale delle leggi sulla pesca succinti provvedimenti per la regolamentazione della RF.

Comunque è frequente il caso in cui questi provvedimenti sono carenti di basilari misure di gestione come ad esempio limite di carniere (Algeria, Egitto, Libano, Marocco e Slovenia).

Paesi	Principali regolamenti interessanti la RF
Albania	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento n. 1 sull'implementazione della legislazione sui diritti di pesca e acquacoltura del 29 Marzo 2005. Regolamento n. 1 che implementa la Legge sui diritti di pesca e acquacoltura del 1995 del 26 Marzo 1997. Legge n. 7908 sui Diritti di pesca e Acquacoltura del 05 Aprile 1995.
Algeria	<ul style="list-style-type: none"> Legge 01-11 del 03 Luglio 2001 sulla pesca e acquacoltura (Articolo 27) Decreto esecutivo n. 03-481 del 13 Dicembre 2003 che stabilisce le condizioni e le modalità dell'esercizio della pesca. (Capitolo II e Capitolo VI)
Croazia	<ul style="list-style-type: none"> Atto dei Diritti di Pesca in Mare del 22 Aprile 1997. Regolamento sulle licenze e competenze della pesca sportiva e ricreativa del 10 Dicembre 1997.
Cipro	<ul style="list-style-type: none"> Legislazione nazionale sui diritti di pesca (Legge sui Diritti di Pesca - Capitolo 135 e seguenti Leggi dal 1961 e Regolamento dei Diritti di Pesca dal 1990 al 2005 del 2005). Regolamenti 17(1), 17(2), 17A, 17B, 17C e 19.
Egitto	<ul style="list-style-type: none"> Atto n. 124 del 18 Agosto 1983 su pesca, ittiofauna e acquacoltura.
Unione Europea	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento del Consiglio (EC) n. 1967/2006 del 21 Dicembre 2006 riguardante le misure di gestione per uno sviluppo sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, emendante il Regolamento (EEC) n. 2847/93 e abrogante il Regolamento (EC) n. 1626/94.
Francia	<ul style="list-style-type: none"> Decreto n. 90-618 del 11 Luglio 1990 sull'esercizio della pesca ricreativa in mare. Decreto n. 99-1163 del 21 Dicembre 1999 emendante il Decreto 90-618.
Grecia	<ul style="list-style-type: none"> Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca ricreativa e sportiva del 16 Luglio 1985.
Israele	Dati non disponibili
Italia	<ul style="list-style-type: none"> Decreto n. 293 del 13 Aprile 1999 sulla regolazione dell'attività di 'pescaturismo' Decreto Presidenziale n. 1639 del 2 Ottobre 1968 sulla regolamentazione della pesca in mare.
Libano	<ul style="list-style-type: none"> Decreto n. 2775 sul controllo della pesca costiera del 28 Settembre 1929. Decreto n. 1/126 sulla regolamentazione degli sport subacquei del 23 Maggio 2001.
Libia	Dati non disponibili
Malta	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione sulle barche da pesca del 14 Settembre 2004 (legislazione sussidiaria 425.07). Regolamentazione della pesca del 25 Maggio 1934; 23 Aprile 1935 (legislazione sussidiaria 10.12).
Marocco	<ul style="list-style-type: none"> Legge n. 1-73-235 sulla regolamentazione della pesca in mare del 28 Novembre 1973. Decreto n. 2-61-277 del 25 Luglio 1962. Ordine n. 212-61 del Luglio 1962. Circolare DPMA n. 6132 del 25 Giugno 2003.
Serbia - Montenegro	<ul style="list-style-type: none"> Legge sulla pesca in mare del 24 Settembre 2003. Regolamento su metodo, tipo e quantità di mezzi da pesca ed attrezzature ammessi nella pesca ricreativa e sportiva, forme numero e contenuti per i permessi di pesca sportiva del 10 Febbraio 2004.
Slovenia	<ul style="list-style-type: none"> Atto sulla pesca in mare del 12 Giugno 2002.
Spagna	<ul style="list-style-type: none"> Ordine 1999/05160 del 26 Febbraio 1999 adottato dal Ministero dell'Agricoltura, Pesca e risorse alimentari sulla regolamentazione della pesca ricreativa in mare. Ordine del 24 Luglio 2000 emendante l'Ordine 1999/05160.
Siria	<ul style="list-style-type: none"> Decreto legislativo n. 30 sulla protezione della vita acquatica del 12 Agosto 1964.
Tunisia	<ul style="list-style-type: none"> Legge del 30 Settembre 1994.
Turchia	<ul style="list-style-type: none"> Circolare sulla pesca valida dal 1/9/06 al 31/8/08

Dal 21 Dicembre 2006, è stato adottato il Regolamento del Consiglio (EC) n. 1967/2006, riguardante la gestione delle risorse acquatiche del Mediterraneo, che comprende diverse disposizioni sulla pesca ricreativa.

Quando questo studio è stato stilato, il regolamento era appena stato adottato, così il suo impatto sulle legislazioni degli Stati Membri non era valutabile. Comunque agli Stati Membri è stato richiesto di abrogare ogni legge esistente che fosse in contrasto con detto regolamento.

Il Regolamento stabilisce che gli Stati Membri assicurino che la pesca ricreativa sia condotta in modo compatibile con gli obiettivi e le regole di detto Regolamento (Art. 17 par. 2).

Il Regolamento dovrebbe spingere a cambiamenti per ciò che riguarda la legislazione nei Paesi Europei.

Inoltre, gli Stati Membri, secondo quanto stabilito da detto Regolamento, devono informare la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere all'art. 17 dedicato alla regolamentazione della RF.

Il capitolo seguente fornisce un maggiore dettaglio della legislazione sulla RF nei vari paesi del Mediterraneo.

3. Misure di gestione

Secondo l'articolo 7.1.8 del Codice, "gli stati devono adottare misure per prevenire o eliminare gli eccessi di capacità di pesca ed assicurarsi che i livelli dello sforzo di pesca siano adeguati all'uso sostenibile delle risorse di pesca, al fine di assicurare l'efficacia delle misure di conservazione e gestione".

Dato che la pesca ricreativa è un'attività in crescita all'interno del bacino del Mediterraneo, alcuni paesi hanno adottato leggi per regolare e controllare lo sforzo di pesca, istituendo regimi di accesso, misure conservative e provvedimenti per il monitoraggio.

L'argomento di questo capitolo è organizzato in modo da descrivere i tipici elementi/provvedimenti delle normative sulla RF e la loro relativa definizione formale nella legislazione per tutto il bacino e comprende:

1. la regolamentazione dell'accesso alle risorse (per esempio la creazione di un sistema di licenze)
2. misure conservative, inclusa la proibizione della vendita, limitazioni delle attrezzature, determinazione dei limiti giornalieri di carniere, l'adozione di misure minime, limitazioni di periodi e zone (es. MPA), divieto di specie e altre restrizioni
3. sanzioni applicate in caso di infrazioni dei regolamenti
4. disposizioni particolari a riguardo della pratica della pesca subacquea, delle gare di pesca ricreativa e delle attività di pesca turistica.

3.1 Regimi d'accesso

Sotto la UNCLOS, gli stati costieri sono incaricati di regolamentare l'accesso alle risorse marine all'interno delle acque sotto la loro giurisdizione.

Inoltre, il declino delle risorse di pesca negli oceani e nei mari, e in particolar modo nel Mediterraneo, rende necessario che i paesi costieri controllino gli accessi alle risorse sotto la propria sovranità con, per lo meno, l'adozione di un sistema di licenze.

In tutto il mondo, le esperienze con la pesca hanno dimostrato che sistemi di libero accesso alle risorse possono avere conseguenze importanti. Senza regolamentazione, i sistemi di accesso aperto portano inevitabilmente al sovra sfruttamento delle risorse marine.

Relativamente alla pesca professionale, tutti i paesi del Mediterraneo prevedono che tutte le imbarcazioni nazionali abbiano una licenza per la pesca all'interno delle acque sotto la loro giurisdizione.

Secondo Cacaud (2005), "nella maggior parte degli stati costieri mediterranei, la concessione di una licenza relativa a un peschereccio, conferisce all'intestatario della licenza il diritto di pescare per mezzo del peschereccio".

Comunque la situazione è molto diversa per quello che riguarda la pesca ricreativa e spesso non ci sono sistemi obbligatori di licenze o, quando ci sono, non sono completi.

Per esempio in Egitto, anche se c'è una regolamentazione della pesca ricreativa, in pratica non c'è un sistema obbligatorio di licenze.

Infatti migliaia di persone praticano la pesca ricreativa senza possedere una licenza, per lo meno nelle grandi città che si affacciano sul Mediterraneo.

Una dettagliata lista dei regimi di licenze per sotto categoria di RF è presentata nell'appendice 1e descritta nei prossimi paragrafi.

In generale possiamo concludere che i regimi d'accesso per la pesca ricreativa nei paesi del Mediterraneo sono eterogenei: alcuni paesi, come la Spagna; utilizzano un dettagliato sistema di licenze, mentre altri, come l'Italia, lascia l'attività della pesca ricreativa aperta al pubblico accesso.

Si noti che non c'è regolamentazione per un sistema di licenze per la pesca ricreativa a livello di UE.

3.1.1 Categorie delle licenze

Le licenze di pesca sono una parte integrante della gestione della pesca in quanto forniscono uno strumento per la raccolta di dati biologici e socio-economici e per la gestione dell'accesso alla pesca e dello sforzo di pesca.

Perciò sono raccomandabili almeno tre gruppi di licenze per la pesca ricreativa nel Mediterraneo: quello corrispondente alla pesca da riva, quello per la pesca dalla barca e quello per la pesca subacquea. Inoltre la presa in esame di licenze più specifiche ha la precedenza nel Mediterraneo.

Alcuni paesi come la Croazia hanno creato dei permessi speciali per la pesca big game e altri, come la Turchia, delle licenze temporanee per turisti stranieri o non residenti.

Dato che la pesca ricreativa può essere considerata un'industria in crescita nel Mediterraneo, la definizione e l'applicazione di sistemi di licenze è un primo passo necessario verso la comprensione del contributo di queste pesche alle economie della regione, dell'impatto sulle risorse e dei regimi di gestione più appropriati.

Per ognuno dei gruppi di licenze summenzionate, possono essere presi in considerazione ulteriori tipi di licenze specifici come la differenziazione tra le licenze di pesca amatoriale, turistica e sportiva, ciascuna con propri regimi pertinenti (per esempio, a chi possono essere applicate e in quali circostanze).

La figura 2, qui sotto, presenta una raffigurazione schematica delle varie categorie di licenze in uso nella pesca ricreativa del Mediterraneo

Figura 2. Esempi di licenze per l'esercizio della pesca ricreativa riscontrate nel Mediterraneo		
	-Licenze per la pesca da riva	-Licenze per la pesca sportiva ricreativa o licenze federali -Licenze per la pesca amatoriale -Licenze combinata per la pesca da riva e dalla barca
Licenze per le attività pesca ricreativa	-Licenze per la pesca dalla barca	-Licenze multiple per la pesca dalla barca (una barca ma più persone che pescano. Charter). -Licenze per la pesca sportiva ricreativa o licenze federali
(ripetizione	-Licenze per la pesca subacquea	-Licenze per la pesca amatoriale -Licenze per la pesca sportiva ricreativa o licenze federali -Licenze per la pesca amatoriale <i>nell'originale n.d.t.)</i>
	-Speciali autorizzazioni per specie protette	

Tra i paesi del Mediterraneo, la Spagna ha il più completo sistema di licenze basato su una gestione regionale: la Spagna richiede che per l'esercizio della pesca ricreativa in mare sia necessario possedere la corrispondente licenza rilasciata dalle autorità competenti della regione in cui viene praticata l'attività (Articolo 3 par.1 dell'ordine del 26 Febbraio 1999). Sebbene la situazione vari da regione a regione, possiamo identificare sette tipi di licenze per la pesca ricreativa all'interno delle cinque regioni costiere della Spagna, come si può vedere nel Box 6 qui sotto.

Senza un minimo set base di licenze, applicabile all'intera area costiera, il corrente sistema ha dato luogo a un eterogeneo sistema di licenze che rende necessario un resoconto e la collaborazione tra le autorità dello stato e delle regioni.

Box 6. Licenze per la pesca ricreativa nelle regioni costiere della Spagna

- Licenza per la pesca ricreativa da riva (RFL-S).¹
- Licenza per la pesca ricreativa dalla barca (RFL-B).²
- Licenza combinata per la pesca ricreativa dalla barca e da riva (RFL-BS).³
- Licenza multipla per la pesca ricreativa dalla barca (barca singola con più pescatori) (MRFL).⁴ Questa licenza è rilasciata al proprietario della barca e consente a lui e ai passeggeri di praticare la pesca ricreativa RF (SFITUM, 2004). Questo tipo di licenza concerne le attività di charter pesca.
- Licenze per la pesca subacquea (URFL).⁵
- Licenze federali (FRFL).⁶ Questa licenza è necessaria per prendere parte a competizioni di pesca (gare di pesca in mare) e viene rilasciata dalla Delegazione regionale della "Federación Española de Pesca y Casting" (FEP y C).
- Licenze per la pesca ricreativa sportiva (SRFL). Questa licenza esiste solo nelle isole Baleari ed è necessaria per praticare la pesca dalla barca o dalla costa durante le competizioni ufficiali e gli allenamenti. In pratica è una singola licenza che unisce RFL e FRFL.

Note:

¹ RFL-S richiesta in Andalusia ma non in Valencia.

² RFL-B richiesta in Andalusia, Baleari e Valencia.

³ RFL-BS rilasciata in Catalogna, Valencia, Murcia e Baleari.

⁴ MRFL rilasciata in Catalogna e alle Baleari.

⁵ URFL richiesta in Catalogna, Valencia, Murcia, Andalusia e Baleari.

⁶ FRFL richiesta in tutte le cinque regioni costiere.

Fonte: SFITUM, 2004.

Altri paesi mediterranei hanno optato per provvedimenti generali sulle licenze per la pesca ricreativa. Per esempio la regolamentazione della pesca ricreativa in Croazia prevede che l'esercizio della pesca sportiva e amatoriale in mare preveda il possesso di una licenza per la pesca sportiva. Il che suggerisce che tutti i tipi di pesca ricreativa, dalla costa, dalla barca e subacquea richiedano il possesso di una licenza. Comunque se i pescatori ricreativi devono comprendere meglio quali sono i loro diritti e doveri in relazione alle attività di pesca, la struttura legale deve fornire chiare e complete definizioni delle varie categorie della pesca ricreativa.

In realtà, in pochi paesi mediterranei la pesca ricreativa richiede il possesso di licenze speciali per le diverse categorie di pesca (per la pesca dalla costa, per quella dalla barca e per quella subacquea). Solo l'Algeria e la Spagna richiedono esplicitamente una licenza particolare per esercitare ognuna di queste attività di pesca ricreativa. Allo stesso tempo, solo due paesi non prevedono un sistema di licenze obbligatorie (Italia e Turchia) indipendentemente delle categorie di pesca ricreativa.

Per quanto riguarda gli altri paesi mediterranei per i quali sono disponibili delle informazioni, il sistema di licenze per la pesca ricreativa è piuttosto eterogeneo:

- Egitto, Francia, Marocco e Tunisia richiedono licenze per la pesca subacquea
- Il Libano richiede una licenza per la pesca ricreativa da riva costa e per la pesca subacquea
- La Siria richiede una licenza per la pesca ricreativa dalla barca e da riva
- Grecia e Malta richiedono licenze per la pesca ricreativa dalla barca.

Nei casi dove le licenze sono distribuite per finalità di pesca ricreativa (amatoriale, sportiva e turistica), piuttosto che in base alla modalità di pesca, la tendenza è verso un sistema di licenza obbligatoria per la pesca sportiva, mentre quella amatoriale rimane di libero accesso, come in Albania.

Differenze di trattamento possono esistere a causa dei differenti impatti sulle risorse della pesca o forse per le considerazioni demografiche che differenziavano queste attività di pesca.

3.1.2 Autorizzazioni/licenze speciali

In certe circostanze vengono richieste autorizzazioni speciali in aggiunta alle licenze di RF per pescare specie sottoposte a particolari misure di conservazione. Lo scopo di tali autorizzazioni speciali è di aumentare i controlli e di limitare l'accesso alle risorse marine. Le licenze basate sulla specie sono particolarmente appropriate per le specie a rischio o vulnerabili al sovra sfruttamento di pesca, come quelle della lista di specie prioritarie del GFCM. Per esempio, in Francia per pescare il tonno rosso da una barca ancorata occorre una deroga rilasciata dai Maritime Affairs.

Oltre alla Francia, solo la Spagna adotta un sistema che richiede licenze speciali per determinate specie. In questo caso i pescatori ricreativi sono obbligati a ottenere una speciale autorizzazione per le specie, come il pesce spada, elencate nell'appendice III dell'Ordine del 26 Febbraio 1999. Questo esempio potrebbe essere seguito in tutto il Mediterraneo al fine di gestire lo sforzo di pesca, riconoscendo che il rilascio di licenze non è sufficiente da solo a mantenere una pesca sostenibile.

3.1.3 Durata delle licenze

La durata di una licenza (cioè se sia annualmente rinnovabile o permanente) è uno degli elementi basilari del diritto di accesso rilasciato ai pescatori ricreativi. In ogni caso, pochi paesi nel Mediterraneo specificano il periodo di validità delle licenze nei propri regolamenti sulla pesca ricreativa.

Come stabilito nel regolamento della pesca ricreativa della Serbia, il permesso per la pesca sportiva o amatoriale può essere permanente o temporaneo.

In più, in Croazia, la licenza per la pesca sportiva o amatoriale può, pagando una tassa, essere rilasciata per periodi di un giorno, tre giorni, una settimana o un anno.

Una licenza annuale è rilasciata in Croazia solo agli invalidi di guerra e a croati e stranieri che abbiano la residenza fissa e siano membri della Unione Croata per la Pesca Sportiva o della Croatian Diving Union.

Una licenza speciale per la pesca big game sportiva o amatoriale è disponibile anche per un periodo di trenta giorni.

Anche la Slovenia ha adottato due differenti durate delle licenze: una per le licenze per la pesca sportiva, anche subacquea, e una per le licenze di pesca amatoriale.

La licenza per la pesca amatoriale può essere giornaliera o settimanale, mentre quella per la pesca sportiva, anche subacquea, è valida un anno se il richiedente è membro di un'organizzazione per la pesca sportiva in mare.

In Spagna, la validità dei diversi tipi di licenze varia da una regione a un'altra, ma globalmente la durata è di tre anni, come per le autorizzazioni speciali per particolari specie rilasciate ai proprietari di barche.

In Marocco, le licenze per la pesca da riva sono valide sei mesi e sono gratuite, mentre le licenze per la pesca subacquea costano 25 euro e sono annuali.

3.1.4 Tasse per le licenze

Al contrario di molti tipi di pesca professionale, la pesca ricreativa è considerata un privilegio anziché un diritto innato.

Di conseguenza l'uso di far pagare le licenze tende a essere una pratica comune nella pesca ricreativa. I pescatori ricreativi sono spesso considerati sensibili all'ambiente in cui pescano e alla necessità gestire le risorse acquatiche.

Di conseguenza essi tendono a essere consapevoli del potenziale uso delle tasse per le licenze per la gestione della pesca ricreativa e sono pronti a contribuire alla conservazione delle risorse marine e del loro ecosistema. Secondo Kramer (2006), le licenze per la pesca in acqua salata possono generare, tra le altre cose, fondi per sostenere la ricerca, l'applicazione delle leggi, il miglioramento degli stock e per accrescere il ruolo dei pescatori nella gestione, dato che essi pagano per dei servizi di gestione.

Generalmente sono disponibili poche informazioni sul costo delle licenze nei paesi del Mediterraneo che hanno un sistema di licenze per la pesca ricreativa.

Mancano anche le informazioni sul criterio usato per determinare l'importo delle tasse e l'uso dei fondi legati alle tasse. La trasparenza nell'uso di tali fondi potrebbe aumentare la partecipazione nel sistema di licenze.

È interessante notare che in Croazia, il 40% dei fondi ricavati dalla vendita delle licenze attraverso l'unione, devono essere usati per finanziare progetti di protezione marina e per altri scopi definiti e approvati dal Ministro.

Nel regolamento serbo per la pesca ricreativa, l'ammontare della tassa viene definito dalla locale autorità competente per l'autogestione e varia in base al periodo di validità della licenza e dell'età dei pescatori sportivi.

In Spagna la tassa viaria in funzione di diversi criteri (lunghezza della barca, età del pescatore). Per esempio una licenza individuale, valida per tre anni costa 10€, ma è gratuita sotto ai 18 anni e oltre i 65 anni. Le licenze per le barche inferiori ai sei metri costano 30 euro, mentre quelle superiori ai sei metri costano 55 euro. Le licenze collettive per la pesca dalle barche charter costano 300 euro all'anno.

L'articolo 65 della Legge Egiziana sulla pesca, vita acquatica e acquacoltura stabilisce che le tasse per le licenze non debbano superare i 50 centesimi al giorno (€0.066), cinque sterline egiziane per un mese (€0.66) e 20 sterline egiziane (€2.64) per un anno.

3.1.5 Trasferibilità delle licenze

In teoria le licenze di pesca possono essere trasferite da un individuo o gruppo a un altro. In relazione alle licenze professionali, generalmente il trasferimento delle licenze, quando è permesso, è soggetto a un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti ed è consentito solo in particolari circostanze. In relazione alla trasferibilità delle licenze per la pesca ricreativa nel Mediterraneo, sono disponibili poche informazioni.

3.1.6 Restrizioni sull'idoneità alle licenze

A proposito dei requisiti per la potenziale idoneità in relazione alle licenze per la pesca ricreativa, le legislazioni sull'attività di pesca di pochi paesi del Mediterraneo, specificano a chi possono essere rilasciate queste licenze e in quali condizioni.

Quando specificato, le licenze sono legate ai singoli pescatori, ma occasionalmente possono essere collettive, come nel caso delle licenze RF multiple spagnole relative a una singola barca. In altri casi nel Mediterraneo, la licenza è legata a un gruppo di individui indipendentemente dalla barca.

Per esempio, in Albania, la licenza per la pesca sportiva con barca a vela può essere rilasciata a associazioni sportive o a persone interessate che soddisfano determinate condizioni. Il caso dell'Albania è particolare nel senso che la licenza è rilasciata a associazioni o organizzazioni, mentre nella maggior parte dei paesi mediterranei la licenza è legata a un individuo.

Infatti, alcuni paesi mediterranei con regolamentazione della pesca RF subacquea (Algeria, Francia, Grecia, Libano, Serbia e Tunisia) sottopongono il rilascio della licenza a precise condizioni, come limiti d'età, presentazione di certificato medico e copertura assicurativa.

Algeria, Francia, Grecia, Serbia e

Tunisia limitano l'esercizio della pesca subacquea ai maggiori di 16 anni. In Libano l'età minima è 18 anni.

Come menzionato precedentemente, alcuni paesi mediterranei autorizzano i non residenti e i turisti stranieri a praticare la pesca ricreativa.

In Libano, i turisti stranieri possono praticare la pesca subacquea a condizione che appartengano a un club internazionale e ottengano il certificato richiesto.

In Turchia, sebbene non ci sia un sistema di licenze obbligatorie, i residenti non turchi devono ottenere il rilascio di un "certificato di pescatore amatoriale in visita", emesso dal Ministero dell'Agricoltura e Affari Rurali (MARA), valido per un periodo di due anni.

I turisti stranieri possono praticare la pesca ricreativa da riva senza licenza, ma qualsiasi pesca dalla barca praticata da un turista straniero richiede un certificato di pesca turistica e un bollo di pesca (valido 3 anni). In Marocco, i non residenti e i turisti non devono pagare una licenza per le pratiche di pesca ricreativa subacquea

Nella regione spagnola della Catalogna, le licenze per la pesca subacquea ricreativa di stati della UE sono valide nelle acque sotto la giurisdizione della Catalogna.

È possibile che, data l'omogenizzazione dei requisiti per il rilascio delle licenze e tenendo conto delle risorse locali, gli stati membri della UE potrebbero ideare un sistema di mutuo riconoscimento delle licenze per la pesca ricreativa.

Infine, possiamo notare che nella maggior parte dei casi, i richiedenti di licenze per la pesca ricreativa sportiva o subacquea devono appartenere a un'organizzazione di pesca sportiva in mare.

3.1.7 Istituzioni per il rilascio delle licenze

In generale, la legislazione pertinente identifica il livello di delega dei poteri e le istituzioni competenti per il rilascio delle licenze di pesca ricreativa, sia che ricadano all'interno del mandato dei ministeri nazionali o delle amministrazioni locali, sia all'interno dei dipartimenti di pesca, ambiente, turismo o altri.

Relativamente ai paesi di cui sono disponibili informazioni, cinque paesi (Algeria, Croazia, Cipro, Egitto e Libano), danno il potere di rilasciare licenze RF alle responsabili amministrazioni della pesca a livello nazionale (Dipartimento della Pesca e la Ricerca Marina, Ministero dell'Agricoltura-Dipartimento della Pesca e della Natura); quattro paesi (Grecia, Serbia, Slovenia e Spagna) affidano alle autorità locali questo compito.

3.2 Misure per la conservazione

Questa sezione esamina le varie misure conservative adottate dai paesi mediterranei per rendere sostenibile la pesca ricreativa in accordo con i principi base dell'uso razionale delle risorse marine.

Vi sono comprese misure tradizionali, utilizzate anche per la gestione della pesca professionale, come le limitazioni delle attrezzature da pesca, la determinazione delle misure minime di cattura, le specie vietate e misure specifiche per la pesca ricreativa, come l'adozione di limiti giornalieri di carniere e il divieto di vendita. Una lista completa delle misure paese per paese è disponibile nell'Appendice 4 ed è riassunta nella tavola 3.

Tavola 3. Misure di gestione in vigore per la pesca ricreativa nei paesi mediterranei

Paese	Divieto di vendita	Limitazione di attrezzature e metodi di pesca	Limitazione delle catture	Misure o pesi minimi per particolari specie	Specie vietate	Divieto di pesca in aree protette	Altre proibizioni generali per la RF
Albania	-	X	X	X	X	X	X
Algeria	-	X	X	-	-	-	-
Croazia	X	X	X	X	-	-	-
Cipro		X	X	X	-	-	-
Egitto	-	X	-	X	-	-	-
Unione Europea	X	X	-	-	X	X	-
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	-	X
Israele	-	-	-	X	-	-	-
Italia	X	X	X	X	X	-	X
Libano	-	X	-	X	X	-	-
Libia	-	-	-	-	-	-	-
Malta	-	X	-	X	X	-	X
Marocco	X	X	-	-	X	-	
Serbia – Montenegro	X	X	X	X	X	-	X
Slovenia	X	X	-	-	-	-	-
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Siria	X	-	-	-	-	-	-
Tunisia	X	X	X	X	X	-	X
Turchia	X	X	X	X	X	X	X

Nota: una dettagliata lista delle misure è disponibile nell'appendice 2 di questo rapporto e ulteriori misure per la pesca sportiva e subacquea sono descritte nella sezione 3.5.

3.2.1 Divieto di vendita

Per differenziare la pesca ricreativa da quella professionale, la regolamentazione della prima generalmente vieta la vendita del pescato. La maggior parte dei paesi mediterranei con regolamentazioni della pesca ricreativa proibisce la vendita del pescato.

Esempi:

- Algeria, il Decreto No. 03-481 del 13 Dicembre 2003, nell'articolo 62 specifica che il prodotto della pesca ricreativa non può essere venduto, scambiato o comprato; il pescato può essere solamente usato per l'auto consumo.
- Croazia, Art. 33 del Marine Fisheries Act of 1997: "Pesci e altri organismi marini catturati durante lo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa non possono essere messi sul mercato".
- Serbia, Art. 21 della Law on Marine Fishery of 2003: "Una persona fisica che svolge pesca sportiva o ricreativa non può vendere o scambiare il pescato". Idem per Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia.

Comunque, le restrizioni della vendita del pescato RF non sono coerenti in tutto il bacino del Mediterraneo e sono citate come fonte di conflitto tra i sotto-settori della pesca (GEM-UB, 2005).

Inoltre, la vendita del pescato RF è stata spesso una pratica socialmente accettata nella maggior parte dei paesi del Mediterraneo, a dispetto delle restrizioni legali.

Alcuni paesi del Mediterraneo adottano deroghe alle restrizioni sulla vendita del pescato nelle gare di pesca sportiva, anche se con particolari restrizioni. Per esempio: in Spagna, dove la vendita del pescato RF è generalmente proibita, quella del pescato durante manifestazioni sportive è permessa, ma il ricavato va devoluto per scopi sociali o caritatevoli (Art. 9 del Decreto 69/1999 del 4 Giugno modificato nel 2002 dal Decreto 61/2002).

Per quello che riguarda i paesi della UE, il 21 Dicembre 2006 è stata adottata una regolamentazione del consiglio, che nell'articolo 7 sulla pesca ricreativa stabilisce che "gli stati membri dovranno assicurare che le

catture di organismi marini risultanti dalla pesca ricreativa non vengano commerciati". La regolamentazione prevede un'eccezione: "la messa in vendita delle specie catturate durante le competizioni sportive può essere autorizzata se i profitti di tale vendita sono usati per scopi caritativi". [dato che questa regolamentazione è applicabile direttamente da ogni paese membro, i paesi non devono trasportarla tra le loro direttive]. Ma le regolamentazioni nazionali che non sono conformi alla regolamentazione comunitaria diventano inapplicabili. I vari stati dovranno adeguare la propria regolamentazione a quella della comunità europea. In più, la regolamentazione europea crea degli obblighi per gli stati come diritti per i singoli cittadini e per le singole entità. I pescatori, o chiunque altro, può presentare alla Corte di Giustizia della UE un esposto perché la regolamentazione della pesca ricreativa venga applicata quando essi riscontrino che lo stato è venuto meno nell'applicazione.

L'ICCAT rispecchia le raccomandazioni della UE stabilendo nella sua Raccomandazione 06-05 BFT che la vendita del tonno rosso catturato nella pesca amatoriale come in quella sportiva è vietata a meno che non sia effettuata per scopi caritativi.

3.2.2 Limitazioni sulle modalità di pesca e sulle attrezzature

Le restrizioni delle attrezzature sono un tipo di misura tecnica usata spesso per evitare l'aumento o per diminuire la capacità di pesca, come pure per minimizzare gli impatti indesiderati su alcune specie o su degli habitat. È stato riconosciuto che "le restrizioni sull'attrezzatura hanno un ruolo importante per un utilizzo ottimale di uno stock o di una risorsa", anche se, quando usate da sole, non riescono ad assicurare la sostenibilità (FAO, 1997a).

La pesca ricreativa differisce da quella professionale in quanto si presuppone che la cattura di grandi quantità di prede ed il profitto non siano lo scopo della stessa, quindi i pescatori ricreativi sono spesso esclusi dall'utilizzo di attrezzature della pesca professionale. In linea con questa logica, molte legislazioni nel Mediterraneo proibiscono di portare a bordo e di usare attrezzature per la pesca professionale quando si esercita la pesca ricreativa. Inoltre, alcune regolamentazioni contengono restrizioni generali che riguardano il tipo e il quantitativo di attrezzature che possono essere utilizzate dai pescatori ricreativi. Altre legislazioni sono meno prescrittive e lasciano al ministero competente il compito di determinare la maniera, il tipo e la quantità di attrezzature che possono essere usate nelle attività di pesca ricreativa.

Non ci sono standard tra i paesi del Mediterraneo a riguardo del tipo e della quantità delle attrezzature permesse nella pesca ricreativa. Per esempio, in Francia il numero di trappole (fishing traps) è limitato a due, mentre in Italia ne sono permesse fino a sei. Il Libano autorizza i pescatori ricreativi da riva a portare una sola canna con un massimo di due ami, ma altri paesi non hanno simili restrizioni.

Dato che le motivazioni di queste restrizioni e delle differenze tra esse non sono disponibili, non è possibile proporre un movimento verso l'adozione di regole valide per tutto il bacino. Comunque può essere immaginabile l'adozione, con il consenso a livello mediterraneo, di certe limitazioni dell'attrezzatura in relazione ad alcune specie ad elevato rischio. I paesi del Mediterraneo, come minimo dovrebbero considerare di adottare requisiti in vigore in altri sotto settori di pesca per stabilire una certa coerenza tra i settori della pesca.

Relativamente alle barche per la pesca ricreativa, alcuni paesi hanno ristretto le attività di pesca ricreativa alle barche registrate come battelli ricreativi. Tuttavia le eccezioni sono comuni nell'uso di barche della pesca professionale nell'esercizio della pesca sportiva; in questi casi, le barche professionali non dovevano però avere a bordo attrezzatura per la pesca professionale o svolgere alcuna attività di pesca professionale. Ci sono ulteriori eccezioni in alcuni paesi riguardo al tipo ed alla quantità di attrezzature da pesca durante le gare di pesca. Per esempio, in Spagna, le Baleari autorizzano l'uso di attrezzature professionali tradizionali durante alcune competizioni. I paesi del Mediterraneo devono regolamentare l'uso delle imbarcazioni e delle attrezzature per la pesca commerciale nella pesca ricreativa definendo le condizioni e le restrizioni richieste durante il loro utilizzo nelle attività di pesca ricreativa.

A livello europeo, il Regolamento del Consiglio (UE) No. 1967/2006 afferma nell'Articolo 17 Paragrafo 1, che l'uso di reti a strascico, di reti di circuizione, draghe, tramagli, trappole e reti di fondo deve essere proibito per la pesca dilettantistica (ricreativa). Secondo questa regolamentazione, l'uso di palamiti (professionali) per specie altamente migratorie è altrettanto vietato. Dal momento che questa regolamentazione è stata recentemente adottata quando questo rapporto è stato redatto, gli stati membri della Unione Europea non hanno ancora modificato le proprie regolamentazioni in modo appropriato. L'ICCAT ha anche adottato provvedimenti sulle restrizioni delle attrezzature relativamente alla pesca amatoriale e a quella sportiva (Rec.04-12) per i quali i paesi membri dell'ICCAT dovranno prendere le misure necessarie a proibire l'uso, all'interno della struttura della pesca sportiva e amatoriale, di reti a strascico, reti di circuizione, draghe, tramagli, trappole e palamiti per la pesca del tonno e delle specie simili, in particolar modo del tonno rosso, nel Mediterraneo.

3.2.3 Limiti di cattura/carniere giornaliero

Le limitazioni di cattura, spesso nella forma di limiti di carniere giornaliero espresso in numero di pesci o peso totale, sono uno strumento comune nella gestione della pesca per aiutare a mantenere una pesca sostenibile. Molti paesi del Mediterraneo con regolamentazione della RF hanno specificato limiti di carniere giornaliero. A livello internazionale l' ICCAT ha stabilito nella sua raccomandazione 06-05 BFT che gli stati membri ICCAT devono prendere le misure necessarie per proibire la cattura e la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di più di un capo di tonno rosso per ogni uscita in mare. Tuttavia questo provvedimento è valido solo per la pesca amatoriale.

Alcuni paesi hanno adottato un limite di carniere giornaliero complessivo comprendente tutte le specie di pesci o altri organismi marini. Comunque questi limiti globali includono spesso delle eccezioni: alcune comprendono eccezioni per un singolo pesce più pesante del limite stabilito, per lo svolgimento di competizioni, o entrambe le cose. Al contrario alcuni paesi in aggiunta al limite di carniere giornaliero hanno adottato limiti più restrittivi per certe specie.

La Spagna ha differenziato il limite giornaliero per la RF da riva e dalla barca (5 kg a licenza e 25 kg a barca, rispettivamente). Inoltre la Spagna ha adottato limiti di cattura giornaliera per alcune specie come misura di conservazione. Per esempio nell'attività di RF da riva possono essere catturati solo quattro pesci a licenza per l'alalunga, il tonno obeso e il nasello. Inoltre il tonno rosso e il pesce spada sono oggetto di particolari misure di conservazione sia a livello nazionale che regionale (sotto nazionale). Per pescare queste specie è anche richiesta una speciale autorizzazione dalle regioni.

I cefalopodi, i ricci di mare e i pesci pettine sono sottoposti a specifici limiti di cattura giornaliera solo in due regioni spagnole. Gli esempi spagnoli sollevano una interessante questione a proposito delle regolamentazioni ai vari livelli giurisdizionali. In teoria, diversi limiti non creano contraddizioni fino a che vengono stabiliti degli standard minimi a livello nazionale e le restrizioni sotto nazionali sono almeno altrettanto restrittive della legge nazionale. Questi esempi possono dimostrarsi utili a livelli di bacino del Mediterraneo.

In Grecia, il limite giornaliero varia a seconda del tipo di attrezzatura da pesca utilizzato : non più di 10 kg al giorno con reti e lenze trainate, non più di 5 kg al giorno con le altre attrezzature da pesca. Come la Spagna, la Grecia ha adottato misure di conservazione riguardanti il limite giornaliero di alcune specie.

La Francia non adotta un limite giornaliero complessivo ma ha specificato un limite di cattura per i tonni, di cui proibisce di pescare più di 25 kg o un solo capo quando il suo peso supera questo limite. Gli organizzatori di gare possono richiedere un'autorizzazione speciale per superare questa quantità.

L'Italia, in aggiunta al limite giornaliero complessivo di 5 kg, autorizza la cattura di un solo esemplare di cernia al giorno, e 3 kg di mitili. In modo simile in Turchia il limite giornaliero è stato stabilito in 5 kg al giorno ma sono stati definiti per alcune specie un limite in capi (massimo un esemplare il pesce spada, tre di cernia, tre lampughe, un pesce serra e una alalunga).

A proposito di eccezioni autorizzate durante la RF sportiva, Croazia, Spagna e Serbia-Montenegro abbandonano temporaneamente i limiti di carniere. Tale pratica se non monitorata potrebbe avere un forte impatto sulle specie bersaglio ed accrescere il rischio di conflitti con gli altri sotto settori della pesca che ricercano le stesse specie. Si possono anche notare i meriti dei limiti di cattura flessibili che permettono alle autorità di adattarli quando la ricerca scientifica ne suggerisce la necessità. Un esempio di questa flessibilità istituzionalizzata esiste in Serbia-Montenegro dove il limite di carniere giornaliero complessivo di 5 kg può essere ridotto su richiesta delle istituzioni scientifiche competenti.

Sebbene tali quote di cattura individuale stiano diventando strumenti standard di gestione nel Mediterraneo, è stato identificato un solo caso nel quale un limite complessivo (prelievo totale ammissibile - total allowable catch [TAC]) è stato predisposto per il sotto settore della RF come parte del TAC dell'intero settore della pesca di cattura: il tonno rosso italiano (vedi Box 7).

Box 7. Decreto italiano del 5 Aprile 2006 sulla distribuzione della quota nazionale di tonno rosso

Il Regolamento del Consiglio della UE n. 51/06 del 22 Dicembre 2005 stabilisce il prelievo totale ammissibile (TAC) per il tonno rosso in Italia a 4 880 tonnellate nel 2006. L'Italia ha diviso la TAC di 4 880 tonnellate TAC tra i vari sotto settori della pesca come segue:

Palamiti	488.00
Circuizione	3 763.76
Pesca sportiva	170.80
Trappole	219.60
Altri	244.00
Totale	4 886.16

Note: No definition was provided for sport fishing in the Italian Presidential decree No. 1639/1968.

3.2.4 Protezione e conservazione del novellame

L'istituzione di taglie minime prelevabili rimane un mezzo fondamentale per permettere agli individui giovani di maturare e riprodursi. Infatti le restrizioni riguardanti la taglia minima e la maturità riducono la mortalità di pesca in uno stadio di vita degli stock che si considera richieda una speciale protezione.

Il GFCM ha sottolineato l'importanza di questo problema come si può vedere nella sua Raccomandazione 2002/1; che stabilisce che gli stock di piccoli pelagici vengano prelevati dopo la prima maturità.

Anche l'ICCAT ha affermato nella sua raccomandazione 06-05 BFT che gli stati membri "dovranno prendere le misure necessarie per assicurare [...] il rilascio dei tonni rossi catturati vivi, specialmente gli individui giovani, nel contesto della pesca amatoriale e sportiva".

Misure/pesi minimi e zone protette sono ugualmente applicabili alla pesca professionale e ricreativa; così ogni sotto settore può beneficiare delle informazioni scientifiche disponibili riguardanti il ciclo vitale delle specie.

Come accade per la pesca professionale la sensibilizzazione dei pescatori sulle misure di protezione è un elemento chiave per la loro efficace attuazione.

La maggior parte degli Stati del Mediterraneo ha adottato particolari misure riguardanti il limite di lunghezza o di peso per determinate specie, preziose sia per la pesca professionale che per quella ricreativa, anche se queste misure non sono state formalmente previste nella legislazione della RF.

Una lista delle misure minime per specie e per paese è presentata nell'Appendice 3.

Varie regolamentazioni adottate dalla UE comprendono la misura minima di certe specie di pesci, molluschi e crostacei e particolarmente una misura o peso minimi per il pesce spada, il tonno rosso, il tonno pinna gialla e il tonno bigeye.

Il regolamento del Consiglio 1967/2006, adottato nel dicembre 2006, comprende provvedimenti sulla misura minima nella sua appendice III ma non menziona la proposta di regolamento

589/2003 della UE per portare la misura minima del pesce spada nel Mediterraneo a 110 cm.

Per le specie incluse nell'Appendice III, agli Stati membri della UE verrà richiesto di adottare (se non già esistenti) leggi nazionali pertinenti che stabiliscano misure e pesi permessi per la pesca (per la RF come per la pesca professionale).

La Spagna che ha adottato il Decreto Reale 560/1995 del 7 aprile riguardante la misura minima per determinate specie basata su una precedente versione della lista delle misure minime della UE ha completato la lista della UE con altre specie, tre delle quali sono state incluse nella nuova regolamentazione della UE.

Tuttavia, secondo SFITUM (2006), le misure minime adottate a livello della UE sono al di sotto della misura di maturità. Anche l'Italia e la Francia hanno adottato liste delle misure minime comprendenti specie aggiuntive a quelle della regolamentazione della UE; nel caso della Francia misure minime maggiori rispetto alla regolamentazione della UE per il muggine e il parago.

L'adozione di limiti più restrittivi a livello nazionale è il linea con la politica della UE dal momento che essa fornisce ai suoi Stati Membri un riferimento minimo per il limite di misura.

In Turchia, in conformità con la sua Legge 1380, MARA pubblica e rende note le circolari sulla pesca ogni anno al fine di regolamentare la pesca professionale e ricreativa.

Queste circolari comprendono un elenco di specie con limitazioni di misura minima e carniere giornaliero.

La maggior parte delle specie e delle misure sono collegate a quelle della lista della UE, tuttavia la lista della Turchia comprende alcune importanti specie non incluse nella lista della UE come il rombo, il pesce serra, l'alalunga, la lampuga e lo sgombro.

Inoltre la Turchia ha adottato limiti più restrittivi per il tonno rosso (>90 cm) e il pesce spada (>130 cm).

In relazione ai paesi del Mediterraneo non facenti parte della UE che hanno adottato regolamentazioni della pesca, ci sono alcune significative differenze rispetto alle regolamentazioni della UE. In generale la misura minima adottata da Israele e Libano tende d essere più elevata (stretta) degli equivalenti della UE. Tuttavia esistono esempi di segno opposto: la misura minima per la sogliola è 20 cm nella regolamentazione della UE (25 nella proposta della UE) e 16 cm in quella di Israele.

La sola specie per la quale la misura minima è quasi la stessa in tutti i paesi del Mediterraneo è il tonno rosso in accordo con le raccomandazioni dell'ICCAT.

Al momento della stesura di questo studio, l'ICCAT ha recentemente adottato una risoluzione (BFT 06-05) che modifica il peso minimo per il tonno rosso a 30 kg.

Dobbiamo notare che non si riscontrano misure massime nelle regolamentazioni della pesca ricreativa dei paesi del mediterraneo mentre questa misura di regolamentazione è comunemente usata altrove per specie come l'aragosta.

Come sopra menzionato la comunità del Mediterraneo deve considerare l'adozione dei misure minime e limiti di carniere giornaliero per le specie principali ricercate dalla RF in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili.

3.2.5 Specie vietate

Alcuni paesi del Mediterraneo (Albania, Francia, Grecia, Italia, Libano, Spagna e Turchia) hanno adottato una lista di specie protette strettamente vietate al prelievo a causa di considerazioni biologiche e di ecosistema: Albania, Francia, Grecia, Italia, Libano, Spagna e Turchia hanno incluso nella loro regolamentazione della RF alcune misure che vietano la cattura o la pesca di particolari specie.

La Turchia ha vietato ai pescatori ricreativi la pesca dello storione e di altre specie contemplate nella circolare turca sulla pesca.

Altri paesi, come l'Albania vietano il prelievo di alcune specie sia per la pesca professionale che per quella ricreativa.

Anche se non è stato specificato nella legislazione della pesca che il divieto è applicabile alla pesca ricreativa, si presume che il divieto sia valido a priori. In aggiunta la maggior parte dei paesi del Mediterraneo vieta la cattura di mammiferi marini e tartarughe.

L'Italia ha vietato la raccolta subacquea dei coralli, delle conchiglie e dei molluschi.

Anche la Spagna ha vietato la raccolta dei coralli e la Grecia il Libano e la Turchia hanno vietato la pesca subacquea delle spugne.

Il Marocco ha vietato la pesca delle cernie dal 1 luglio al 31 agosto incluso. A Malta, la pesca delle spugne richiede una licenza ed è permessa solo in determinate condizioni.

Inoltre alcuni paesi come la Spagna e la Francia, hanno bandito nella loro legislazione della RF il prelievo di qualsiasi specie determinata dalla legge della UE (o da trattati internazionali firmati dalla Spagna) come specie da vietare.

Nei casi in cui i trattati internazionali non siano stati specificati nella regolamentazione della RF il divieto è solo tacitamente applicabile; tuttavia informare i pescatori ricreativi sui trattati internazionali è un primo passo verso la protezione delle specie a rischio e minacciate.

A livello della UE, Il Regolamento del Consiglio Europeo 1627/2006 stabilisce all'articolo 3 che “ la cattura deliberata, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie marine di cui all'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE devono essere proibiti”.

3.2.6 Riserve ittiche

L'adozione di chiusure spaziali, come le riserve marine o le aree marine protette (MPAs), e le chiusure stagionali sono misure di gestione comuni sia nella pesca professionale che in quella ricreativa. Infatti, le MPAs possono giocare un ruolo pesante nel conservare gli habitat critici e gli stadi di vita sensibili delle specie.

Secondo l'articolo 6 paragrafo 1 della Proposta di Regolamento della UE 589/2003, le riserve marine sono quelle “aree nelle quali le attività di pesca possono essere vietate o ristrette al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche viventi o mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini”.

Nel caso dei membri della UE, gli attrezzi di pesca permessi in queste riserve devono essere definiti dalle autorità competenti “insieme alle appropriate regole tecniche che non devono essere meno restrittive della legislazione Comunitaria”.

I paesi del Mediterraneo hanno designato le MPAs (anche se con differenze di tipo e obiettivi) e/o hanno adottato chiusure temporanee per proteggere, in parte, determinate specie durante il loro periodo riproduttivo.

Per esempio, in Spagna ci sono tre tipi di aree protette in relazione alla pesca, una delle quali è rappresentata dalle riserve marine definite come “quelle dove le attività di pesca possono essere limitate o proibite come ogni altra attività che possa alterare il naturale equilibrio dell'ambiente” (SFITUM, 2004). La Spagna ha indicato le riserve marine creando una rete di aree con diversi gradi di protezione nelle quali la maggior parte delle attività sportive sono vietate.

A proposito di RF nelle aree protette della Spagna, la regolamentazione della RF varia a seconda del tipo di zonazione della riserva (A, B e C ≈ area centrale, area cuscinetto e area periferica).


Tuttavia nelle MPAs, le gare sono sempre vietate.

Ugualmente in Francia, le MPAs hanno vari status e diversi gradi di protezione che coinvolgono diversi livelli di autorità statale. Come nel caso della Spagna, la regolamentazione della RF varia per tipo di zona (A, B, C). Queste osservazioni riguardanti la variabilità per zona sono valide anche per la Croazia, Grecia, Italia, Tunisia, Slovenia e Turchia. Il Libano e Monaco hanno designato solo una zona centrale e in Siria, per le tre MPAs esistenti, sono state sviluppate delle zone cuscinetto attorno alla zona centrale.

Come mostrato nella figura 3, la maggioranza dei 24 parchi analizzati proibiscono sia la pesca ricreativa che quella professionale nella zona A e approssimativamente proibiscono a metà entrambe le pesche nella zona B.

E' interessante che le restrizioni della RF nelle zone cuscinetto (Zone C) sono più restrittive di quelle per la pesca professionale (CF non è vietata in nessuna Zona C e beneficia di un accesso aperto in almeno il 50 per cento delle Zone C).

Figura 3. Zonazione della pesca ricreativa a professionale in 24 Aree Marine Protette del Mediterraneo



Fonte: Global Directory delle Aree Marine Protette nel Mediterraneo elaborata dal WWF.

Note :

RF-Zona A: Regolamentazione della pesca ricreativa in Zona A (zona centrale o simile),

RC-Zona B: Regolamentazione della pesca professionale in Zona A (zona centrale o simile),

RF-Zona B: Regolamentazione della pesca ricreativa in Zona B (zona cuscinetto o simile),

RC-Zona B: Regolamentazione della pesca professionale in Zona B (zona cuscinetto o simile),

RF-Zona C: Regolamentazione della pesca ricreativa in Zona C (zona periferica o simile),

RC-Zona C: Regolamentazione della pesca professionale in Zona C (zona periferica o simile).

3.2.7 Restrizioni temporanee

Le restrizioni temporanee sono misure tecniche utili che aiutano a proteggere diverse componenti di uno stock come gli adulti in riproduzione o gli stadi giovanili. Sfortunatamente non ci sono informazioni disponibili per il Mediterraneo Tuttavia secondo Marcel Ordan, presidente del CIPS, le chiusure stagionali non sono una misura di gestione largamente utilizzata.

3.2.8 Altre restrizioni alla pesca ricreativa

La regolamentazione della RF di alcuni paesi del Mediterraneo comprende misure che forniscono una restrizione di carattere generale tipicamente uguale in tutti i paesi; perciò sono state discusse solo le tendenze riguardanti queste proibizioni generali. La RF subacquea è spesso sottoposta a restrizioni aggiuntive come descritto nella Sezione 3.3.1 di questo rapporto.

Spesso la RF è stata limitata dall'ostacolare o interferire con le attività di quella professionale. Per esempio, in Albania, l'uso di fucili subacquei è soggetta a restrizioni di zona (vietata entro 50 metri da attrezzi professionali e nelle aree marine protette). Come l'Albania, anche la Turchia e l'Italia hanno proibito la pratica della pesca ricreativa a una determinata distanza dalle attività di pesca professionale. Questa misura limita l'interazione tra la pesca professionale e quella ricreativa.

Paesi come la Francia o la Spagna specificano nella loro regolamentazione della RF che determinate sostanze o attrezzature non sono permesse per l'uso nella pesca ricreativa. Nella Circolare Turca sulla Pesca, per esempio, è stato proibito l'uso o la detenzione di qualsiasi narcotico, di prodotti chimici anestetizzanti o letali, di tutti i tipi di esplosivi, carburante, calce, piante stordenti, di corrente elettrica, elettroshock, gas liquido e metodi ad aria compressa per la pesca amatoriale. Anche la Spagna ha adottato restrizioni simili e ha anche vietato l'uso di attrezzi professionali. A Malta, è stato proibito l'uso, ai fini di

pesca, di veleni o qualsiasi altra sostanza che agisce come un veleno sui pesci. Inoltre l'uso della luce per fini di pesca non è permesso dentro alle baie ed ai porti.

Infine, paesi come l'Italia hanno vietato l'esercizio della RF da certe aree speciali. Per esempio, in Grecia, ai pescatori ricreativi è stato vietato di pescare dalla barca nelle lagune dello Stato e delle autorità locali. Per minimizzare i conflitti con altri fruitori delle risorse del mare e promuovere una pesca sostenibile, è fortemente raccomandato che regolamentazioni simili, dove appropriato, siano sviluppate in tutti i paesi del Mediterraneo.

3.3 Regolamentazioni speciali della pesca ricreativa

Questa sezione è dedicata alle attività di RF che, per loro particolare natura, richiedono un speciale regolamentazione. Attività come la pesca ricreativa subacquea, la pesca sportiva (competizioni) e quella turistica sono soggette o dovrebbero essere soggette ad una particolare regolamentazione a causa della natura particolare delle attività stesse. Il carattere specifico di queste tre attività di RF merita un'analisi più dettagliata delle regolamentazioni per loro adottate.

3.3.1 Regolamentazioni della pesca ricreativa subacquea

La maggioranza dei paesi del Mediterraneo dotati di regolamentazione della RF dedicano regole specifiche alle attività di pesca subacquea. Le regolamentazioni adottate sono, in complesso, coerenti tra diversi paesi.; la maggiore differenza consiste nel grado di tolleranza e nel dettaglio della copertura. Una lista dettagliata delle regolamentazioni è fornita in Appendice 5.

A livello Europeo, il Regolamento del Consiglio della UE No. 1967/2006, adottato nel Dicembre 2006, obbliga gli Stati Membri a regolamentare la pesca subacquea con fucili in accordo con alcuni obblighi stabiliti nell'Articolo 8 (4) del Regolamento. L'Articolo 8 tratta le pratiche e le attrezzature da pesca proibite menziona diverse sostanze e attrezzi che non devono essere utilizzati, come esplosivi o sostanze tossiche, soporifere o corrosive, la croce di Sant'Andrea e simili attrezzi di raccolta, soprattutto del corallo rosso o altri tipi di corallo e organismi simili ai coralli.. Con l'adozione di questa regolamentazione l'uso di respiratori subacquei con fucili da pesca è diventato proibito per le attività di pesca dal tramonto all'alba.

Dal momento che i fucili subacquei (meccanici) sono spesso usati nella RF subacquea nel Mediterraneo, alcuni paesi (Francia, Grecia, Serbia-Montenegro e Libano) hanno imposto un'età minima per l'esercizio di questa attività. Alcuni paesi obbligano i pescatori subacquei a non avere il fucile carico fuori dall'acqua. E' interessante notare che la Slovenia permette l'uso del fucile subacqueo per le competizioni di pesca sportiva ma li proibisce severamente per le attività di RF amatoriale.

Al fine di limitare lo sforzo di pesca ricreativa subacquea, sono stati spesso proibiti l'uso di luci, di auto respiratori (o altri sistemi di respirazione artificiale), come anche la pesca subacquea ricreativa notturna con il fucile subacqueo. Spesso la ricerca di crostacei è stata limitata alla raccolta a mano (vietato l'uso di arpioni). Per esempio l'Algeria ha vietato l'uso di arpioni per i crostacei nella RF così come l'uso di fiocine o qualsiasi attrezzo suscettibile di modificare l' habitat delle specie.

A proposito della conservazione di particolari specie potenzialmente ricercate dai pescatori ricreativi subacquei, la raccolta di coralli e spugne è stata frequentemente proibita (in Turchia e in Grecia). Nonostante esistano restrizioni di attrezzi per la raccolta di crostacei (per esempio solo raccolta a mano), nessun paese del Mediterraneo ha adottato relative restrizioni di cattura. Per le specie fortemente vulnerabili al sovra sfruttamento di pesca come i crostacei e altre specie che si muovono lentamente e specie bentoniche, le relative regolamentazioni dovrebbero essere applicate in tutto il bacino del Mediterraneo. L'apnea è il metodo applicato alla pesca ricreativa subacquea ed è associata a vari fattori di rischio tra cui la perdita di coscienza sott'acqua. Questi ed altri rischi hanno condotto i paesi a imporre certi requisiti di sicurezza associati alla pesca ricreativa subacquea. Per esempio l'Italia obbliga i pescatori a indicare la propria posizione con una boa chiaramente visibile da almeno 300 metri o, se il pescatore usa una barca, a usare una bandiera sulla barca e a portare a bordo un equipaggiamento di auto respirazione di emergenza. Regolamentazioni simili sono riscontrabili in Grecia, Francia e Marocco. Al fine di proteggere gli interessi dei pescatori professionisti e minimizzare i conflitti tra i sotto settori, Algeria, Francia, Grecia e Libano hanno vietato ai pescatori subacquei di rimuovere organismi marini catturati da reti o attrezzi piazzati da altri pescatori. Infine alcuni paesi (Cipro, Francia, Italia, Libano e Marocco) hanno utilizzato restrizioni spaziali per limitare l'area in cui può essere praticata la pesca subacquea. Per esempio Cipro ha vietato la pesca subacquea nelle zone turistiche. La Francia e il Libano hanno vietato ai pescatori ricreativi subacquei di avvicinarsi a meno di 150 e 200 metri rispettivamente dalle imbarcazioni professionali. L'Italia ha vietato la pesca ricreativa subacquea nelle seguenti aree:

- Zone di transito dei porti
- entro 100 metri dalle barche ancorate fuori dai porti;
- entro 100 metri dalle installazioni di pesca
- entro 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti

3.3.2 Quadro di regolamentazione delle competizioni di pesca sportiva

Le gare di pesca dalla barca sono un'attività ben sviluppata in Spagna, Italia, Francia, Cipro e Croazia; mentre le gare di pesca subacquea con fiocina sono comuni in paesi come Tunisia, Marocco, Egitto e Turchia. Quando questo studio è stato compilato, il Ministro della Pesca del Libano non era al corrente di nessuna gara ufficiale di pesca con fiocina nel suo paese. In Egitto circa 250 persone sono state coinvolte nell'ultima gara nazionale nel settembre 2006 ad Alessandria. Non ci sono informazioni disponibili riguardanti il quadro legale per le gare di pesca da riva.

3.3.3 Autorizzazioni alle gare

Sotto un sistema di gestione completo, le gare di pesca sportiva in mare, eventi che riguardano l'uso delle risorse marine, dovrebbero normalmente essere autorizzate dalle autorità competenti. Anche se tali requisiti possono essere esistiti in tutti i paesi nei quali si svolgono queste manifestazioni, solo per Egitto, Spagna e Francia si riscontra la disponibilità di informazioni che lo confermano. In Spagna la "Federación Española de Pesca y Casting" (FEP y C) organizza competizioni nazionali e controlla le gare internazionali che si tengono in Spagna. Secondo l'articolo 39 della legge spagnola sulla pesca, è necessaria un'autorizzazione del Consejo Superior de Deportes (CSD) per tutte le gare internazionali.

Per le competizioni locali, le società di pesca federate possono organizzare un numero libero (illimitato) di gare locali. Inoltre dal momento che i limiti di carniere giornaliero vengono generalmente superati durante le gare, occorre acquisire dall'amministrazione competente una autorizzazione riguardante le risorse e l'ambiente.

In Francia, secondo l'Ordine del 3 Maggio 1995, qualsiasi evento nautico deve essere dichiarato all'ufficio degli Affari Marittimi riempiendo un modulo: "Dichiarazione di manifestazione nautica". Inoltre, le gare di big game e di traina che contemplano la cattura di tonni devono essere dichiarate al FFPM.

Dopo aver ricevuto annualmente l'elenco delle competizioni di pesca sportiva previste presentata dalla FFPM, l'Amministrazione degli Affari Marittimi concede l'autorizzazione sulla base di una analisi caso per caso. Inoltre, per le gare di pesca in barca al tonno, la federazione (FFPM) può chiedere all'Amministrazione degli Affari Marittimi una deroga (esenzione o eccezione) al limite di carniere giornaliero di 25 kg a persona. In Egitto, le società di pesca federate possono organizzare un numero illimitato di gare locali. Inoltre vari club hanno diritto ad organizzare una gara di pesca sportiva tra i propri membri o a partecipazione aperta.

Regolamenti delle competizioni

Ogni disciplina (es. traina, pesca dalla barca ancorata, drifting) ha le sue regolamentazioni di gara in ogni paese del Mediterraneo; tuttavia queste regolamentazioni tendono ad avere una copertura di aspetti simile se non corrispondente nel dettaglio.

Per esempio in Spagna la maggior parte dei regolamenti gara coprono i seguenti punti: zone di pesca, equipaggio, barche in gara, distanza tra le barche, cancellazione della gara, tempi di pesca, attrezzature da pesca ed esche, sicurezza, giudici e classifica. Per le gare di big game vengono contemplati anche le specie e le lunghezze minime.

In Francia, la regolamentazione agonistica riguarda sia la logistica organizzativa di gara (mezzi materiali, età, condizioni per il campionato, comitato organizzatore, giuria, cancellazione) sia la stessa logistica di gara (lunghezza della prova, condizioni di registrazione, composizione delle squadre, controlli, radio, barche, attrezzature da pesca, zone di pesca, premi).

Per le gare di big game, le regolamentazioni devono comprendere le modalità di pesatura e definiscono le modalità di allocazione e la quantità di esche a seconda del tipo di gara. Inoltre nei regolamenti validi per ogni singola gara vengono richiesti altri elementi specifici (la lista dei nomi dei rappresentanti ufficiali, il tipo di gara [traina, big game], le specie consentite e il peso o taglia minima ammessi. In entrambi i paesi i partecipanti devono essere cittadini dei paesi dove le gare hanno luogo e possedere o una licenza di RF o la licenza della federazione che organizza la gara (solo durante le gare "ufficiali") (o entrambe in Spagna). Inoltre, possono essere richieste ulteriori coperture assicurative dei partecipanti.

Durante le gare di pesca, è legalmente possibile (se previsto dalla legge) contravvenire a le normali regolamentazioni della RF

L'eccezione più ricorrente è la possibilità di eccedere i limiti di cattura istituiti dalla regolamentazione della RF. In Croazia, Spagna e Serbia-Montenegro, i limiti di cattura vengono derogati, spesso a valori illimitati. Si riscontrano altre esenzioni, come nelle Baleari dove durante le gare di pesca sportiva sono ammissibili attrezzi professionali tradizionali. Inoltre, le gare possono tenersi di notte, previa una appropriata autorizzazione del governo regionale.

Si ha anche riscontro di altre esenzioni non contemplate dalla legge. Per esempio in Spagna, si è osservato che le barche da pesca professionale vengono noleggiate per usarle nelle gare di pesca ricreativa da barca ancorata. (SFITUM, 2004). Questa pratica appare essere comune ma non regolamentata.

3.3.4 Pesca ricreativa turistica/charter

La pesca turistica è una attività in crescita nel bacino del Mediterraneo per quanto spesso trascurata e inconsistente in termini di regolamentazione, in parte a causa della grande varietà di forme e di impatti sulle risorse di questa categoria di RF. Generalmente si possono distinguere due tipi di pesca turistica: la prima è più conosciuta come charter di pesca e la seconda come pesca-turismo.

Quadro normativo dei charter di pesca

Nel Mediterraneo la pesca turistica è stata principalmente praticata attraverso i charter di pesca (noleggio di una barca con equipaggio per spedizioni di pesca). In teoria qualsiasi persona, agenzia o altra organizzazione che conduca una attività di charter di pesca dovrebbe possedere una licenza; tuttavia pochi paesi del Mediterraneo richiedono tale licenza. In Turchia comunque è stato dato un permesso biennale per la pesca ricreativa turistica alle agenzie turistiche, alle organizzazioni e alle guide coinvolte nei charter di pesca ricreativa in mare.

L'emissione del certificato di autorizzazione richiede a queste agenzie e organizzazioni di impiegare una guida (skipper). Attualmente in Turchia, è stata notata una crescente richiesta di permessi per charter di pesca. Sfortunatamente, nell'attesa del loro certificato, le agenzie non esitano a organizzare uscite di pesca senza autorizzazione. In due regioni costiere della Spagna è stato istituito un sistema di licenze per i charter di pesca ma tale sistema è raro nei paesi del Mediterraneo.

Requisiti della guida di pesca

I requisiti per le guide di charter di pesca, quando esistono, variano da un paese all'altro. Nella maggior parte dei casi dal momento che un paese non ha una regolamentazione sulle attività di charter, non ci sono particolari requisiti riguardanti le guide. In Spagna, le abilitazioni alla navigazione richieste al pilota di una barca charter sono le più rigide e forniscono diritti esclusivi dei charter di pesca. Sfortunatamente le più stringenti condizioni per pilotare una barca charter hanno indotto il noleggio delle barche senza guida o di assumere una guida di un altro paese dove i requisiti sono più clementi, sollevando il bisogno per una legislazione realistica ed omogenea. Al contrario, in Francia, vengono richieste le minori qualifiche professionali. In Croazia le barche charter di pesca possono assumere il loro status solo se il loro proprietario è stato un pescatore professionista (Segedin, 2006). In questo modo la guida occupa una parte dell'anno al servizio di pescatori ricreativi locali e stranieri e il resto dell'anno come pescatore professionista. In Croazia i charter di pesca non sono regolamentati per legge e di routine i pesci catturati dai pescatori ricreativi restano nella barca charter e normalmente finiscono sul mercato.

Requisiti della barche charter

Come per le guide, i requisiti per la licenza della barca variano da un paese all'altro. Raramente una barca ha il solo status di charter (spesso una barca fa pesca sia ricreativa che professionale) creando un potenziale conflitto dal momento che le barche della RF sono spesso esonerate dalla tassa di licenza/immatricolazione o da altri requisiti pertinenti alle barche professionali. La Spagna, che classifica le barche charter come miste ricreative/professionali, obbliga queste imbarcazioni ad essere immatricolate in un elenco distinto.

In Francia non esiste uno specifico status di barca charter, tuttavia le organizzazioni professionali di charter e le autorità hanno lavorato insieme per istituire questo status. Dal momento che le barche ricreative non possono essere usate a scopo di lucro, le autorità hanno completato le norme in vigore con autorizzazioni speciali.

In Croazia è richiesto che tutte le barche vengano registrate al registro nautico (Segedin, 2006).

La lunghezza di una barca da pesca charter viene determinata per legge e non può superare i 16 metri.

Pesca-turismo

Come precedentemente accennato, lo scopo della pesca charter è principalmente di pescare in opposizione al concetto di *pesca-turismo* per il quale lo scopo non è solo pescare ma anche nuotare, immergersi, mangiare a bordo pesce appena catturato e godersi semplicemente una giornata su una barca in mezzo al mare. Come rilevato nella regolamentazione italiana del *pesca-turismo*, questa attività può essere considerata un mezzo per sensibilizzare i turisti all'ecosistema marino e ai metodi di pesca tradizionale e alle culture tradizionali della regione.

Un'altra fondamentale differenza tra i charter di pesca e il *pesca-turismo* è la quasi completa mancanza (esclusa l'Italia, vedi Box 8) di regolamentazione per la seconda. Infatti il *pesca-turismo* può essere fatto da un pescatore professionista sulla sua imbarcazione o da una agenzia turistica su una imbarcazione privata o ricreativa. Considerato che la pesca turistica sta guadagnando interesse come alternativa alla pesca professionale, questa attività non regolamentata può accrescersi in futuro.

Box 8. Decreto Italiano 13/04/1999 n.193 sulla regolamentazione delle attività di pesca turismo

(Pesca turismo) decreto ministeriale 13 aprile 1999, numero 293 (G.U. n. 197 del 23 agosto 1999)

L'articolo 1 definisce il concetto di pesca turismo come “ le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperative di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative. “. Tra le iniziative di pesca turismo rientrano: a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva (...); b) lo svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra; c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere....”

Per esercitare questa attività occorre un'autorizzazione che può essere rinnovata (Art. 7).

“ Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare”. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la presentazione di alcuni documenti. Il capo del compartimento marittimo emette il permesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e stabilisce il numero massimo di persone che possono salire a bordo (massimo 12 persone). (Art. 5).L'autorizzazione e' revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del decreto. (Art. 7). Il decreto regola i giorni nei quali le attività possono svolgersi (festività, notte), le persone che possono salire a bordo (i minori di 14 anni devono essere accompagnati) e le dotazioni di sicurezza (vedi Art. 2 e 6).

A proposito di attrezzi di pesca, le attività di pesca turistica devono rispettare le regole definite nel decreto presidenziale del 1968 sulla pesca ricreativa (Art. 3).

Le cooperative e le imprese di pesca possono fare attività di pesca turismo solo utilizzando imbarcazioni di peso inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda acquistate per questo utilizzo in accordo con l'articolo 19 del decreto 26 Luglio 1995 (Art. 4). Le altre imbarcazioni possono fare pesca turismo in particolari casi.

3.4 Monitoraggio e controllo della pesca ricreativa

L'adozione di un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) è necessario per assicurare che la politica della pesca in generale e gli accordi di conservazione e gestione per una determinata pesca vengano attuate in maniera completa e rapida. Le operazioni di MCS comprendono diverse attività come la raccolta di dati sulle catture e sullo sforzo di pesca, ispezioni(ispezioni in porto, osservatori a bordo) o sorveglianza aerea.

Il MCS deve essere adattato alla pesca interessata, nel nostro caso a quella ricreativa. Per esempio dal momento che la pesca ricreativa si svolge principalmente in acque sotto giurisdizione dello stato, occorrono misure di controllo nazionali. Ma siccome i pescatori ricreativi catturano anche specie altamente migratorie come i tonni, occorre che ci sia cooperazione sotto regionale o regionale per la conservazione e la gestione e quindi anche per il MCS. Senza l'attuazione di un MCS, uno schema di gestione della pesca ricreativa risulta incompleto..

Il FAO Compliance Agreement del 1993 e la sezione relativa al MCS delle imbarcazioni da pesca del UN Fish Stocks Agreement, del 1995 per quanto focalizzato sull'alto mare, conferisce agli stati il compito di sviluppare meccanismi di controllo per frenare la pesca illegale, sregolata e non denunciata sia nella pesca professionale che in quella ricreativa. L'esistenza di catture ricreative illegali o sregolate richiede la messa a punto di un sistema di monitoraggio completo così come l'adozione di varie misure di controllo.

Infatti la UN Convention on the Law of the Sea del 1982 ha riconosciuto la responsabilità degli stati sull'uso delle risorse marine nelle acque sotto la loro giurisdizione. Questo nuovo ruolo risponde alla necessità di adozione di misure di controllo efficaci a favore dei committenti coinvolti nella pesca inclusa quella ricreativa.

3.4.1 Soggetti del monitoraggio e del controllo

Ogni paese del Mediterraneo ha un soggetto di controllo, potenzialmente sotto vari ministeri, responsabile per le attività marittime, quindi il soggetto responsabile per il monitoraggio della RF varia nel bacino. In alcuni casi vari soggetti sono coinvolti nel controllo della RF, come autorità portuali e amministrazioni della pesca. In Spagna per esempio, il principale soggetto dei controlli è la Guardia Costiera della Guardia Civil incaricata di attività in mare. Inoltre il Segretariato Generale della Pesca Marina e l'istituzione competente a livello regionale (Directorate General Fisheries), partecipano al controllo della RF attraverso le dichiarazioni di cattura. Durante le gare di pesca sportiva il Direttorato Generale “Marina Mercante” (Ministerio de Fomento), che controlla le attività navali deve essere informato della gara di pesca. In Francia i maggiori soggetti per il

controllo della RF sono la "Direction des affaires maritimes et des gens de mer" e il "Ministère de l'équipement" così come altre agenzie coinvolte nelle attività del mare come la Gendarmerie nationale. Non è stato possibile identificare i soggetti per i restanti paesi del Mediterraneo.

In questo studio sono stati identificati pochi soggetti addetti al monitoraggio perché le autorità raramente richiedono dichiarazioni di cattura. In Spagna dove le dichiarazioni sono richieste a livello nazionale ma non sempre a livello regionale, i soggetti fornitori differiscono da una regione all'altra per esempio in Catalogna il soggetto competente è il Direttorato Generale della Pesca. Il soggetto ricevente è sempre a livello statale, il Segretariato Generale della Pesca Marittima per i tre diversi tipi di dichiarazioni di cattura e per un rapporto sulle Licenze di Pesca Ricreativa emesse da tutte le regioni. Ma, in direzione inversa, ogni tre mesi il governo centrale invia a ciascun soggetto competente a livello regionale un rapporto delle Autorizzazioni per Grandi Pelagici rilasciate. Riguardo alle dichiarazioni di cattura, i soggetti fornitori sono effettivamente i club o le società di pesca dal momento che le regioni non si assumono questo ruolo. Questo esempio mostra il ruolo potenziale della federazione nel co-monitoraggio della pesca ricreativa.

3.4.2 Misure di monitoraggio e di controllo

Questa sezione esamina le misure di monitoraggio e di controllo adottate dai paesi del Mediterraneo per la gestione della pesca ricreativa. Secondo Flewwelling (1994), il monitoraggio può essere definito come la "continua esigenza di misurazione delle caratteristiche dello sforzo di pesca e del prelievo di risorse". Così le misure di monitoraggio comprendono la raccolta di dati, l'analisi e diffusione. Al contrario il controllo può essere definito come "le condizioni di regolamentazione sotto alle quali lo sfruttamento delle risorse deve essere condotto" (Flewwelling, 1995). Le misure di controllo normalmente comprendono ispezioni (in mare, in porto, del diario di bordo), procedimenti, sanzioni, ecc.

Come per tutti i tipi di pesca, le catture illegali occorrono anche in quella ricreativa. Nel Mediterraneo meridionale si ritiene comune che le catture ricreative siano spesso sotto la misura minima legale a causa della mancanza di informazione (i pescatori non conoscono la misura minima), per consuetudine o a scopo di lucro (vendita o baratto). Ma in generale i pescatori ricreativi appartengono ad associazioni e sono informati sulle misure minime e le quantità consentite anche in caso di scarsi controlli.

Ispezioni

Le ispezioni sono un metodo di monitoraggio diffuso, in mare e/o nei porti utilizzato per il controllo delle attività di pesca professionale nel Mediterraneo. Quando presenti a bordo, gli ufficiali autorizzati si assicurano che le operazioni di pesca, messe in atto sotto la giurisdizione nazionale, siano in conformità con le vigenti legislazioni sulla pesca.

Il ruolo degli ispettori a bordo è verificare la documentazione dell'imbarcazione, gli attrezzi di pesca e le catture trattenute a bordo o scartate. Le ispezioni in porto includono le stesse verifiche. Questi due tipi di ispezione sono complementari e utili a prevenire le catture illegali, fenomeno presente nelle acque del Mediterraneo.

In pratica, in paesi come la Francia o l'Italia, le autorità competenti per ciascun paese (gendarmerie, guardia civile, carabinieri) possono controllare in qualsiasi momento la dotazione di sicurezza, le catture e gli attrezzi da pesca presenti a bordo. Tuttavia non ci sono ispezioni sistematiche sulle barche della RF in questi paesi o altrove nel Mediterraneo.

Le gare di pesca sportiva si prestano alla presenza di osservatori dal momento che sono eventi localizzati, organizzati e ben pubblicizzati. In Spagna per esempio, durante le gare di pesca sportiva i giudici in porto sono incaricati di assicurarsi che le regole di pesca e di gara siano rispettate (attrezzature da pesca, rispetto delle misure minime, ecc) e gli osservatori a bordo vengono utilizzati anche se su base volontaria.

In Francia, le gare di pesca sportiva sono sotto la responsabilità della Fédération française des pêcheurs en mer. La Federazione deve rispettare i regolamenti in vigore e assicurarsi che i partecipanti e i giudici rispettino tali regole. Tutte le catture vengono pesate e conteggiate da giudici federali nazionali e i dati raccolti sono trasmessi all'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). Inoltre, la Francia obbliga la marchiatura delle catture di tonni e specie simili durante tutte le attività di RF per riconoscere l'origine (pesca professionale o ricreativa) del tonno.

Sfortunatamente non ci sono informazioni disponibili sulle attività ispettive nel bacino del Mediterraneo per la pesca ricreativa subacquea (sia sportiva che amatoriale), per le attività di pesca turistica (charter e pesca-turismo) e per la pesca da terra (sia sportiva che amatoriale).

Sanzioni

Le sanzioni vengono spesso utilizzate come deterrenti alle violazioni di legge e possono prendere la forma di pagamento di tasse/multe, interdizione dalle attività di pesca (permanente o meno), confisca di prodotti illegalmente ottenuti, confisca delle attrezzature da pesca, confisca dell'imbarcazione, cancellazione o non rinnovo delle licenze e simili.

In Turchia, per esempio, i pescatori ricreativi sono responsabili della loro condotta e del rispetto delle leggi

sulla pesca in vigore. Se giudicata in infrazione la persona è soggetta a pene come la confisca delle attrezzature da pesca illegali, perdita delle catture o pagamento di multe da 75 a 250 euro. Queste sanzioni sono applicabili da diverse autorità (MARA, polizia, gendarmi o guardia costiera).

In Albania, i pescatori sportivi che usano una barca senza licenza o che non rispettano altre disposizioni della Legge sulla pesca ed acquacoltura del 1995 incorrono in multe da 5 000 (€39.53) a 10 000 Lek (€79.04). Inoltre, il titolare della licenza di pesca sportiva che non presenti le informazioni richieste per legge (dati sulle attività di pesca) viene multato da 10 000 (€79.04) a 50 000 Lek (€395.16).

Come nel caso della Turchia le autorità competenti ad infliggere sanzioni possono essere più di una e variano da un paese all'altro del Mediterraneo.

Inoltre le sanzioni possono essere le stesse per infrazioni commesse da pescatori professionali o ricreativi (Spagna) oppure specifiche per i pescatori ricreativi (Francia).

L'adozione di sanzioni speciali per i pescatori ricreativi può essere conveniente dal momento che la pesca professionale e quella ricreativa sono diverse nel modo in cui vengono effettuate

Reporting

La raccolta di informazioni sia biologiche che socio economiche riguardanti le attività di RF è parte integrante della gestione della RF. Tali informazioni possono permettere una più approfondita conoscenza dell'impatto della RF sulla risorsa principale come la sua importanza socio economica sull'economia nazionale e locale. I mezzi con i quali i dati vengono raccolti e come vengono utilizzati nella gestione della RF sono importanti come le informazioni stesse.

Il coinvolgimento dei committenti nella raccolta e nell'uso delle informazioni sulla RF non solo aumenta la trasparenza della gestione ma porterebbe probabilmente ad una più pronta disponibilità di informazioni dal momento che i committenti vedrebbero l'utilità di fornire informazioni per la gestione.

I sistemi di raccolta dei dati possono comprendere vari metodi come l'uso di rapporti di cattura, risultati delle gare, rapporti sottoposti da club/associazioni/federazioni, rapporti sulle licenze, dati di mercato e rilevazioni. Secondo La Commissione Europea, "si deve dare particolare attenzione alla costituzione di una struttura di controllo e reporting per la pesca ricreativa sia puntando agli stock condivisi o oggetto di competizione con i pescatori professionisti che sono sottoposti a regole tecniche più restrittive." (COM (2002) 535 finale).

La pesca ricreativa in mare può essere controllata in due modi: ispezioni dirette e fornitura di informazioni (rapporti di cattura, rapporti sulle licenze, rilevazioni). Sfortunatamente queste pratiche non sono consistentemente diffuse nel bacino del Mediterraneo e nel Mediterraneo non ci sono obblighi per i pescatori ricreativi di comunicare informazioni sulle loro catture e sul loro sforzo di pesca nelle acque marine.

Inoltre al momento della stesura di questo studio, l'ICCAT aveva recentemente adottato la sua raccomandazione 06-05 BFT che specifica che gli Stati Membri devono prendere misure per registrare dati sulle catture dalla pesca amatoriale e da quella sportiva e trasmetterli allo Scientific Committee on Research and Statistics.

Tuttavia i rapporti di cattura sono stati richiesti solo in pochi paesi del mediterraneo. La Spagna è stata uno di questi paesi e ha obbligato le regioni autonome e le società o club di pesca (a seconda del tipo di informazioni) a comunicare le informazioni richieste al Segretariato Generale della Pesca (livello nazionale). Il Box 9 dettaglia le informazioni richieste dalle autorità spagnole.

Inoltre, le regioni autonome devono inviare un rapporto delle licenze i pesca ricreativa emesse ogni tre mesi al governo centrale che quindi invia ogni tre mesi un rapporto sulle autorizzazioni per i grandi pelagici alle regioni. Le barche con autorizzazione speciale per il tonno o il pesce spada devono dichiarare le catture direttamente al governo centrale (Segretariato della Pesca).

Tuttavia non è in atto un sistema che obblighi la pesca ricreativa a dichiarare i livelli di cattura il che rende il sistema di reporting meno efficace. In Italia i pescatori coinvolti nelle gare di pesca sportiva devono registrare i dati di cattura (dpr No1639/1968). In Marocco, il titolare di una licenza deve compilare dichiarazioni di cattura trimestrali e i non residenti e i turisti stranieri alla fine della loro permanenza. In Albania, la Legge sulla Pesca e Acquacoltura stabilisce all'articolo 25 che il titolare di una licenza di pesca professionale o sportiva è obbligato a presentare e dichiarare i dati statistici sulle attività svolte. Il non rispetto di questo obbligo espone i pescatori ricreativi a sanzioni.

Cipro ha condotto degli studi preliminari sulla raccolta di dati statistici sulle catture della RF come primo passo verso uno studio pilota per la raccolta di dati sulle catture dei pescatori ricreativi (si noti che i dati della RF non sono "riflessi nelle Statistiche della Pesca di Cipro dal momento che l'attenzione del DFMR si è solo recentemente focalizzata su questa pesca).

Attraverso il Programma Nazionale proposto verranno adottati provvedimenti per la raccolta di dati di cattura della pesca ricreativa/sportiva"). Nella maggior parte dei casi i rapporti sulle catture della RF vengono comunicati su base volontaria, come nel caso della Francia, o non vengono richiesti affatto dalle autorità nazionali. Dal dicembre 2006, gli Stati Membri della UE devono adottare provvedimenti per registrare dati sulle catture della pesca ricreativa relativamente alle specie altamente migratorie elencate nell'Allegato I al

Regolamento (UE) 973/2001165 e ricadenti nel Mediterraneo (Regolamento del Consiglio (UE) N. 1967/2006) e per assicurarne la raccolta separata. Le specie interessate sono l'adalunga, il tonno rosso, il tonno bigeye, il tonno striato, la palamita, il tonno pinna gialla, il tonno blackfin, il tonno alletterato, il tonno southern bluefin, il tombarello, le seabreams oceaniche, il marlin, il pesce vela, il pesce spada, i sauri, la lampuga, gli squali e i cetacei. Quando questo studio è stato compilato la regolamentazione indicata era stata appena adottata quindi gli Stati Membri non l'avevano ancora adottata o emendata la loro regolamentazione al fine di soddisfare gli obblighi richiesti di raccolta di dati sulle catture di queste specie. Di conseguenza la Spagna dovrà rafforzare l'obbligo per le regioni autonome di comunicare al livello statale le informazioni relative ai rapporti di cattura. E' auspicabile che tali disposizioni vengano allargate a tutta l'area del Mediterraneo attraverso il GFCM.

Box 9. Fornitura di informazioni sulla pesca ricreativa in Spagna

La Spagna richiede che le regioni costiere trasmettano due diversi tipi di informazioni:

- Dichiarazioni di cattura.
- Rapporto sulle licenze di pesca ricreativa emesse.

Al Segretariato Generale della Pesca Marina vengono comunicati diversi tipi di dichiarazioni di cattura: dichiarazioni giornaliere di attività dei singoli pescatori/barche, dati di cattura in acque interne e dichiarazioni di cattura di gara.

Le dichiarazioni giornaliere di attività dei singoli pescatori/barche sono obbligatorie per le specie comprese nell'appendice III dell'Ordine del 26 Febbraio, 1999. Le dichiarazioni di cattura possono riferirsi alla barca o alla licenza ma deve essere specificato il numero di autorizzazione della barca. Il pescatore, il proprietario della barca o il club o società o federazione di pesca riconosciute, devono inviare la dichiarazione al Segretariato Generale della Pesca Marina entro sette giorni dalla giornata di pesca.

Per le dichiarazioni di cattura nelle gare di pesca, la procedura è esattamente la stessa per la comunicazione dei dati al Segretariato Generale della Pesca Marina al livello nazionale. In Catalogna, la Federazione Pesca Sportiva deve presentare la dichiarazione di cattura di gara entro trenta giorni dall'evento. Nelle isole Baleari, i club organizzatori e/o la federazione devono inviare i risultati della gara entro 15 giorni al Dipartimento della pesca e Acquacoltura.

Tuttavia nessuna regione obbliga i pescatori ricreativi a dichiarare le catture per le giornate di pesca (singolo pescatore/barca). Per le dichiarazioni di cattura di gara solo la Catalogna e le isole Baleari le impongono (club o società di pesca).

Fonte: SFITUM (2004).

Educazione e sensibilizzazione.

La comunicazione la diffusione di informazioni sui diritti e le regolamentazioni ai pescatori è un elemento essenziale per il successo di qualsiasi quadro normativo dal momento che l'ignoranza o la mancata comprensione di tali regole può dimostrarsi un importante fattore nelle infrazioni, specialmente in settori in rapido cambiamento nei quali vengono adottate nuove regolamentazioni. Infatti, l'aspetto più benefico dell'applicazione è l'applicazione preventiva.

Gli esempi di metodi di sensibilizzazione comprendono la circolazione di opuscoli informativi distribuiti dalle federazioni della RF o dalle associazioni o da autorità pubbliche come parte della procedura di emissione delle licenze. Nel caso della pesca charter e del pesca turismo, le informazioni sulle leggi in vigore possono essere diffuse attraverso i proprietari dei charter o delle imbarcazioni verso i pescatori/turisti. I supporti educativi possono assumere varie forme (incontri, opuscoli, corsi ecc.) a seconda della cultura locale, garantendo la comunicazione degli obblighi di regolamento (misure minime, specie vietate, limiti di carniere giornaliero).

In Turchia viene distribuita ai pescatori ricreativi una circolare sulla pesca ricreativa, emessa ogni due anni (vedi Box 10) riguardante le definizioni pertinenti e comprendente le restrizioni e i divieti sulle specie, le attrezzature e le zone. In Francia, la sensibilizzazione sulle misure minime e sulle specie vietate viene facilitata da un opuscolo distribuito dalla FFPM (Fédération française des pêcheurs en mer) in associazione con la regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (vedi Box 11).

Inoltre, lo sviluppo partecipativo dei codici di condotta per la pesca ricreativa responsabile possono dimostrarsi utili per una ulteriore sensibilizzazione dei pescatori. Nel 2004, l'Italia

ha sviluppato un codice volontario di condotta per la pesca ricreativa sia in acque dolci che salate come sforzo collaborativo con federazioni ed associazioni della RF, soggetti privati, università e autorità pubbliche come le amministrazioni regionali e provinciali. L'opuscolo prodotto per la diffusione di questo codice comprendeva una introduzione riguardante lo scopo del codice, la sua elaborazione durata due anni, e la

Traduzione non ufficiale a scopo divulgativo

situazione della pesca ricreativa in Italia. In aggiunta al codice stesso, l'opuscolo comprendeva informazioni sulla situazione biologica della RF e informazioni sul quadro normativo (vedi Box 12).

Inoltre, a livello europeo, la EIFAC ha riconosciuto nel simposio che la produzione, l'approvazione e l'uso di un codice di pesca ricreativa responsabile è di importanza chiave. (Hickley, 1998).

Occorre notare che la International Game Fish Association (IGFA) ha adottato un tipo di codice di condotta chiamato International Angling Rules "per promuovere le pratiche di pesca etiche e sportive, per stabilire regolamentazioni uniformi per la compilazione dei record mondiali di pesca sportiva, e per fornire delle linee guida di base per la pesca da usare nelle gare e in tutte le altre attività di pesca di gruppo". Anche se il gruppo di regole fornisce principalmente regolamentazioni delle attrezzature e determinati requisiti per i record mondiali, si tratta di un primo passo che dimostra come i pescatori possano raggiungere un accordo su regole di pesca comuni.

Lo sviluppo di un codice volontario di condotta per la pesca ricreativa in mare a livello di tutto il Mediterraneo è stato annunciato (FMPR, 2006) e beneficerà degli codici di condotta già esistenti nel Mediterraneo e altrove.

BOX 10. Circolare sulla pesca ricreativa in Turchia

La circolare comprendeva sette sezioni: 1) Obiettivi e Definizioni; 2) Praticare la pesca dilettantistica; 3) Restrizioni e divieti per specie; 4) Restrizioni e divieti per specie [ripetuto nell'originale n.d.t] ; 5) Restrizioni e divieti per zone; 6) Legislazioni ed esecuzione; 7) Disposizioni generali. Inoltre, vi è un'altra sezione comprendente le FAQ, le osservazioni e le informazioni relative alla pesca sportiva.



BOX 11. Opuscolo per la sensibilizzazione sulle taglie minime in Francia

Mulet ou Muge (*Liza aurata*) 20 cm*

Corb* (*Scorpaenidae*) 30 cm

Brochet de mer-sphyriène (*Sphyrna tiburo*)

Soupe (*Scorpaenidae*)

Congre (*Conger conger*)

Murène (*Muraena helena*)

Cornier (*Polydora americana*)

Mostelle (*Polydora physica*)

Alose (*Alosa alosa*) 30 cm*

Emissole (*Mastellus asellus*)

Par soucis de protection certaines espèces sont interdites à la pêche

Espèces à manipuler avec précaution Attention venin !

Marou Brun (*Ephippellus marginatus*)
Espèce protégée

Grande Vive (*Fachina dactyloides*)
Espèce venimeuse

Chapon (*Scorpaenidae*)
Espèce venimeuse

Rascasse brune (*Scorpaenidae*)
Espèce venimeuse

Rascasse pustuleuse (*Scorpaenidae*)
Espèce venimeuse

Raie pastenague (*Dasyatis pastinaca*)
Espèce venimeuse

PÊCHEURS, RESPECTONS LES TAILLES EN MÉDITERRANÉE

En mer Méditerranée, comme en eau douce, il existe une réglementation définissant la taille minimale des poissons autorisés à la pêche de loisirs

Loup (*Urophycis lineatus*) 25 cm*

Dorade Royale (*Scorpaenidae*) 20 cm*

Ser commun (*Opisthopterus*) 15 cm*

Ser à tête noire (*Opisthopterus*) 15 cm*

Pagot commun (*Pagrus auratus*) 12 cm*

Agréé et délégué du Ministère de la Jeunesse et des Sports
Agréé par le Ministère de l'Environnement
Adhérent à la Confédération Internationale de la Pêche Sportive

Comité Régional PACA
Fédération Française des Pêcheurs en Mer
ffmpaca@free.fr
135, Avenue Clot Bey - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 72 63 96 / Fax : 04 91 72 63 97

LOGO RESEAU MER REGION ?

Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Partenaire principal

Réalisation : ICB SA CHRETIEN - 04 42 07 30 09

Pour que la ressource reste abondante, laissons leur le temps de grandir et de se reproduire.

* Taille des poissons à mesurer de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

BOX 12. La redazione di un codice di condotta responsabile per la pesca sportiva in Italia

Il libretto presentato qui di seguito conteneva il progetto di un codice di condotta per la pesca sportiva responsabile, progetto non definitivo. Il progetto di codice comprendeva nove articoli legati ai principi generali sanciti nel codice di condotta adottato dalla FAO 1995. Lo scopo del codice italiano era di fornire una serie di principi a sostegno dei pescatori sportivi al fine di praticare la pesca in modo sostenibile. Si rivolgeva anche alle autorità pubbliche per essere usato nel processo decisionale relativo alla pesca ricreativa. Come è per il codice di condotta FAO, il rispetto del codice di condotta italiano è volontario e quindi, senza forza giuridica.

- Articolo 1: Natura e finalità del codice.
- Articolo 2: Principi generali.
- Articolo 3: Conservazione delle specie.
- Articolo 4: Conservazione delle specie autoctone e azione di ripopolamento in acque dolci.
- Articolo 5: Pesca professionale e pesca sportiva.
- Articolo 6: Gestione della pesca sportiva.
- Articolo 7: La ricerca.
- Articolo 8: Il pescatore sportivo
- Articolo 9: la pesca agonistica: le competizioni



BIBLIOGRAFIA

- Cacaud, P.** 2005. Fisheries laws and regulations in the Mediterranean; a comparative study. *Studies and reviews* No. 75, General Fisheries Commission for the Mediterranean. 40 pp.
- CIHEAM.** 2002. *Development and agri-food policies in the Mediterranean region*. Annual Report 2002. International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. Available at <http://ressources.ciheam.org/fr/ressources/report2002.htm>.
- Ditton, R.B.** 1998. Chapter 22: Human dimensions perspective on recreational fisheries management: Implications for Europe. In P. Hickley & H. Tompkins, eds, *Recreational fisheries: social, economic and management aspects*, pp. 153-164. Oxford, UK, Published by arrangement with the FAO by Fishing News Books. 310 pp.
- Everett, J.T.** In press. USA (Pacific Coast). In De Young, C. (ed.) Review of the state of world marine capture fisheries management: Pacific Ocean. 2006 *FAO Fisheries Technical Paper*. No. 489.
- Farber, S., Costanza, R., Childers, D., Erickson, J., Gross, K., Grove, M., Hopkinson, C., Kahn, J., Pincetl, S., Troy, A., Warren, P., & Wilson, M.** 2006. Linking Ecology and Economics for Ecosystem Management. *Bioscience*; Vol 56 (2) pp. 121 – 133; Academic Research Library.
- FAO.** 1997a. Fisheries management. *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*. No. 4. Rome. 81 pp.
- FAO.** 1997b. The precautionary principle. *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*. N.2. Rome. 71 pp.
- FAO.** 2002. The ecosystem approach to fisheries (EAF). *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*. No. 4 Supplement 2. Rome. 112 pp.
- Fisheries and Oceans Canada.** 2001. Recreational fisheries in Canada: An operational policy framework. Available at http://www.dfo-mpo.gc.ca/communic/fish_man/opera/OPF-PC_E.pdf
- Flewelling, P.** 1995. An introduction to monitoring, control and surveillance systems for capture fisheries. *FAO Fisheries Technical Paper* No. 338. Rome. 217 pp.
- Franquesa, R., Gordo, A., Mina, T., Nuss, S. & Borrego, J.R.** 2004. The recreational fishing in the Central and Western European Mediterranean frame. GEM UB. Universitat de Barcelona. Available at <http://www.gemub.com/pdf/recreofao.pdf>.
- GFCM.** 2005. FAO General Fisheries Commission for the Mediterranean. Report of the twenty-ninth session. Rome, 21-25 February 2005. *GFCM Report*. No. 29. Rome, FAO. 2005. 50 pp.
- Hickley, P.** 1998. Comments concerning a code of good practice for recreational fishing. In P. Hickley and H. Tompkins, eds, *Recreational fisheries: social, economic and management aspects*, pp. 299-304. Oxford, UK, Published by arrangement with the FAO by Fishing News Books. 310 pp.
- Hickley, P. & Tompkins H. (eds.)** 1998. *Recreational fisheries: social, economic and management aspects*. Oxford, UK, Published by arrangement with the FAO by Fishing News Books. 310 pp.
- Hotta, I.** In press. Review of Japanese marine capture fisheries management. In De Young, C. (ed.) Review of the state of world marine capture fisheries management: Pacific Ocean. 2007. *FAO Fisheries Technical Paper*. No. 488/1. Rome, FAO. 170 pp.
- Kramer, R.** 2006. Recreational Fishing and Fishing Resource Conservation Management. In First Mediterranean Congress of Salt Water Recreational Angling, September 2006, Palma de Mallorca.
- Lega Pesca.** 2004. Identificazione di un codice di condotta per una pesca sportiva responsabile. *I quaderni scientifici della Lega Pesca*, 9. 39 pp.
- Ocean Studies Board.** 2006. *Review of Recreational Fisheries Survey Methods*. Committee of the review of recreational fisheries survey methods, Ocean Studies Board. Washington, D.C., USA,

National Academies Press. 202 pp. Available at <http://books.nap.edu/books/030910193X/html>.

Pilot Study Report. 2005. An assessment of the recreational fishing activities of Malta. October 2006.

As Part of Malta's National Fisheries Data Collection Programme (2005) in line with Regulations EC1639/2001 and EC1581/2004.

Pitcher, T.J. & Hollingworth, C. (eds.).2002. *Recreational Fisheries: Ecological, Economic and Social Evaluation*. Oxford, UK, Blackwell Science Ltd. 271 pp.

Porcher, J.P. & Brulard, J. 1998. Chapter 25: An economic analysis of salmon fishing in the Finistère Department of France. In P. Hickley & H. Tompkins, eds, *Recreational fisheries: social, economic and management aspects*, pp. 200-203. Oxford, UK, Published by arrangement with the FAO by Fishing News Books. 310 pp.

Ruddle, K. & Segi, S. 2006. The management of inshore marine recreational fishing in Japan. *Costal Management*, 34: 87-110.

Segedin, T. 2006. The fishing charter in Croatia. In First Mediterranean Congress of Salt Water Recreational Angling, September 2006, Palma de Mallorca.

SFITUM. 2006. Sport Fishing: an informative and economic alternative for tuna fishing in the Mediterranean (SFITUM). Proyecto Europeo EU FISH/C. 02/C 132/11.

Soliva, A.M. 2006. *La pesca marítima recreativa en Cataluña: Aspectos biológicos, sociales y económicos*. Universitat de Barcelona, Spain. (MA thesis).

Stephanou, D. 1982. Recreational fisheries in Cyprus. In Allocation of fishery resources. Proceedings

of the Technical Consultation on Allocation of Fishery Resources, held in Vichy, France, 20–23 April 1980, edited by J.H. Grover. FAO of the UN/American Fisheries Society, pp. 545–9.

Sutinen, J.G. & Johnston, R.J. 2003. Angling management organizations: integrating the recreational sector into fishery management. *Marine Policy*, 27: 471-487.

Toivonen, A-L., Appelblad, H., Bengtsson, B., Geertz-hansen, P., Guðbergsson, G., Kristofersson, D., Kyrkjebo, H., Navrud, S., Roth, E., Tuunainen P. & Weissglas, G. 2000. Economic value of recreational fisheries in the Nordic countries. TemaNord 2000:604. Nordic Council

of Minister. Copenhagen. 71 pp. (also available at <http://www.norden.org/fisk/publikationer/econval.pdf>).

Ünal, V. 2006. The recreational marine fishing at the Eastern Mediterranean. In First Mediterranean

Congress of Salt Water Recreational Angling, September 2006, Palma de Mallorca.

List of international instruments consulted

- Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993)
- FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)
- Agreement for the Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks
- United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)

EU relevant texts

- Com (2002) 535 final, Brussels 09.10.2002, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament laying down a Community action plan for the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources in Mediterranean Sea under the Common Fisheries Policy
- Council regulation on management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, (EC) No. 1967/2006 of 21 December 2006

APPENDICE 1. REGIMI DI LICENZA PER LA PESCA RICREATIVA NEL MEDITERRANEO					
Paese	Pesca da riva	Pesca dalla barca	Pesca subacquea	Organo preposto al rilascio della licenza	Requisiti per la licenza
Albania	Non è richiesta nessuna licenza (art. 23 della legge n. 7908 del 1995)	Licenza richiesta se viene utilizzata una imbarcazione per le attività di pesca (art. 23 della legge n. 7908 del 1995)	Licenza non richiesta (nessun riferimento legislativo)	Ministero dell'agricoltura e delle risorse alimentari (art 23 della legge n. 7491 del 05/04/1995)	Associazioni di pesca sportiva o persone interessate che soddisfano i criteri menzionati al comma 3 art. 56 del Regolamento di pesca n. 1 del 1997.
Algeria	Licenza richiesta. (art. 13 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/2003)			Amministrazione responsabile della pesca (art. 63 del Decreto Esecutivo n. 03-481 13/12/2003)	Dato non disponibile.
Croazia	Licenza richiesta per ciascun individuo, sia Croato che straniero che desideri praticare attività di pesca sportiva e ricreativa (art. 31 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 1997)			Licenza istituita da un ufficio territoriale del Ministero competente per la pesca in mare (art. 32 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 1997)	Dato non disponibile.
Cipro	Licenza richiesta per la pesca ricreativa secondo quanto disposto dai Regolamenti 3 e 4 della Legge Nazionale sulla Pesca.		Licenza non richiesta per la pesca ricreativa subacquea (Regolamento 17 (1) e (2) della Legge Nazionale sulla Pesca.	Dipartimento di Pesca e Ricerca Marina (DFMR)	Dato non disponibile.
Egitto (*)	Vengono emesse licenze di pesca da riva.	Licenza rilasciata ai proprietari di barca e valida per essi e gli accompagnatori.(**) Licenza non richiesta per i partecipanti a gare sportive	Licenza richiesta solo nella zona di Capo Mohammed e Sharm El-Sheikh (art. 1 Risoluzione n. 64 Ministero dei Trasporti che regola gli sport acquatici nella zona di Capo Mohammed e Sharm El-Sheikh del 2 febbraio 2003).	Autorità generale per lo Sviluppo delle Risorse di Pesca del Ministro dell'Agricoltura.	Dato non disponibile.
Unione Europea	Nessuna regolamentazione.				
Francia	Licenza non richiesta.		<ul style="list-style-type: none"> I pescatori ricreativi subacquei devono annualmente fare una dichiarazione ai dipartimenti decentrati degli affari marittimi che rilasciano una quietanza. Gli individui in possesso della licenza rilasciata da una federazione sportiva autorizzata dal Ministero dello Sport sono esonerati da tali dichiarazioni annuali. 		Età maggiore di 16 anni.

Grecia	Licenza non richiesta.	Richiesta licenza individuale per i pescatori ricreativi valida in tutte le acque territoriali greche (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985)	Licenza richiesta.	Polizia Portuale locale o dipartimenti di Polizia (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985)	Età maggiore di 16 anni.
Israele	Dati non disponibili.				
Italia	Nessuna licenza richiesta per la pesca ricreativa nelle acque italiane. Gli individui impegnati in competizioni sportive hanno l'obbligo di appartenere a una federazione nazionale di pesca sportiva e dichiarare i dati relativi alle catture (Decreto Presidenziale n. 1639/1968)				
Libano	Licenza di pesca amatoriale e in mare richiesta.	Licenza di pesca amatoriale in mare richiesta.	I pescatori ricreativi subacquei devono avere la licenza per la pesca con fucile subacqueo (art. 4 del Decreto n. 1/126 del 23 maggio 2001). - Per l'utilizzo di equipaggiamento subacqueo è necessario un certificato rilasciato da un Club o Istituto/Accademia (art. 5 del Decreto n. 347 del 11 dicembre 1972) -Tassa annuale per UFL: LL 5,000 (legge n. 89 del 7 settembre 1991)	Il Ministero dell'Agricoltura – Dipartimento della Pesca e della Natura rilascia le licenze di pesca subacquea (Art. 4 del Decreto No. 1/126 del 23 Maggio, 2001 e Art 100 del Decreto No. 5246 20 Giugno 1994)	I turisti stranieri sono autorizzati a praticare la pesca subacquea a condizione che appartengano a un club di pesca subacquea internazionale e ottengano la licenza richiesta (Art. 2 del Decreto N. 347, 11 Dicembre 11, 1972).
Libia	Dati non disponibili.				
Malta	Per le barche (***) registrate sul Registro della flotta nazionale di pesca e classificate come non professionali di "Categoria C" è richiesta la licenza. Per le barche impegnate nella pesca ricreativa e registrate solo nel Registro Nazionale Marittimo non è richiesta la licenza.				

Marocco	Licenza richiesta	Licenza non richiesta	La pesca subacquea ricreativa richiede una speciale autorizzazione (art. 4 della legge n. 1673-255 del 1973)	Dati non disponibili.	Ai turisti non residenti non è richiesto alcun pagamento per ottenere questa autorizzazione speciale (art. 4 della legge n. 1673-255 del 1973)
Serbia - Montenegro	Licenza richiesta per la pesca da riva con canna da pesca e lenza (art. 19 della legge sulla Pesca in Mare del 25 settembre 2003)	Dati non disponibili.	Permesso richiesto per il possesso di fucile subacqueo (art. 22 della legge sulla Pesca in Mare del 2003)	Permesso rilasciato dall'autorità locale autonoma incaricata per lo sport e le attività ricreative (art. 20 della legge sulla Pesca in Mare del 2003)	Il permesso è utilizzabile solo dal suo titolare (art. 19 della legge sulla Pesca in Mare del 25 settembre 2003)
Slovenia	Licenza non richiesta per praticare le attività di pesca sportiva e ricreativa da riva (Articolo 28 (7) dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002).	Permesso annuale per la pesca sportiva e permessi giornalieri o settimanali per la pesca ricreativa (art. 28 comma 2 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002)	E' richiesto un permesso per la pesca con fucile subacqueo (art. 29 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002)	Un permesso giornaliero o settimanale per la pesca ricreativa è rilasciato in base alla pubblica autorizzazione della Federazione delle società di pesca sportiva in mare (art. 28 comma 4 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002)	Per ottenere il permesso è necessario appartenere ad una organizzazione di pesca sportiva in mare associata alla Federazione Nazionale delle organizzazioni della pesca sportiva in mare (art. 28 comma 3 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002). Lo stesso per ottenere il permesso necessario per la pesca subacquea (Articolo 29 dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002).

Spagna	Per praticare la RF è richiesta la licenza rilasciata dalla competente autorità delle regioni autonome (art. 3.1 dell'Ordine del 26/02/1999)	Le barche devono avere specifica autorizzazione, per la cattura e la presenza a bordo di specie soggette a misure di conservazione elencate nell'Allegato III, rilasciata dal Segretariato Generale della Pesca in mare (art. 3.1 dell'Ordine del 26/02/1999). Per partecipare alle competizioni sportive è richiesta la licenza Federativa di Pesca Ricreativa (FRFL)	In Catalogna, Valencia, Murcia, Andalusia, Isole Baleari è richiesta la licenza per la pesca subacquea (art. 5 del Decreto 109/95, art. 3 del Decreto 131/00, art. 6 del Decreto 92/84, Decreto 361/2003, Decreto 69/99 e articolo 2 del Decreto 61/02).	La licenza federativa è rilasciata della Delegazione Regionale della "Federación Espanola de Pesca y Casting" (FEP e C)	Dati non disponibili
Siria	Licenza/permesso individuale richiesti (art. 35 del Decreto Legislativo sulla protezione della vita acquatica del 12/08/64)			Dati non disponibili	Dati non disponibili
Tunisia	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Autorizzazione richiesta (art. 15 della Legge del 30/9/1994)	Dati non disponibili	Dati non disponibili
Turchia	Accesso pubblico aperto. Ma viene rilasciato un documento ai pescatori che vogliono certificare la propria attività. I residenti non 'cittadini Turchi' possono praticare la pesca ricreativa se in possesso del "Certificato di pescatore ricreativo visitatore" rilasciato dal MARA e valido per 2 anni.				

(*) Al momento della compilazione di questo studio il GARFD in Egitto stava pianificando l'adozione di una nuova Regolamentazione di RF in cui si stabilisce che per qualunque tipo di pesca ricreativa (da terra, dalla barca, subacquea) è richiesta la licenza rilasciata dal GARFD. Comunicazione personale con Ahmed Salem dell'Autorità Generale per lo Sviluppo delle Risorse di Pesca Egiziana (GARFD).

(**) Comunicazione personale con Ahmed Salem dell'Autorità Generale per lo Sviluppo delle Risorse di Pesca Egiziana (GARFD).

(***) E' il settore maggiore, 826 barche nel 2002. Il settore di pesca ricreativa di Malta è composto di due sotto settori.

Nota: la classificazione qui adottata è in funzione dei tre settori principali della pesca ricreativa, ma alcuni paesi adottano una classificazione differente in funzione degli scopi delle attività di RF praticate (licenza di pesca per attività sportiva o amatoriale).

APPENDICE 2. PRINCIPALI MISURE DI GESTIONE DELLA PESCA RICREATIVA NEL MEDITERRANEO.

Paese	Proibizione alla vendita	Limitazioni su modalità e attrezzatura da pesca	Limiti di cattura	Misure minime (lunghezza o peso)	Specie vietate	Limiti spaziali e temporali	Altre proibizioni.
Albania	Non precisato	La pesca sportiva è permessa solo con ami, canna da pesca e fucile subacqueo, la pesca subacquea con fucile è permessa solo con maschera e boccaglio. Non è permesso navigare con attrezzi o reti utilizzate nella pesca professionale (Art. 57 del Regolamento di Pesca n. 1 del 1997). L'uso del fucile subacqueo è subordinato all'età minima di 16 anni e non può essere utilizzato in concomitanza con l'utilizzo di respiratori (Art. 23 della legge n. 7908 del 1995 modificato dall' Art. 6 della legge n. 8870 del 2002).	Non più di 3 kg di peso per pescatore al giorno ad eccezione di pesci singoli di peso superiore (Art. 58 del Regolamento di Pesca n. 1 del 1997)	Art. 51 del Regolamento n. 1 (29/03/05) sull'applicazione della legislazione sulla pesca e l'acquacoltura.	E' vietato pescare conchiglie, crostacei e altre creature che sono vietate dagli atti normativi emessi dal Ministero (Art. 58.1d delle Regolamentazioni della Pesca N. 1 del 1997). - Sturioni, Nijla, squali, Lopa e detit (Mobular mobular), Gureshpuesi (mollusco bivalve) (Art. 48 par.1 del regolamento No. 1 sull'applicazione della legislazione sulla pesca e l'acquacoltura). - Mammiferi marini (delfini, balene foche, ecc.). (Art. 48 par.2 del Regolamento N. 1 sull'applicazione della legislazione sulla pesca e l'acquacoltura.	L'uso del fucile subacqueo è soggetto a restrizioni di area, non è permesso il suo utilizzo entro 50 m da attrezzature professionali e nelle aree marine protette (Art. 23 della legge n. 7908 del 1995 modificato dall' Art. 6 della legge n. 8870 del 2002).	Non è permesso: -L' utilizzo di più di 5 ami (canne da pesca) per pescatore in mare e 3 ami (canne da pesca) in acque diverse da quelle marine. -Pescare utilizzando fonti luminose fatta eccezione per lampada a mano o lampada per pesca subacquea (Art. 58.1d del Regolamento di Pesca n. 1 del 1997) Tutte le proibizioni per la pesca professionale sono applicate anche alla pesca sportiva (Art. 58.2d del Regolamento di Pesca n. 1 del 1997)

Algeria	Il prodotto della RF è destinato al consumo diretto e non può essere venduto, commerciato o scambiato (Art. 62 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/03).			Art. 1 del Decreto del 09/03/1995.		
Croazia	I pesci e tutti gli organismi marini catturati durante l'attività di pesca ricreativa e sportiva non possono essere immessi sul mercato (Art. 33 dell'Atto di Pesca in Mare del 1997)	I modi, il tipo e la quantità di attrezzature da pesca per i quali è ammesso l'utilizzo nella pesca ricreativa e sportiva sono determinati dal Ministero (Art 35 dell'Atto di Pesca in Mare del 1997) Sono permessi: -Lenze a mano (2/licenza) -Lenze a traina (2/licenza) -Lenze a mano con ami per cefalopodi (2/licenza) -Trappole per vermi marini (2) -Fucili subacquei (2). -Non è ammessa altra attrezzatura oltre la lenza da traina e la lenza a mano (nel limite di 2 ciascuno) per le catture da Big Game (Tonno Rosso e Pesce Spada) -E' vietato l'uso di respiratori per la pesca ricreativa o sportiva subacquea (Regolamento di pesca sportiva e ricreativa stabilito nel 2001)	E' consentito catturare al massimo 5 kg di pesce o altri organismi marini per giorno. I pesci cartilaginei e i pesci di taglia superiore ai 5 kg sono esclusi dal computo fornito al paragrafo 2 del presente articolo (Art. 33 dell'Atto di Pesca in Mare del 1997). Durante le competizioni di pesca sportiva o ricreativa la quantità di catture non è limitata (Art. 34 dell'Atto di Pesca in Mare del 1997)	Ordinanza sulla protezione dei pesci e degli altri organismi marini del 28/08/2002		

Cipro	Il Regolamento 17C della Legge Nazionale sulla Pesca, si riferisce a tutti i pescatori ricreativi e proibisce la vendita di qualsiasi organismo catturato.	I pescatori sportivi possono usare dalla barca reti di lunghezza massima totale 800 mt (l'uso di reti in monofilo è vietato) e la lunghezza totale dei palamiti ammessa è di 500 mt con 200 ami max (Regolamento 17A e 17B della Legislazione Nazionale di Pesca)	Con l'uso di reti e palamiti il massimo di cattura sbarcabile è 10 kg per ciascun metodo di pesca. Per la pesca con le nasse 10 kg. Per la pesca subacquea 3 pesci (Regolamento 17C e 19 della Legislazione Nazionale di Pesca)				
Egitto	Per la pesca da terra i pescatori ricreativi non possono portare più di una canna con un massimo di 2 ami (Atto n. 124 del 18 agosto 1983 sulla pesca, la vita acquatica e l'acquacoltura)			L' Art. 9 del Regolamento n. 667 del 1961 stabilisce taglie minime per 4 specie: -“Cabot” dell'ordine dei Perciformi 16 cm. -muggine (mugil cephalus): 14 cm. -cefalo (liza ramado): 10 cm. -tilapia: 10 cm			

<p>Unione Europea</p>	<p>L'Art. 17 del regolamento del Consiglio (UE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 stabilisce l'assoluto divieto di vendita del pescato tramite pesca ricreativa. Eccezione per le specie catturate durante le competizioni sportive per le quali è ammessa la vendita purché i proventi vengano devoluti in beneficenza.</p>	<p>E' vietato l'utilizzo nella pesca dilettaistica di reti a strascico, reti a circuizione, draghe, tramagli, e reti combinate di fondo. L'uso di palamiti per le specie altamente migratorie deve essere proibito per la pesca ricreativa (Art. 17 del regolamento del Consiglio (EC) . 1967/2006)</p>		<p>Allegato III del Regolamento del Consiglio (EC) n. 1967/2006, vedere Allegato II di questo studio.</p>	<p>E' proibita la pesca con la Croce di S.Andrea e simili per la raccolta in particolare del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili. La pesca di gambero e aragoste con le uova deve essere proibita (Articolo 8 (1) del Regolamento del Consiglio (UE) N. 1967/2006). Deve essere proibita la cattura deliberata, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie marine comprese nell'appendice IV alla Direttiva 92/43/EEC escluse le deroghe concesse secondo l'Articolo 16 della Direttiva 92/43/EEC.</p>	<p>Per la pesca nelle aree protette riferirsi al Capitolo III del Regolamento del Consiglio (EC) n. 1967/2006</p>	
------------------------------	--	---	--	---	--	---	--

<p>Francia</p>	<p>Il pescato non può essere mercanteggiato, offerto in vendita, venduto o comprato con cognizione di causa. Il pescato è destinato al consumo alimentare diretto del pescatore e della sua famiglia (Art. 1 del decreto n. 90-618 del 11/07/1990). Ci sono alcune eccezioni per la pesca del Tonno, ma solo per le gare e sono soggette ad approvazione statale.</p>	<p>Possono essere utilizzati solo i seguenti attrezzi per la pesca ricreativa dalla barca: lenze con un numero massimo di 12 ami, 2 palamiti con al massimo 30 ami ciascuno, 2 nasse, un arpione, un guadino, 1 rastrello</p>	<p>Non esistono limiti in termini di peso o di numero di esemplari per la pesca ricreativa in mare. Ma il Tonno Rosso è soggetto ad specifiche misure di conservazione per il Mediterraneo. Ad esempio, la quantità di tonno catturabile da una barca da pesca non professionale (sia a traina che a drifting) è limitata a 25 kg o un capo per persona a bordo, al giorno. La quantità può essere superata con speciale autorizzazione (Art. 1 dell'Ordine n. 506 del 26/08/1994).</p>	<p>Taglie e pesi permessi per la pesca ricreativa in mare sono definiti nel decreto n. 99-1163 del 21 dicembre 1999 e nell'Ordine del 21 dicembre 1999.</p>	<p>Cernia bruna nel Mediterraneo continentale dal 1 Gennaio 2003 al 31 Dicembre 2007 (Ordine N. 2002/1113 del 30 Dicembre 2002). Più tutti i trattati internazionali firmati in Francia che proteggono diverse specie.</p>	<p>Esistono 3 tipi principali di aree marine protette: Parco Naturale (a gestione regionale), Parco Nazionale (a gestione statale) e Riserva Locale (a gestione dipartimentale e). Nella Riserva Naturale di Scandola in Corsica la pesca ricreativa non è permessa</p>	<p>Sono vietati dal decreto 90-618 le seguenti attrezzature: l'uso di mulinelli idraulici o elettrici o di attrezzature che non siano totalmente manuali, l'uso di qualsiasi mezzo di attrazione o concentrazione artificiali, esplicitamente la luce, l'uso di qualunque tipo di veleno o narcotico, o esplosivo o sostanza inquinante. -I tonni pescati con la pesca ricreativa devono essere censiti (tagging) (Art. 2 dell'ordine n. 506 del 26/08/1994) -E' proibito pescare tonni entro un miglio da altre barche in azione (Art. 3 dell'ordine n. 506 del 26/08/1994)</p>
-----------------------	---	---	---	---	--	---	--

Grecia	Vendere il pescato è illegale (Ordine Presidenziale n. 373 del 16 luglio 1985)	<ul style="list-style-type: none"> - E' vietato l'uso di reti più larghe di 100 metri con maglia più piccola di 24 mm - Ogni pescatore in barca non può usare più di 150 ami, il numero di ami per barca non può eccedere i 300, qualunque sia il numero dei pescatori. - Sono vietate più di due nasse per pescatore. - Da riva può essere utilizzato il rezzaglio solo con diametro inferiore a 10 m e maglia non più larga di 30 mm (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985)	E' vietato pescare con reti e palamiti più di 10 kg di pesce per persona al giorno o 5 kg di pesce per persona al giorno con altre attrezzature. (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985)	E' proibito ai pescatori subacquei la cattura di pesci di peso inferiore ai 150 grammi. (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985)	<ul style="list-style-type: none"> - E' proibita la pesca di spugne e coralli. (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985) - E' proibito pescare conchiglie (Ordine Presidenziale n. 86/98 e 227/03) 		E' proibito: -Pescare con qualsiasi sorgente luminosa eccezione fatta per la pesca con l'arpione. -Pescare con natanti nelle lagune e allevamenti dello Stato e delle autorità locali. -Pescare con il rezzaglio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla foce del fiume e 200 metri dall'ingresso degli allevamenti ittici (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985)
Israele				Non esistono regolamenti specifici per la RF ma il prospetto 1 (regola 6) dei Regolamenti di Pesca 1/05/00, 1937 (originale) riporta una lista di 35 specie di cui è dichiarata la taglia minima in cm. Questa include il Tonno Rosso 70cm, Nasello 16cm, Sogliola 16cm Muggine 11 cm			

Italia	Proibita la vendita (DPR 1639/68)	<p>Dalla barca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezzaglio (circonferenza massima inferiore a 16 mt) - Canna da pesca (massimo 5 canne per pescatore e non più di 3 ami per canna) - Lenza a mano (con non più di 3 ami per lenza) - Lenza per calamari - Lenza a traina - Dispositivi galleggianti con ami appesi per la pesca di superficie - Canna da pesca per calamari - Palamiti fissi o a deriva (massimo di 200 ami per barca) - Nasse (massimo due per barca). - Per la pesca subacquea sportiva e ricreativa è vietato l'uso del respiratore ma è consentito quello del fucile subacqueo (Art. 128 bis e 138 del DPR 1639/38) 	Sono consentiti 5 kg di pesce, molluschi e crostacei per pescatore al giorno (la quantità può essere superata nel caso di un pesce di peso superiore ai 5 kg) (Art. 142 dell' Art. 128 bis del DPR 1639/38). Il limite per la cernia è di un capo al giorno . La cattura ricreativa di cozze è soggetta ad un limite di carniere di 3 kg per giorno (Decreto ministeriale del 10 Aprile 1997)	Non esistono regolamenti specifici per la pesca ricreativa. L' Art. 87 del DPR 1639/38 stabilisce la taglia minima per ogni singola specie in accordo alle taglie minime della Comunità Europea. Per esempio la taglia minima dello Storione è 60 cm. Non esiste regolamento specifico per la pesca sportiva al Tonno Rosso.	Non esistono specie vietate alla pesca nella legislazione italiana, ma i pescatori subacquei non possono prendere coralli, molluschi e conchiglie (Art. 128 bis del DPR 1639/38)	E' vietato: -Praticare RF con imbarcazioni non "da diporto" (Art. 7 del DPR 1639/68) -L' uso di sorgenti luminose, ma l'uso della lampada è ammesso per la pesca con l'arpione. -Disturbare o interferire con le attività di pesca professionale. Pescare a distanza inferiore ai 500 mt dalle barche e dalle attrezzature della pesca professionale (Art. 139 DPR 1639/68) -Praticare la pesca ricreativa in aree importanti per la riproduzione o la crescita (Art. 98 del DPR 1639/38, Art. 15 della legge 963/65, Art. 27 della legge 979/1982)
---------------	-----------------------------------	--	---	--	--	--

Libano	Nessuna precisazione.	Da terra è possibile pescare con una sola canna per pescatore con un massimo di 2 ami (Art. 34 del Decreto n 2775 del 28 settembre 1929)		Risoluzione Libanese n. 15/1 del 14 gennaio 2004. Vedere Allegato II	I pescatori subacquei non possono raccogliere spugne e aragoste (Art. 5 del Decreto n. 1/126 del 23 Maggio 2001)		
Libia							
Malta	Nessuna precisazione	Non esistono particolari limitazioni sulle modalità ed attrezzature di pesca ricreativa.	Sconosciuti	Art. 37 e 38 del Regolamento di Pesca del 25/05/1934	Sconosciuti	Nessuno	E' vietato l'utilizzo di fonti luminose a scopi di pesca all'interno di baie e porti così come è vietato l'uso di veleni.
Marocco	E' vietata la vendita del prodotto della pesca subacquea		I pescatori subacquei non possono pescare più di 5 capi.	n.a.	La pesca alla Cernia è interdetta dal 1 luglio al 31 agosto compresi.		

<p>Serbia - Montenegro</p>	<p>Non è ammessa la vendita o lo scambio del pescato frutto di pesca ricreativa o sportiva (Art. 21 della Legge sulla Pesca in Mare del 2003)</p>	<p>Per la pesca ricreativa in barca a remi, a vela o a motore, lenze da pesca, una canna per pescatore, fucile subacqueo senza carica esplosiva, arpioni, fiocine, palamiti fino a 150 ami, una torcia fino a 400 candele, una nassa.</p> <p>Per la pesca combinata possono essere utilizzate imbarcazioni da pesca o meno di dimensioni superiori (Art. 1 del Libro delle Regole sui metodi tipo e quantità delle attrezzature permesse per la pesca ricreativa o sportiva, forme numerici e contenuti per i permessi di pesca sportiva del 10/02/2004)</p> <p>La raccolta di spugne e coralli può essere effettuata solo con strumenti manuali come rastrelli, pinze e coltelli (Art. 1 del libro delle Regole). Nella pesca con la lenza l'ampiezza della curvatura dell'amo non deve essere inferiore a 7 mm, non inferiore a 9 mm per le lenze galleggianti. (Art. 2 del libro delle Regole).</p>	<p>5 Kg di pesce o di altri organismi marini al giorno, ad eccezione delle gare di pesca sportiva. Questa quantità può essere diminuita su richiesta dell'istituzione scientifica competente (Art. 21 Legge sulla Pesca in Mare - 2003)</p> <p>La cattura di pesci obiettivo di pesca sportiva (squali, pesce gatto, razze, ecc) o un pesce di taglia superiore ai 5 kg non è computata nella quantità stabilita dal paragrafo 2 Art. 21 Legge sulla Pesca in Mare - 2003.</p> <p>Non esistono limitazioni statali alla quantità di pescato tramite pesca ricreativa e sportiva (Art. 25 Legge sulla Pesca in Mare – 2003).</p>	<p>Decreto sulla proibizione alla cattura e alla vendita di novellame, pesce sotto misura e altri organismi marini del 10/02/04</p>	<p>Mammiferi marini (balene, delfini, foche, ecc) e tartarughe marine (Art. 6 del Decreto sulla proibizione alla cattura e alla vendita di novellame, pesce sotto misura e altri organismi marini del 10/02/04</p>	<p>La pesca sportiva-ricreativa non deve intralciare la pesca professionale (Art. 22 della Legge sulla Pesca in Mare del 2003).</p>
-----------------------------------	---	--	---	---	--	---

Slovenia	Proibizione dell'offerta sul mercato (Art. 30)	<p>Il Ministero responsabile della pesca in mare ha il potere di prescrivere le attrezzature e i metodi ammessi per la pesca ricreativa e sportiva nonché i limiti di carniere applicabili (Art. 28 (6) dell'Atto di Pesca in Mare del 2002)</p> <p>Metodo e carniere della pesca subacquea devono anch'essi essere prescritti dal Ministero (Art. 29 (8) dell'Atto di Pesca in Mare del 2002)</p>					
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

<p>Spagna</p>	<p>La vendita del pescato fruito della pesca ricreativa è vietato a tutti i livelli, statale (Art. 11 dell'Ordine del 26 febbraio 1999 che stabilisce le norme che regolano la pesca ricreativa in mare, modificato dall'Ordine del 24 luglio 2000) e regionale (Per l'Andalusia Art. 2 Decreto 361/2003 del dicembre 2003), ma la vendita è permessa quando il pescato proviene da una gara ma gli introiti devono essere devoluti per scopi sociali o caritativi (Art. 9 del Decreto 69/1999 del 4 giugno, modificato nel 2002 dal Decreto 61/2002)</p>	<p>A livello statale e regionale sono autorizzate le seguenti modalità di pesca ricreativa dalla barca: bolentino, spinning, brumeggio, jiggging, lenza a mano, traina. Per la pratica della pesca ricreativa sia da terra che dalla barca sono ammessi al massimo 6 ami o 2 montature da jiggging. Questo riguarda sia esche artificiali che naturali. Non possono essere usate più di due attrezzature da pesca a licenza. Nel big game ogni canna porta un singolo amo e sono autorizzate 6 canne (Art. 6 dell'Ordine del 26/02/99 e 24/07/2000</p>	<p>La RF in Spagna ha un limite giornaliero di catture per licenza. A livello statale il limite di carniere per licenza è di 5 kg/licenza individuale, per le licenze per barca il limite giornaliero è 25 kg/barca (Art. 25 Ordine 26/02/99 e 24/07/2000. I limiti di carniere possono diversificarsi per regione e in alcune regioni sono specificate per specie. Per esempio in Catalogna possono essere catturati solo 5 kg di cefalopodi (Art. 25 decreto 109/95). Per le specie elencate in Allegato. III Ordine 26/02/99 le quantità differiscono. Durante le gare è necessaria una specifica autorizzazione per eccedere il limite menzionato (Art. 5 dell'ordine 26/02/99)</p>	<p>Taglie e pesi per la pesca ricreativa in Spagna sono stabiliti dal Decreto Regio 560/1995 del 7 aprile riguardante le taglie minime per determinate specie, basate sull'Art. 5.2 del Regolamento (EEC) 3094/86 del 7 ottobre e in accordo con il Regolamento (EC) 1626/94 del Consiglio del 27 giugno.</p>	<p>Le specie proibite per la pesca ricreativa in Spagna sono i coralli, i bivalvi, i crostacei ed ogni altra specie determinata dalla legislazione europea o da trattati internazionali firmati dalla Spagna (Allegato II dell'Ordine del 26/02/99)</p>	<p>Le riserve marine e le chiusure stagionali sono strumenti gestionali che regolamentano la RF sopra alle altre misure (Art. 13 e 14 della legge 3/2001)</p>	<p>A livello statale sono proibite: l'interferenza con la pesca professionale, l'utilizzo di attrezzature tipiche della pesca professionale, attrezzi non manuali, concentrazione artificiale di pesce, sostanze illegali, distanze dalle aree soggette a restrizione (Art. 11 Ordine 26/02/99 e 24/07/2000). In Catalogna è proibito l'ormeggio in mare e la pesca dopo il tramonto (Art. 10-13 decreto 109/95). Anche in Andalusia è vietata la pesca dopo il tramonto. (Art. 10, 14, 15 decreto 361/2003)</p>
<p>Siria</p>	<p>I pescatori ricreativi non possono vendere il loro pescato (Art. 34 (b) del decreto legislativo n. 30 sulla protezione della vita acquatica</p>						

Tunisia	del 12/08/1964. E' assolutamente vietata la vendita del prodotto della pesca ricreativa subacquea (Art. 24 legge 1994)	Sono permessi equipaggiamenti atti al lancio di una proiettile destinato a trappassare il pesce. Gas compresi o detonatori chimici non possono essere usati per la propulsione del proiettile che deve essere ottenuta da azione manuale (Art. 19 legge 1994)	Il limite giornaliero di carniere è stabilito solo per la pesca ricreativa subacquea ed è di 5kg ad eccezione di un singolo pesce di taglia superiore. Durante le gare l'autorità competente può fornire speciale autorizzazione al superamento di detto limite. (par. 2 Art. 25 legge 1994).	Art. 9 del Decreto 28/09/95 sulla regolamentazione della pesca.	La pesca alla Cernia è interdetta durante la pesca ricreativa subacquea salvo autorizzazione dell'autorità competente.		
Turchia	La vendita, baratto o scambio di tutto o parte del pescato sono vietati (circolare di pesca valida dal 1/9/06 al 31/8/08).	-Sono autorizzati tutti i tipi di lenza compresi palamiti, i rezzagli fino a 5 kg di peso e reti a mano (scoop nets) -L'uso di attrezzature oltre quelle menzionate è determinato dal Direttorato provinciale in accordo con le direttive del Ministero (Art. 6 legge di pesca n. 1380). -Tramagli e fucili subacquei sono autorizzati (circolare di pesca valida dal 1/9/06 al 31/8/08). -Rezzaglio lunghezza massima 3 metri, maglia massima 28 mm -Tramaglio lunghezza massima 5 mt altezza 1,5 mt maglia massima 28 mm -Massimo 4 lenze per pescatore con non più di 6 ami ognuna.	La quantità giornaliera per pescatore nella pesca sportiva non può superare la quantità stabilita all'allegato 4 del Regolamento di Pesca corrispondente alla Legge sulla pesca 1380 (Art. 6 legge di pesca n. 1380)	Definiti dalla circolare sulla pesca ricreativa: muggine (13 cm, 5 kg), lanzardo (13 cm, 5 kg) rombo chiodato (40 cm, 2 capi) pesce spada (130 cm, 1 capo) spigola (18 cm, 5 kg), pesce serra (14 cm, 5 kg) tonno rosso (90 cm, 1 capo), alalunga (60 cm, 1 capo) sgombro (20 cm, 5 kg) Cernia (40 cm, 3 capi), sono ammessi 5 kg di pesce di piccole dimensioni (circolari sulla pesca valide dal 1/9/06 al 31/8/08).	Definiti dalla circolare sulla pesca ricreativa: Coralli, delfini, storioni, fatty fish, ocean sunfish, trote di mare, corvine, squalo elefante, granchio (spider crab) tartarughe marine, carpa erbivora, cavalluccio marino, polpo (Curled Octopus), salmone..... (circolare di pesca valida dal 1/9/06 al 31/8/08).	Definiti dalla circolare sulla pesca ricreativa: vengono individuate aree soggette a restrizione dove è vietata la pesca (...).	Per la RF è vietato usare ed avere reti, narcotici e sostanze chimiche letali, ogni tipo di esplosivo, carburante, calce viva, piante stordenti, l'uso di corrente elettrica, gas liquidi e metodi ad aria compressa. -Le barche per RF non possono eccedere i 7,5 mt, -La RF è vietata in prossimità di vasche di acquacoltura -L'arpione e le armi subacquee sono vietate nelle ore notturne. (circ. di pesca valida dal 1/9/06 al 31/8/08).

APPENDICE 3. TAGLIE MINIME DELLE SPECIE POTENZIALMENTE OGGETTO DI PESCA RICREATIVA.

(centimetri)

Nome Scientifico	Nome Comune	Albania	Algeria	Croazia	Cipro	Egitto	EU	Francia	Grecia	Israele	Italia	Libano	Malta	Marocco	Serbia-Montenegro	Slovenia	Spagna	Siria	Tunisia	Turchia
<i>Acipenser</i> spp.	Storione										60									
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello											35								40
<i>Auxis thazard</i>	Tombarello		22																	
<i>Boops Boops</i>	Boga	10							10	11		13			15		11			
<i>Conger Conger</i>	Grongo	30													40		58			
<i>Dentex dentex</i>	Dentice	25		30								40			30				22	20
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Branzino	25		23			25	25	25		20	26			25		23		25	18
<i>Diplodus</i> spp.	Saraghi	15		15				15		11									20	
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sarago fasciato						18		18						15					15
<i>Epinephelus aeneus</i>	Cernia bianca								45	30		50								30
<i>Epinephelus</i> spp.	Cernie	45		45			45	15			45				60				35	40
<i>Euthynnus alletteratus</i>	Alletterato										30	45								
<i>Katsuwonnus pelamis</i>	Tonnetto striato		35									40								
<i>Labrus viridis</i>	Tordo																			40
<i>Lichia amia</i>	Leccia Amia	30							14										40	30
<i>Merluccius merluccius</i>	Nasello	20		16			20	20	20	16	11	30		20	20		20		20	
<i>Mugil</i> spp.	Cefali	20		20		10		20	16		20	34			40		16		20	20
<i>Mullus</i> spp.	Triglie	11		11		14	11	11	11	11	15	12	10	11	11	15	15		12	13
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pagello Fragolino			12			15	12	15	11	12	16		14	15		12		12	15
<i>Pagellus</i> spp.	Pagello										12				15		12		12	

APPENDICE 3. TAGLIE MINIME DELLE SPECIE POTENZIALMENTE OGGETTO DI PESCA RICREATIVA.

(centimetri)

Nome Scientifico	Nome Comune	Albania	Algeria	Croazia	Cipro	Egitto	EU	Francia	Grecia	Israele	Italia	Libano	Malta	Marocco	Serbia-Montenegro	Slovenia	Spagna	Siria	Tunisia	Turchia
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagro comune			30			18	20	18	15	18	24			36		18		20	
<i>Pleuronectes limandra</i>	Limanda	15									15									20
<i>Pomatomus saltatrix</i>	Pesce Serra																			14
<i>Raja spp.</i>	Razze	30						36							37				40	
<i>Sarda sarda</i>	Palamita	30	35	45							25	40								25
<i>Sciaea umbra</i>	Corvina	25		30				30												
<i>Scomber japonicus</i>	Lanzardo						18	18	18			30			25		18			18
<i>Scomber scombrus</i>	Sgombro	20		18			18	18	18		15	30			20		18		20	20
<i>Scomberesox saurus</i>	Costardella																			60
<i>Scophthalmus sp.</i>	Rombi																			40
<i>Serranus scriba</i>	Sciarrano		40																	45
<i>Solea vulgaris</i>	Sogliola	20		20			20		20	16	15			14	25		20		20	
<i>Sparus aurata</i>	Orata	20		20			20	20	20	15	20	33			20		20		20	15
<i>Sphyaena sphyraena</i>	Luccio marino (Barracuda)											50								
<i>Squalus spp.</i>	Squalo	40																		
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno alalunga	40									40						3.2 kg			60
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso																3.2 kg			
<i>Thunnus thynnus</i> (173)	Tonno rosso	70	70	70 6.4 kg			70 6.4 kg	70 6.4 kg	80 6.4 kg	70	70 6.4 kg	95		6.4 kg	70 6.4 kg		70 6.4 kg		6.4 kg	90

APPENDICE 3. TAGLIE MINIME DELLE SPECIE POTENZIALMENTE OGGETTO DI PESCA RICREATIVA.																				
		(centimetri)																		
Nome Scientifico	Nome Comune	Albania	Algeria	Croazia	Cipro	Egitto	EU	Francia	Grecia	Israele	Italia	Libano	Malta	Marocco	Serbia-Montenegro	Slovenia	Spagna	Siria	Tunisia	Turchia
<i>Trachurus trachurus</i>	Sugarello	12					15	12	15		12	20			20	15	12		12	
<i>Trachurus mediterraneus</i>	Sugarello maggiore								15			20			20					
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	100	120	120			120-110 (Med.)	120	120		140			125 o 25 kg			120		100	130

Nota: Le specie sottolineate sono obiettivo principale della pesca ricreativa.

(173) In accordo alla risoluzione 06-05 BFT, recentemente adottata dall'ICCAT, la nuova taglia minima per questa specie è di 30 kg

APPENDICE 4 – ESEMPI DI RISERVE MARINE CON IMPATTO SULLA PESCA RICREATIVA NEL MEDITERRANEO.

Paesi	Riserva Marina	Estensione	Stato Legale (testo istitutivo)	Amministrazione Competente	Corpo di Gestione	Restrizioni per Zona		
						Zona centrale	Zona cuscinetto	Zona Periferica
Albania	Nessuna							
Algeria	Ileshabibas	2700 ha (40 ha terrestri)	Riserva Naturale Marina (JORA n. 23/2003)	Ministero dell’Ambiente e Gestione della Terra	Commissione Nazionale Costiera	In definizione	In definizione	In definizione
Cipro	Lara Toxefra	550 ha (+100 ha terrestri)	Riserva Naturale (Legge sulla pesca CAP 135 ed emendamenti dal 1961 al 2004)	Dipartimento di Pesca e Ricerca Marina, Ministero dell’Agricoltura, Risorse Naturali ed Ambiente.	Dipartimento di Pesca e Ricerca Marina.	E’ vietata la pesca, l’ancoraggio e la navigazione.	Nessuna	Nessuna
Croazia	Brijuni	2651 ha	Parco Nazionale (Atto del Parco Nazionale di Brijuni (1983))	Ministero della Cultura	Istituzione “Parco Nazionale di Brijuni”	- Vietata la pesca pesca subacquea, e la pesca professionale. - La pesca ricreativa dalla barca, e da rive, l’ancoraggio e la navigazione sono regolate.	Ibid. [come nell’originale]	Nessuna
	Kornati	16750 ha	Parco Nazionale (Atto del Parco Nazionale di Kornati 1980)	Ministero della Cultura	Istituzione Pubblica “Parco Nazionale di Kornati”	- Vietata la pesca ricreativa, la pesca pesca subacquea e quella professionale, l’ancoraggio e la navigazione.	- Vietata la pesca pesca subacquea e professionale. - La RF dalla barca, da terra e l’ancoraggio sono regolate. - La navigazione è autorizzata.	Nessuna
	Malostonski Zaliev	4821 ha	Riserva Marina Speciale	Ministero della Cultura	Contea di Dubrovnik-Neretva (nessun organo specifico)	- Vietate la pesca sub e la pesca professionale. - La RF dalla barca, e da terra, l’ancoraggio e la navigazione sono regolate.	Idem	Nessuna

Egitto	Nessuna			Ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile	Ufficio Ambientale Corso	- Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale e attività subacquee non sono permesse. (174)	- Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale e attività subacquee non sono permesse (175)	- La pesca subacquea non è permessa. - Pesca ricreativa e pesca professionale sono regolate. (176)
Francia	Bouches de Bonifacio	80000 ha	Riserva Naturale (Decreto 23/09/1999)	Ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile	Ufficio Ambientale Corso	- Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale e attività subacquee non sono permesse. (174)	- Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale e attività subacquee non sono permesse (175)	- La pesca subacquea non è permessa. - Pesca ricreativa e pesca professionale sono regolate. (176)
	Cote Bleue	9873 (area di giurisdizione di sorveglianza e scogliere artificiali) 285 ha di riserva integrale.	Parco Marino (Ordinamenti Specifici 1983/1993/2000) Ordinamenti estensivi (15/12/2003; 16/12/2004).	Amministrazione degli Affari Marittimi	Consorzio di Gestione (5 municipalità e come membri associati delegati dei pescatori)	- Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale e attività subacquee sono vietate. (177)	Nessuna	Nessuna
	Port-Cros	1300 ha	Parco Nazionale (Decreto n. 63-1235 del 1963)	Ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile	Istituzione Pubblica "Parco Nazionale di Port-Cros"	- Pesca subacquea e pesca ricreativa sono proibite. Pesca professionale ed attività subacquee sono autorizzate ma regolate.	Nessuna	Nessuna
Grecia	Alonissos-Vories Sporades	226 500 ha	Parco Nazionale Marino (Decisione Ministeriale 23537/6-5-03).	Ministero dell'Ambiente, Lavori Pubblici e Pianificazione	Autorità di Gestione del Parco Nazionale di Alonissos nelle Sporadi del Nord	- La pesca ricreativa è vietata	- La pesca ricreativa è permessa con restrizioni (solo lenze e traina con artificiali) - Pesca sub e attività subacquee sono vietate. - La pesca professionale è permessa ma regolamentata.	- La pesca subacquea è vietata. - La pesca professionale è permessa. La pesca ricreativa è permessa ma con restrizioni (solo lenze e traina con artificiali)

Israele	Yam Dor haBonim	530.3 ha	Riserva Naturale Marina (2002)	Ministero dell'ambiente.	Autorità di Protezione della Natura e dei Parchi Naturali	Nessun dato disponibile		
Italia	Arcipelag o Toscano	61474 ha	Parco Nazionale (decreto del 21 luglio 1989 modificato dal decreto del 22 luglio 1996 e dal decreto ministeriale del 19 dicembre 1998)	Ministero dell'Ambiente e Protezione del territorio.	Istituzione Pubblica "Parco Nazionale dell'Arcipelag o Toscano"	Pesca subacquea, ricreativa, professionale e attività subacquee sono proibite. (178)	-Pesca subacquea, ricreativa e professionale sono autorizzate ma con condizioni restrittive. Le attività subacquee sono ammesse. (179)	Nessuna restrizione
	Isole Egadi	53992 ha	Area Naturale Marina Protetta (decreto del 27 dicembre 1991 modificato dal decreto del 6 agosto 1993 e dal decreto del 17 maggio 1995)	Ministero dell'Ambiente e Protezione del territorio.	Comune di Favignana (dal 2001)	Zona A: Pesca subacquea, ricreativa e professionale sono proibite	Zona B: -La pesca subacquea non è ammessa. -Pesca ricreativa, professionale ed attività subacquee sono regolate.	Zona C: -La pesca sub è vietata. -La RF e le attività subacquee sono regolate -La pesca professionale è ammessa Zona D: -Pesca ricreativa, professionale e attività subacquee sono permesse. -Nessuna informazione sulla pesca subacquea
	Penisola del Sinis	24800 ha	Area Marina Protetta (decreto del 12 dicembre 1997 sostituito dal decreto del 6 settembre 1999 modificato dal decreto del 17 luglio 2003)	Ministero dell'Ambiente e Protezione del territorio.	Comune di Cabras	Zona A (1 136 ha): Pesca subacquea, ricreativa e professionale sono proibite	Zona B (1 1031 ha): -Pesca sub non ammessa -Pesca ricreativa, professionale, le attività sub ed ancoraggio sono regolate.	Zona C (24 113 ha): -La pesca subacquea è vietata. -La pesca ricreativa, professionale, le attività subacquee e l'ancoraggio sono regolate.

Libano	Palm Island	420 ha	Riserva Naturale (Legge 121 del 1992)	Ministero dell' Ambiente	Ministero dell' Ambiente	-Pesca ricreativa, professionale e subacquea sono vietate. -Le attività subacquee sono regolate	Nessuna	Nessuna
Libia	Nessuna							
Malta (180)	Area marina tra Rdum Majjiesa e Ras ir-Raheb	8,5 km quadrati	Area Marina Protetta (Atto di Protezione Ambientale Cap. 435, Atto di Piano di Sviluppo Cap 356 del 18 novembre 2005)	Autorità Maltese di Ambiente e Sviluppo	In fase di definizione.	In fase di definizione.	In fase di definizione.	In fase di definizione.
Marocco	Al Hoceima	196000 ha	Parco Nazionale (decreto n. 2/04/781 del 2004)	Alta Commissione per le Risorse Acquatiche, Forestali e di contrapposizione alla desertificazione	Istituzione pubblica "Parco Nazionale di Al Hoceima"	In fase di definizione.	In fase di definizione.	In fase di definizione.
Monaco	Larvotto	50 ha	Area Protetta (Ordine del Sovrano n. 6256 del 1978)	Direttorato dell' Ambiente Pianificazione ed Edilizia, Divisione di Polizia Marittima ed Aeroportuale, Di rettorato degli Affari Marittimi.	Associazione per la protezione della natura in Monaco	-Pesca ricreativa, professionale e subacquea sono vietate. -Le attività subacquee sono permesse	Nessuna	Nessuna
Slovenia	Strunjan	90 ha	Riserva Naturale (Decreto di Governo sul Parco del Territorio di Strunjan 2004)	Ministero dell' Ambiente e Pianificazione Territoriale	Istituto della Repubblica di Slovenia per la Conservazione della Natura Unità Regionale di Piran	Zona A (30 ha): -Pesca subacquea, ricreativa, professionale e attività subacquee sono proibite	Zona B (60 ha): -La pesca subacquea e ricreativa non sono ammesse. -La pesca professionale è regolata -Le attività subacquee sono permesse.	Nessuna

Spagna	Isla de Alboran	26 456 ha	Parco Naturale e Riserva Marina (legge n. 3/2003)	Consiglio per l'Ambiente dell'Assemblea dell'Andalusia e Ministero per la Pesca e l'Agricoltura	Direttorato Generale della rete delle Aree Protette e Servizi Ambientali, Consiglio per l'Ambiente - Assemblea dell'Andalusia e Ministero per la Pesca e l'Agricoltura	-Pesca ricreativa e professionale sono vietate. -Pesca subacquea è ammessa	-Pesca ricreativa non ammessa -Pesca professionale ammessa ma regolata -Pesca subacquea ammessa	Nessuna
	Migjorn de Mallorca	22 332 ha	Riserva Marina (Ordine del Consiglio Regionale per Pesca e Agricoltura del 2002 modificato nel 2003)	Comunità Autonoma delle Isole Baleari	Direttorato Generale per la Pesca	-Pesca ricreativa, subacquea, professionale e attività subacquee sono regolate	Nessuna	Nessuna
	Freus d'Eivissa	13 617 ha	Riserva Marina (decreto n. 63 del 1999)	Comunità Autonoma delle Isole Baleari	Direttorato Generale per la Pesca	-Pesca subacquea, ancoraggio ed attività subacquee sono vietate -Pesca ricreativa e professionale sono regolate	Nessuna	-Pesca subacquea vietata -Pesca ricreativa, professionale, ancoraggio ed attività subacquee sono regolate

Siria	Ras El Bassit	3 000 ha	Area Protetta (Risoluzione N. 26/T del 1999)	Ministero della Amministrazione Locale ed Ambiente, Ministero dell'Agricoltura e delle Riforme Agrarie, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Educazione superiore.	Sconosciuto	-Pesca ricreativa, pesca subacquea e pesca professionale sono vietate	In fase di definizione	Nessuna
	Om Al Toyour	1 000 ha	Area Protetta (Risoluzione N. 15/T del 1999)	Ministero della Amministrazione Locale ed Ambiente, Ministero dell'Agricoltura e delle Riforme Agrarie, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Educazione superiore.	Sconosciuto	-Pesca ricreativa, pesca subacquea e pesca professionale sono vietate	In fase di definizione	Nessuna
Tunisia	Zembra & Zembretta	4 700 ha	Parco Nazionale (Aree protette marine e costiere in fase di definizione)	Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile	Agenzia di protezione costiera e pianificazione fisica	-Pesca ricreativa, pesca subacquea e pesca professionale sono vietate -Attività subacquee regolate	Idem	-Pesca ricreativa e pesca professionale sono regolate -Attività subacquee ammesse -Nessuna informazione sulla pesca subacquea
	Archipel de la Galite	450 ha	Parco Nazionale (Aree protette marine e costiere in fase di definizione)	Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile	Agenzia di protezione costiera e pianificazione fisica	-Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale e attività subacquee sono vietate	-Pesca ricreativa, pesca subacquea e pesca professionale sono vietate	-Pesca ricreativa e pesca professionale sono regolate -Attività subacquee ammesse -Nessuna informazione sulla pesca subacquea (181)

Turchia	Datca-Bozburun	76 300 ha	Area a Tutela Speciale (decreto speciale)	Ministero dell' Ambiente e delle Foreste	Autorità per la protezione delle Aree a tutela speciale	-Pesca ricreativa, pesca subacquea, pesca professionale sono vietate	Nessuna	Nessuna
	Kekova	11 500 ha	Area a Tutela Speciale; Area a Protezione naturale, Area a Protezione Archeologica (decreto del consiglio dei Ministri 90/77 del 1990)	Ministero dell' Ambiente e delle Foreste	Autorità per la protezione delle Aree a tutela speciale (Ankara), Direktoratò Regionale delle Aree a tutela speciale (Antalya)	-		

(175) Qui il secondo grado è chiamato Zona a maggior restrizione

(176) Qui il terzo grado è chiamato Zona intermedia

(177) Chiamato Riserva Integrale (85 ha + 210 ha)

(180) Questa MPA non è inclusa nella Figura 3 intitolata “ Stato della pesca ricreativa e professionale nelle Aree Marine Protette del Mediterraneo”

(181) Qui chiamata Area di Transizione e Sviluppo Sostenibile

APPENDICE 5. REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA RICREATIVA SUBACQUEA (URF) NEL MEDITERRANEO.

Paese	Regolamentazione di pesca subacquea.
Albania	Dati non disponibili.
Algeria	<ul style="list-style-type: none"> — Età minima 16 anni. — Per ottenere l'autorizzazione sono richiesti: certificato medico e contratto assicurativo (Art. 66 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/03) — E' vietato l'utilizzo di attrezzatura di auto respirazione (Art. 67 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/03) — Limitazione degli attrezzi per la pesca subacquea (Art. 68 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/03) — URF non può essere praticata tra il tramonto e l'alba — Non è permesso l'utilizzo di luci — E' proibita la cattura di pesci dalle 'trappole' poste da altri pescatori — E' vietato catturare crostacei con altri metodi che non siano le mani (Art. 69 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/03) — E' vietato l'uso di qualsiasi attrezzo che possa modificare l'habitat delle specie (Art. 71 del Decreto Esecutivo n. 03-481 del 13/12/03)
Croazia	Dati non disponibili.
Cipro	<ul style="list-style-type: none"> — E' vietato l'utilizzo di bombole e luci subacquee — E' proibita la pesca subacquea nelle aree turistiche (Regolamento 17(1) e 17(2) della Legge Nazionale sulla Pesca
Egitto	<ul style="list-style-type: none"> — La pesca subacquea è vietata tra il tramonto e l'alba
Unione Europea	<ul style="list-style-type: none"> — I fucili subacquei sono proibiti se utilizzati in concomitanza con l'utilizzo di apparati respiratori o nelle ore notturne tra il tramonto e l'alba (Articolo 8 (4)).
Francia	<ul style="list-style-type: none"> — Età minima 16 anni — E' vietato l'utilizzo di attrezzatura di auto respirazione (autonoma o no). E' vietata la detenzione a bordo di attrezzatura di auto respirazione o altro equipaggiamento simile salvo deroga Art. 4.III del Decreto n. 99-1163 del 21/12/99 — E' vietata la URF tra il tramonto e l'alba — E' vietata la URF ad una distanza inferiore a 150 m. dalle barche di pesca professionale — E' vietato catturare animali intrappolati in attrezzature o reti di altri pescatori — E' vietato utilizzare sorgenti luminose — E' vietato utilizzare arpioni o altri attrezzi particolari per la pesca subacquea dei crostacei — E' vietato tenere armato il fucile subacqueo fuori dall'acqua — Art. 4.IV del Decreto n. 99-1163 del 21/12/99 — I pescatori subacquei devono segnalare la propria presenza tramite una boa Art. 4.V del Decreto n. 99-1163 del 21/12/99

Grecia	<ul style="list-style-type: none"> — E' vietata la URF tra il tramonto e l'alba — Età minima 16 anni — E' vietata la URF nel mese di maggio — E' vietato l'utilizzo di attrezzatura di auto respirazione — E' vietato catturare animali intrappolati in attrezzature o reti di altri pescatori — E' vietato tenere armato il fucile subacqueo fuori dall'acqua — E' vietato l'utilizzo di luci, reti o arpioni azionati tramite detonazione o altre misture chimiche (Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca ricreativa e sportiva del 16 luglio 1985)
Israele	Dati non disponibili.
Italia	<ul style="list-style-type: none"> — E' vietato l'utilizzo di attrezzatura di auto respirazione — E' vietata la cattura di coralli, crostacei e molluschi (Art. 128 bis del decreto Presidenziale n 1639/1968) <p>Sicurezza (Art. 128 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> — E' vietata la URF tra il tramonto e l'alba — E' vietata la URF nelle aree di transito dei porti — E' vietata la URF ad una distanza inferiore a 100 m dalle barche ancorate fuori dal porto — E' vietata la URF ad una distanza inferiore a 100 m da installazioni di pesca — E' vietata la URF ad una distanza inferiore a 500 t dalle spiagge frequentate dai bagnanti — E' obbligatorio segnalare la propria presenza (Art. 130) — Il fucile subacqueo non deve essere armato fuori dall'acqua (Art. 131)
Libano	<p>E' vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Praticare URF ad una distanza inferiore a 200 t da barche in pesca e da segnalatori di reti — E' vietato catturare animali intrappolati in attrezzature o reti di altri pescatori — Pescare aragoste con arpioni e fucili subacquei — Praticare URF ad una distanza inferiore a 500 m da società di nuoto — Usare qualsiasi tipo di sorgente luminosa — Tenere il fucile subacqueo armato fuori dall'acqua — Fare immersioni notturne — Pescare sott'acqua utilizzando un compressore d'aria fissato sulla barca (Art. 5 del Decreto n. 1/126 del 23 maggio 2001)
Libia	Dati non disponibili.
Malta	Dati non disponibili.

Marocco	<ul style="list-style-type: none"> — E' permesso solo l'utilizzo di attrezzatura da apnea — E' vietato avvicinarsi a meno di 50 m dai bagnanti <p>La URF può essere praticata solo in aree monitorate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Deve essere dichiarata l'uscita e l'entrata in porto — E' vietata la URF tra il tramonto e l'alba
Serbia – Montenegro	La URF è vietata tra il tramonto e l'alba e ai minori di 16 anni (Art. 22 della Legge sulla Pesca in Mare del 2003)
Slovenia	<p>Nelle acque slovene è vietato l'utilizzo del fucile subacqueo nell'esercizio della pesca ricreativa (Art. 29 (1) e (2) del Marine Fisheries Act del 2002).</p> <p>La pesca sportiva subacquea è vietata dal tramonto all'alba (Art. 29(4) dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002)</p> <p>E' vietato l'utilizzo di respiratori subacquei per la pesca subacquea sportiva (Art. 29(5) dell'Atto sulla Pesca in Mare del 2002)</p>
Spagna	Dati non disponibili.
Siria	Dati non disponibili.
Tunisia	<ul style="list-style-type: none"> — Età minima 16 anni (Art. 16 della legge del 1994) — E' vietata URF ad una distanza inferiore a m 500 dalle spiagge, dalle aree di nuoto, e dalle installazioni di pesca (nasse, reti...) — E' vietata URF ad una distanza inferiore a m 200 da massicciate e passaggi navigabili (Art. 8 della legge del 1994) — E' vietato l'utilizzo di attrezzatura di auto respirazione salvo per ragioni scientifiche (Art. 20 della legge del 1994) — E' vietata la detenzione a bordo di attrezzatura di auto respirazione o altro equipaggiamento simile in concomitanza con l'esercizio della URF salvo deroga (Art. 21 della legge del 1994) — E' vietato tenere il fucile subacqueo armato fuori dall'acqua — E' vietata URF tra il tramonto e l'alba — E' vietato l'utilizzo di sorgenti luminose (Art. 23 della legge del 1994)
Turchia	E' vietato l'utilizzo di attrezzatura di auto respirazione.